

CAPITOLO SECONDO

LA PREGIUDIZIALITA' PENALE NEL PROCESSO CIVILE

E

LA PREGIUDIZIALITA' CIVILE NEL PROCESSO PENALE

SOMMARIO : § 1. **La pregiudizialità penale nel processo civile.** – 1. *Cenni sulla sospensione necessaria del processo civile per pregiudizialità penale nel sistema del codice di procedura penale del 1930 e del codice di procedura civile del 1940.* – 2. *La pregiudizialità penale nei processi civili per il risarcimento del danno e per le restituzioni: le residue ipotesi di sospensione necessaria del processo civile nel nuovo sistema delineato dall'art. 75 c.p.p. del 1988.* – 3. *La pregiudizialità penale nei processi civili non di danno: la disciplina di cui all'art. 295 c.p.c. così come modificato dalla l. 26 novembre 1990, n. 353.* § 2. **La pregiudizialità civile nel processo penale.** – 1. *Il sistema del codice di procedura penale del 1930 e del codice di procedura civile del 1940: tra sospensione facoltativa e sospensione necessaria del processo penale per pregiudizialità civile.* – 2. *Il nuovo sistema delineato dal codice di procedura penale del 1988: il generale potere del giudice penale di conoscere e risolvere incidenter tantum qualsiasi questione pregiudiziale.*

§ 1. La pregiudizialità penale nel processo civile.

1. *Cenni sulla sospensione necessaria del processo civile per pregiudizialità penale nel sistema del codice di procedura penale del 1930 e del codice di procedura civile del 1940.*

Nel sistema del codice Rocco, improntato ai principi dell'unità della giurisdizione e della preminenza del processo penale su quello civile, il legislatore aveva congegnato – come si è già avuto modo di evidenziare – un duplice meccanismo volto a far sì che fosse sempre garantita la supremazia della giustizia penale nei rapporti tra processo penale e processo civile: da un punto di vista statico era prevista l'efficacia vincolante dell'accertamento penale – dapprima *erga omnes*, successivamente (a seguito delle pronunce della Corte Costituzionale degli anni settanta dello scorso secolo) solo nei confronti dei soggetti che avessero partecipato o fossero stati messi in condizione di partecipare al processo penale – anche nel giudizio civile, mentre da un punto di vista dinamico, e cioè in caso di pendenza dell'azione civile e di quella penale, la preminenza del processo penale era attuata attraverso l'istituto della sospensione necessaria del processo civile in attesa delle statuizioni del giudice penale.

Al fine di attuare la voluta supremazia della giustizia penale, infatti, il mero collegamento statico tra processo penale e processo civile, rappresentato dall'efficacia

vincolante del giudicato penale nel giudizio civile, si sarebbe rivelato insufficiente, dal momento che tale efficacia avrebbe presupposto in ogni caso che sulle statuizioni penali si fosse formato il giudicato. In altri termini, sulla base delle sole disposizioni sull'efficacia esterna del giudicato penale, la prevalenza della giustizia penale su quella civile sarebbe stata garantita solamente *pro futuro*, e cioè esclusivamente nei casi in cui il giudice civile avrebbe dovuto pronunciarsi su di un medesimo fatto storico sul quale avesse in precedenza già statuito con sentenza irrevocabile e per altri fini il giudice penale. In tutte le altre ipotesi (contemporanea pendenza dell'azione civile e dell'azione penale o pendenza della sola azione civile) – ipotesi nelle quali evidentemente il giudicato penale non era ancora formato – il giudice civile avrebbe, invece, potuto pronunciarsi in piena autonomia. Ovviamente una tale eventualità era palesemente in contrasto con la volontà legislativa di attuare la supremazia della giustizia penale nell'ordinamento e così essa fu esclusa, con scelta costante operata anche dai legislatori precedenti a quello del 1930¹, prevedendo, accanto alle disposizioni che sancivano l'efficacia vincolante della pronuncia penale irrevocabile nel processo civile, un meccanismo che, in vista del dispiegarsi degli effetti del giudicato penale medesimo, sottraesse al giudice civile, in via "preventiva", la cognizione dei fatti potenzialmente accertabili dal giudice penale: tale meccanismo era rappresentato dalla sospensione necessaria del processo civile, che obbligava il giudice civile, in presenza di fatti sottoposti alla sua cognizione che fossero suscettibili di accertamento da parte del giudice penale, a sospendere il giudizio civile in attesa della decisione irrevocabile della giustizia penale².

¹ Il principio della precedenza del giudizio penale rispetto a quello civile fu mutuato nell'ordinamento italiano ottocentesco dall'esperienza francese, che fin dal codice dei delitti e delle pene del 1795 (codice 3 brumaio, anno quarto) e dal successivo *code d'instruction criminelle* del 1808 aveva previsto la sospensione del processo civile nel caso in cui fossero esercitate separatamente riguardo al medesimo fatto di reato l'azione civile e l'azione penale. A partire da quelle previsioni si consolidò il brocardo secondo cui "*le criminel tient le civil en l'état*", attraverso cui la giurisprudenza d'Oltralpe rese generale il "rimedio" della sospensione, per evitare imbarazzanti contrasti che avrebbero potuto minare la credibilità delle decisioni giudiziarie. Le impostazioni concettuali in tema di sospensione del processo civile, adottate in Francia nel XIX secolo, influenzarono profondamente dapprima le scelte attuate con la codificazione sarda a partire dal 1839 e successivamente quelle alla base della prima codificazione italiana unitaria avvenuta nel 1865, e finirono per essere recepite anche dal codice di procedura penale del 1930. Sul punto si veda M. A. ZUMPANO, *Rapporti tra processo civile e processo penale*, Torino, 2000, pp. 225-226.

² La preordinazione, nel sistema del codice Rocco, dell'istituto della sospensione del processo civile a garantire la prevalenza della giustizia penale su quella civile attuata attraverso la previsione dell'efficacia vincolante del giudicato penale nel processo civile è stata evidenziata facendosi rilevare che "*senza autorità di giudicato spettante nel giudizio civile alla sentenza penale (artt. 27 e 28), la sospensione non avrebbe motivo*":

Così, le disposizioni sul giudicato penale e sulla sua efficacia anche al di fuori della sede penale configuravano una "*supremazia-prevalenza*" della giustizia penale realizzata attraverso la previsione di un vincolo per il giudice civile di attenersi a quanto statuito dal giudice penale, mentre le disposizioni sulla sospensione necessaria del processo civile in attesa delle decisioni del giudice penale erano funzionali a fissare una "*supremazia-precedenza*" del magistero punitivo finalizzata a far sì che, nei casi in cui il giudice penale non si fosse ancora pronunciato, il giudicato penale che sarebbe successivamente venuto in essere fosse poi effettivamente vincolante nel giudizio civile, evitando la possibilità nel frattempo di una decisione autonoma del giudice civile in attesa della definizione del giudizio penale³.

Come si è già avuto modo di sottolineare ampiamente nel Capitolo Primo, Paragrafo § 2., 2., la sospensione necessaria del processo civile, in attesa delle statuizioni del giudice penale sul fatto oggetto anche di cognizione penale, era prevista dal codice Rocco tanto per i giudizi civili risarcitori (art. 24 c.p.p. del 1930⁴) tanto per i giudizi civili non di danno (art. 3

così F. CARNELUTTI, *Istituzioni del processo civile italiano*, II, Roma, 1956, p. 104. Nello stesso senso è stato osservato che la sospensione del processo civile era, nell'impianto del codice di procedura penale del 1930, "*preordinata a rendere possibile la emanazione delle sentenze, cui sono ricollegate le varie autorità, descritte negli artt. 25 e 27 cod. proc. pen.*": si veda V. ANDRIOLI, *Diritto processuale civile*, I, Napoli, 1979, p. 961. In proposito si faccia riferimento, in senso analogo, anche a M. T. ZANZUCCHI, *Diritto processuale civile*, II, Milano, 1938, p. 141; a E. T. LIEBMAN, *L'efficacia della sentenza penale nel processo civile*, in *Riv. dir. proc.*, Padova, 1957, p. 8; ed a G. PECORELLA, *Sospensione del processo civile e "diritto alla giurisdizione"*, in *Riv. dir. proc.*, Padova, 1971, p. 281.

³ E' interessante notare che il profilo della sospensione necessaria del processo civile in attesa delle statuizioni penali, realizzando in via preventiva il coordinamento tra processo civile e processo penale nel senso della supremazia di quest'ultimo, è stato spesso – non a torto – considerato come il perno insostituibile su cui poggiava il sistema della preminenza del processo penale sul processo civile. Di ciò è conferma anche la circostanza che in altri ordinamenti, come ad esempio in Francia, l'efficacia vincolante *erga omnes* del giudicato penale non è – e non è mai stata – sancita in alcuna disposizione di legge, ma è stata ricavata per via interpretativa, già a partire dall'Ottocento, proprio come conseguenza della previsione codicistica della sospensione del processo civile. In proposito si faccia riferimento a M. A. ZUMPANO, *Rapporti tra processo civile e processo penale*, Torino, 2000, p. 226.

⁴ Si ricordi che l'art. 24 c.p.p. del 1930 prevedeva che: "*L'azione civile indicata nell'art. 22, proposta davanti al giudice civile anteriormente al procedimento penale per reato non punibile a querela dell'offeso o nel corso del procedimento medesimo, può essere trasferita nel processo penale, fino a che in sede civile non sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva. L'esercizio di tale facoltà produce di diritto la rinuncia dell'attore al giudizio civile. Il giudice penale provvede anche sulle spese del procedimento civile. Se l'azione civile non è esercitata in sede penale, il giudizio civile è sospeso fino a che sull'azione penale sia pronunciata la sentenza indicata nel primo capoverso dell'art. 3, salve le eccezioni stabilite dalla legge*".

c.p.p. del 1930⁵), ed era "confermata" pure dall'art. 295 c.p.c. nella sua formulazione originaria⁶, che, prescrivendo che il giudice civile dovesse disporre la sospensione del processo civile "nel caso previsto dall'art. 3 del codice di procedura penale", disposizione quest'ultima che riguardava i procedimenti civili in generale, finiva con l'avere – stante appunto la portata generale dell'art. 3 c.p.p. del 1930 – un campo di applicazione esteso anche ai rapporti tra processo penale e processo civile di danno.

Le condizioni al verificarsi delle quali il processo civile doveva essere sospeso⁷ erano, tanto nel caso dell'art. 3 c.p.p. del 1930 tanto nel caso dell'art. 24 c.p.p. del 1930, da un lato che l'azione penale fosse stata esercitata⁸ e dall'altro lato che il processo penale innescato da detta azione penale fosse "influyente" sul processo civile⁹.

⁵ L'art. 3 c.p.p. del 1930, rubricato "*Rapporti concernenti reati che risultano in procedimenti civili, amministrativi o disciplinari*", enunciava: "*Quando nel corso di un giudizio civile apparisce alcun fatto, nel quale può ravvisarsi un reato perseguibile d'ufficio, il giudice deve farne rapporto al procuratore del Re, trasmettendogli le informazioni e gli atti occorrenti. Altrettanto deve fare trattandosi di un reato non perseguibile d'ufficio, qualora sia presentata querela, richiesta o istanza all'Autorità competente. Se viene iniziata l'azione penale, e la cognizione del reato influisce sulla definizione della controversia civile, il giudizio civile è sospeso, quando la legge non dispone altrimenti, fino a che sia pronunciata nell'istruzione la sentenza di proscioglimento non più soggetta a impugnazione o nel giudizio la sentenza irrevocabile, ovvero sia divenuto esecutivo il decreto di condanna. Le disposizioni precedenti si applicano anche ai giudizi davanti alle giurisdizioni amministrative e ai giudizi disciplinari davanti alle pubbliche Autorità. Quando l'azione penale è già in corso, il giudice civile o amministrativo o la pubblica Autorità che procede disciplinarmente ordina la sospensione del giudizio*".

⁶ Disponeva l'art. 295 c.p.c. nella formulazione originaria del 1940: "*Il giudice dispone che il processo sia sospeso nel caso previsto dall'art. 3 del codice di procedura penale e in ogni altro caso in cui egli stesso debba risolvere una controversia civile o amministrativa, dalla cui definizione dipende l'esito della causa*".

⁷ E' bene precisare che, a seguito delle sentenze degli anni settanta del Novecento con cui la Corte Costituzionale aveva dichiarato la parziale illegittimità costituzionale degli artt. 25, 27 e 28 c.p.p. del 1930 per contrasto con l'art. 24 Cost., il giudice civile, prima di disporre la sospensione, doveva verificare non solo che sussistessero le condizioni in virtù delle quali doveva essere disposta la sospensione, ma pure che tutte le parti del processo civile innanzi a lui pendente partecipassero o, comunque, fossero state poste in grado di partecipare al processo penale. In caso contrario, e cioè nella ipotesi di mancata instaurazione del processo penale o nei casi in cui anche una sola delle parti del processo civile non fosse stata posta in condizione di partecipare al processo penale, il giudice civile non avrebbe pertanto potuto né dovuto disporre la sospensione del giudizio civile, ma avrebbe invece senz'altro dovuto decidere sull'azione civile. In proposito si veda G. TRISORIO LIUZZI, *La sospensione del processo civile di cognizione*, Bari, 1987, pp. 367-369.

⁸ Si è visto, infatti, che, a differenza della precedente disciplina dettata dagli artt. 5 e 9 c.p.p. del 1913, che imponeva al giudice civile di sospendere il processo fin dal momento di emersione di una eventuale notizia di reato, gli artt. 3 e 24 c.p.p. del 1930 annoveravano, invece, tra i presupposti della sospensione necessaria del

Quanto alla prima condizione, la previsione di essa rendeva evidente che, astrattamente, la cognizione dei fatti integranti una fattispecie di reato non era in assoluto preclusa al giudice civile, potendo egli conoscere di tali fatti in via incidentale fino al momento in cui non fosse stata ancora esercitata l'azione penale. Tuttavia, tale possibilità era più teorica che reale: la previsione ad opera dell'art. 1 disp. att. c.p.p. del 1930 dell'obbligo di rapporto al pubblico ministero in caso di emersione di una notizia di reato nel corso del processo civile rendeva il giudice civile stesso, una volta fatto il rapporto al procuratore, mentalmente poco incline a ricostruire incidentalmente ed in via autonoma gli elementi della fattispecie criminosa, sapendo che l'attività giurisdizionale a tale fine dispiegata avrebbe potuto poi essere posta sostanzialmente nel nulla nell'ipotesi in cui il pubblico ministero avesse in seguito deciso di esercitare l'azione penale, costringendo il giudice civile a disporre la sospensione del processo civile; inoltre, la circostanza che molto spesso la questione pregiudiziale penale si presentava *in limine* del processo civile faceva sì che nella maggior parte dei casi il giudice civile – il quale sapeva che dal momento del suo rapporto al pubblico ministero al momento di esercizio eventuale dell'azione penale sarebbe intercorso un lasso di tempo limitato, previsto dalle disposizioni del codice di procedura penale relative ai termini di svolgimento delle indagini entro i quali la pubblica accusa doveva decidere se esercitare o meno l'azione penale – fosse

processo civile l'avvenuto esercizio dell'azione civile. Per il caso in cui, invece, fosse semplicemente emerso nel corso del giudizio civile un fatto integrante una notizia di reato, senza che fosse stata ancora esercitata l'azione penale, l'art. 3 c.p.p., disposizione generale costituente il *genus* della disciplina per i giudizi civili, prevedeva che il giudice civile avrebbe dovuto farne rapporto al pubblico ministero, il quale avrebbe successivamente dovuto informare delle determinazioni assunte il giudice stesso da cui aveva ricevuto il rapporto (art. 1 disp. att. c.p.p. del 1930), di modo che, solo nel caso in cui il pubblico ministero avesse deciso di esercitare l'azione penale, il giudice civile avrebbe poi dovuto sospendere il giudizio civile (sempreché la cognizione del reato fosse stata influente sulla decisione della controversia civile) in attesa della statuizione penale. Dunque, per i processi civili in generale, presupposto della sospensione necessaria del processo civile era l'avvenuto esercizio dell'azione penale. Ed anche per i giudizi civili risarcitori il presupposto era lo stesso, dal momento che l'art. 24 c.p.p. del 1930, in rapporto di *species* a *genus* con l'art. 3 c.p.p. del 1930, prescriveva la sospensione necessaria del processo civile di danno fino a che sulla "azione" penale non fosse intervenuta sentenza irrevocabile, con ciò lasciando intendere che la sospensione del processo civile fosse subordinata al previo esercizio dell'azione penale. Per alcuni approfondimenti al riguardo si veda M. A. ZUMPANO, *Rapporti tra processo civile e processo penale*, Torino, 2000, pp. 208 ss.

⁹ Accanto a queste due condizioni, parte della dottrina ne indicava una terza, da considerarsi come un presupposto della sospensione del processo civile e da ravvisarsi nella circostanza che nel corso del processo civile fosse apparso un fatto nel quale si riscontrassero gli estremi di un reato: sul punto si veda G. TRISORIO LIUZZI, *La sospensione del processo civile di cognizione*, Bari, 1987, p. 376.

portato ad attendere le determinazioni assunte in proposito dal pubblico ministero, consapevole che nel frattempo il giudizio civile non sarebbe potuto approdare, osservando la sequenza dei tempi processuali prevista dal codice di rito civile, ad una pronuncia di merito di primo grado. La sospensione del processo civile in attesa della pronuncia penale era, pertanto, pressoché una costante anche allorquando emergeva nel corso del giudizio civile un fatto suscettibile di cognizione da parte del giudice penale senza che il processo penale avesse ancora avuto inizio, e non solamente nelle ipotesi in cui l'azione penale fosse già stata esercitata.

A ciò si aggiunga che, con riferimento alla seconda condizione in presenza della quale doveva essere disposta la sospensione del processo civile, il requisito della "influenza" della decisione penale sulla definizione della controversia civile era interpretato – come è già stato rilevato nel Capitolo Primo, Paragrafo § 2., 2. – in modo estensivo, nel senso cioè di ricomprendere all'interno di esso non solamente i casi di pregiudizialità tecnica¹⁰ della

¹⁰ Con la nozione di "pregiudizialità tecnica" si fa tradizionalmente riferimento alle ipotesi in cui il rapporto giuridico che forma oggetto della domanda pregiudiziale assume carattere di fatto costitutivo, impeditivo, modificativo, estintivo del rapporto giuridico che forma oggetto della domanda dipendente. Si realizza in tali casi un nesso di dipendenza intercorrente tra rapporti giuridici diversi tale per cui l'esistenza di uno dipende dalla esistenza o inesistenza dell'altro.

Il tema della "pregiudizialità tecnica" e delle questioni pregiudiziali nell'ambito del processo civile è stato oggetto in dottrina di diverse ricostruzioni. La più nota di esse si deve probabilmente ad Edoardo Garbagnati, il quale distinse tra "questioni pregiudiziali attinenti al processo", "questioni pregiudiziali di merito" e "questioni preliminari di merito". Le prime, secondo il Garbagnati, concernono l'esistenza di un presupposto per la decisione in merito al rapporto giuridico controverso. Si tratta, per esempio, delle questioni di giurisdizione e di competenza, ma anche della questione riguardante la capacità processuale delle parti, e, più in generale, di ogni questione relativa ad un presupposto processuale, la cui risoluzione possa sboccare in una dichiarazione del giudice di non potere provvedere, neppure parzialmente, in merito alle domande delle parti (dichiarazione che viene detta di "assoluzione dalla osservanza del giudizio"). Quando la causa non sia ancora matura per essere decisa nel merito, il sorgere di una questione pregiudiziale attinente al processo, che appaia fondata agli occhi del giudice istruttore, determina la rimessione immediata delle parti al collegio, ai sensi dell'art. 187, comma 3, c.p.c. . La decisione di una questione pregiudiziale attinente al processo dà luogo, ogniqualvolta la eccezione pregiudiziale venga rigettata, alla pronuncia, *ex art. 279, comma 2, n. 4), c.p.c.*, di una sentenza non definitiva, la quale, immediatamente impugnabile, ha una efficacia puramente endoprocessuale, in quanto preclude un riesame, nell'ulteriore corso del processo, della questione pregiudiziale risolta dal giudice, ma non sopravvive ad una eventuale estinzione del processo. Qualora la eccezione pregiudiziale attinente al processo venga accolta, il giudice pronuncia una sentenza definitiva, con la quale chiude il processo davanti a sé; tale sentenza non è, però, idonea ad acquistare efficacia di cosa giudicata, alla stregua dell'art. 2909 c.c., dal momento che non contiene alcun accertamento in merito al diritto di cui l'attore ha chiesto la tutela giurisdizionale. Nella ricostruzione del Garbagnati, nell'ordinamento processual-civilistico italiano alle "questioni pregiudiziali attinenti al processo" si

affiancano, da un lato, le “*questioni pregiudiziali di merito*” e, dall’altro lato, le “*questioni preliminari di merito*”. Le prime, contemplate nell’art. 34 c.p.c., non vertono sull’esistenza del potere-dovere del giudice di statuire in merito alla domanda della parte, ma sono questioni di merito aventi per oggetto un distinto rapporto, o situazione giuridica, che si definisce appunto “pregiudiziale” perché dalla sua esistenza dipende la esistenza del diritto controverso: più precisamente, il rapporto o stato pregiudiziale, pur prospettandosi a tutti gli effetti come una situazione giuridica autonoma rispetto al rapporto dedotto in giudizio dall’attore e potendo quindi essere oggetto di un autonomo giudizio, costituisce in pari tempo un elemento della fattispecie costitutiva del diritto controverso, che si profila come una fattispecie complessa, il cui perfezionamento postula la preesistenza del rapporto pregiudiziale e, dunque, il previo verificarsi della distinta fattispecie da cui tale rapporto pregiudiziale trae origine (si pensi, a titolo di esempio, alla ipotesi in cui il giudice è chiamato a conoscere dell’esistenza di un rapporto di locazione, al solo fine di accertare il diritto dell’attore al pagamento di una singola rata di affitto). Le “*questioni preliminari di merito*”, invece, a differenza delle “*questioni pregiudiziali di merito*”, esorbitano dal quadro della fattispecie costitutiva del diritto fatto valere processualmente dall’attore. Esse sono menzionate negli artt. 187, comma 2, e 279, comma 2, n. 2), c.p.c. e si sostanziano in questioni che si ricollegano ad una eccezione in senso proprio, e cioè alla prospettazione di un fatto estintivo, impeditivo o modificativo degli effetti giuridici del fatto posto dall’attore a fondamento della propria domanda. Tali questioni si denominano questioni preliminari “di merito”, pur non rientrando nel quadro della fattispecie costitutiva del diritto dedotto in giudizio, perché la loro decisione può direttamente incidere sulla dichiarazione giurisdizionale dell’esistenza od inesistenza di tale diritto, ponendo l’organo giurisdizionale in grado di pronunciare ugualmente una sentenza definitiva prima che la causa sia matura per la sua decisione ai sensi dell’art. 187, comma 1, c.p.c. . La questione di merito che sorge per effetto della eccezione in senso proprio si qualifica, inoltre, come “preliminare”, e ciò non perché logicamente antecedente rispetto al complesso delle questioni che formano in senso stretto il merito della causa, ma invece perché l’eventuale accoglimento della eccezione rende superfluo, quale premessa per una decisione totale della causa con sentenza definitiva, un giudizio dell’organo giurisdizionale in merito al fatto costitutivo del diritto controverso, e quindi pure l’assunzione di mezzi istruttori diretti ad acquisire al processo la prova di tale fatto. Tra le questioni preliminari di merito rientrano, per esempio, le questioni che si riallacciano alle eccezioni di prescrizione, di decadenza, di incapacità a contrattare. Per una esposizione più dettagliata si veda E. GARBAGNATI, voce *Questioni* (II. – *QUESTIONI PREGIUDIZIALI*: a) *Diritto processuale civile*), in *Enc. dir.*, vol. XXXVIII, Milano, 1987, pp. 69-81.

La pregiudizialità penale prevista dall’art. 3 c.p.p. del 1930, facendo riferimento ai casi in cui la cognizione del reato “influisce” sulla definizione della controversia civile, è tale da ricomprendere non solo le ipotesi di questioni pregiudiziali penali di merito e di questioni preliminari penali di merito, ma anche tutte le ipotesi in cui l’accertamento penale semplicemente “influisca” sul processo civile, avendo ad oggetto gli stessi fatti oggetto di accertamento in sede civile. Si tratta, dunque, di una nozione di pregiudizialità molto ampia, che esorbita dai confini della “pregiudizialità tecnica”.

Si deve ancora precisare, per compiutezza di analisi, che, in tema di “pregiudizialità tecnica”, la ricostruzione operata da Edoardo Garbagnati si è resa necessaria a causa della differenziata terminologia utilizzata dal legislatore in tema di questioni pregiudiziali: il codice di procedura civile usa, infatti, le espressioni “questione pregiudiziale”, “questioni pregiudiziali” e “questioni pregiudiziali attinenti al processo” negli artt. 34, e 187, comma 3, e 276, comma 2, e 279, comma 2, e 420, comma 4; fa riferimento, invece, alle “questioni

questione penale rispetto alla pronuncia civile, ma pure le ipotesi di pura e semplice "comunanza" di fatti oggetto dell'accertamento civile e dell'accertamento penale. In altri termini, integravano il requisito della influenza del giudizio penale sul giudizio civile non solo i casi in cui l'accoglimento della domanda civile dipendeva dall'esistenza o inesistenza del reato – ossia i casi di pregiudizialità penale tecnicamente intesa¹¹ –, ma anche le ipotesi in cui

preliminari di merito” e alle “questioni di merito avente carattere preliminare” negli artt. 279, comma 2, e 187, comma 2. Di fronte ad una tale eterogeneità lessicale si è allora cercato di verificare la possibilità di costruire un concetto unitario di questione pregiudiziale o preliminare e, ad ogni modo, di individuare l’esatto significato di ciascuna delle diverse espressioni usate dal legislatore. A tale proposito si deve rilevare che diverse sono state le ricostruzioni, oltre a quella del Garbagnati, prospettate dalla dottrina. Alcuni hanno ritenuto di potere definire “pregiudiziale” ogni questione potenzialmente idonea a definire il giudizio ed hanno, così, raggruppato in questa unica ed ampia categoria concettuale tutte le questioni qualificate dal legislatore come “pregiudiziali”, o “preliminari”, considerandole soggette ad una disciplina unitaria, sotto il profilo di una eventuale rimessione anticipata delle parti al collegio e di una potenziale decisione di tali questioni con sentenza non definitiva: in tal senso, si faccia riferimento a V. DENTI, voce *Questioni pregiudiziali (Diritto processuale civile)*, in *Noviss. dig. it.*, vol. XIV, Torino, 1968, pp. 675-678; a C. FERRI, *Profili dell'accertamento costitutivo*, Padova, 1970, pp. 128 ss.; a M. TARUFFO, “*Collateral estoppel*” e *giudicato sulle questioni*, in *Riv. dir. proc.*, Padova, 1972, pp. 284 ss., ed ancora a V. DENTI, voce *Questioni pregiudiziali*, in *Dig. disc. priv.* IV^a ed., vol. XVI, Torino, 1997, pp. 158-162. Altri Autori, invece, hanno costruito la categoria delle “questioni preliminari”, includendovi le questioni preliminari di merito e le questioni pregiudiziali attinenti al processo, ed hanno contrapposto a tale categoria la ulteriore categoria delle “questioni pregiudiziali in senso tecnico”, costituita dalle sole questioni pregiudiziali di cui all’art. 34 c.p.c.: così, in particolare, E. T. LIEBMAN, *Figure e forme della rimessione della causa al collegio*, in *Riv. dir. proc.*, Padova, 1951, pp. 299 ss. . Altra parte della dottrina, poi, ha qualificato come “preliminari”, ai sensi dell’art. 187 c.p.c., tutte le questioni pregiudiziali di merito – e si veda, in questa direzione, E. FAZZALARI, *Istituzioni di diritto processuale*, Padova, 1975, p. 53 – od all’opposto ha definito “questioni pregiudiziali di merito” le questioni preliminari di cui all’art. 187, comma 2, c.p.c. – e si consulti, in tal senso, E. REDENTI, *Diritto processuale civile*, II, Milano, 1953, pp. 195 ss. . Secondo alcuni Autori, infine, si deve distinguere tra “pregiudizialità propria”, disciplinata dall’art. 34 c.p.c., e “pregiudizialità impropria”, comprendente le questioni pregiudiziali di rito e le questioni preliminari di merito: così, su tutti, si veda A. LEVONI, *La pregiudizialità nel processo arbitrale*, Torino, 1975, pp. 51 ss. . Ad ogni modo, per una panoramica generale sulle diverse teorie in tema di questioni pregiudiziali e preliminari si faccia riferimento ad A. ATTARDI, *In tema di questioni pregiudiziali e giudicato*, in *Studi in memoria di E. Guicciardi*, Padova, 1975, pp. 185 ss. . Considerazioni interessanti a livello sistematico sul tema si rinvengono anche in un risalente scritto del Caliendo, e più precisamente in L. CALIENDO, *A proposito delle questioni pregiudiziali nel processo civile*, in *Riv. dir. proc. civ.*, Padova, 1924, II, pp. 124 e ss.

¹¹ Si pensi alla domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, avanzata ai sensi dell’art. 3, n. 1, l. 1° dicembre 1970, così come modificata ad opera della l. 6 marzo 1987, n. 74, per essere stato uno dei coniugi, dopo la celebrazione del matrimonio, condannato con sentenza passata in giudicato, anche per fatti commessi in precedenza al matrimonio, ad una delle pene previste o per uno dei reati previsti dall’art. 3

la controversia civile aveva semplicemente ad oggetto l'accertamento degli stessi fatti oggetto altresì di cognizione penale, pur non essendo la qualificazione di essi come reato rilevante per la pronuncia civile, che quindi tecnicamente non "dipendeva" dal giudizio penale. Una tale ricostruzione interpretativa era fondata sul combinato disposto degli artt. 3 c.p.p. del 1930 e 295 c.p.c. del 1940 nella sua formulazione originaria: quest'ultima disposizione in particolare, operando una distinzione concettuale¹² tra le ipotesi di sospensione necessaria del processo civile "nel caso previsto dall'art. 3 del codice di procedura penale" – il quale articolo prescriveva la sospensione necessaria del processo civile nell'ipotesi in cui la cognizione di un reato semplicemente "influisse" sulla definizione della controversia civile – e i casi di sospensione necessaria del processo civile per pregiudizialità civile o amministrativa tecnicamente intesa, lasciava intendere che la categoria concettuale della pregiudizialità tecnica non coincidesse con quella della "influenza" del processo penale su quello civile di cui all'art. 3 c.p.p. del 1930, i confini della quale ultima apparivano più labili e meno stringenti. E la sospensione del processo civile doveva essere disposta, in base alle sopra richiamate disposizioni, tanto in caso di pregiudizialità penale tecnicamente intesa, tanto nelle ipotesi in cui vi fosse semplicemente una generica "influenza" del processo penale sul processo civile. Per considerare sussistente il requisito della "influenza" del processo penale sul processo civile – cosa che avrebbe comportato la sospensione necessaria di quest'ultimo – si riteneva fosse sufficiente che la controversia civile avesse ad oggetto l'accertamento degli stessi fatti

medesimo: l'accertamento del reato è, in tali casi, pregiudiziale rispetto all'accoglimento della domanda civile. O si pensi, ancora, alla domanda di nullità del matrimonio per impedimento a contrarre matrimonio, di cui all'art. 88, comma 1, c.c., dovuto a condanna penale pronunciata nei confronti di un soggetto per omicidio consumato o tentato nei confronti del coniuge del nubendo: la sentenza di condanna penale per omicidio consumato o tentato costituisce, in questa ipotesi, il necessario antecedente logico-giuridico per l'accoglimento della domanda di nullità del matrimonio. In proposito si faccia riferimento a M. A. ZUMPANO, *Rapporti tra processo civile e processo penale*, Torino, 2000, pp. 6-7.

¹² Si deve peraltro precisare – come già si è avuto modo di evidenziare nel Capitolo Primo, Paragrafo § 2., 2., alla nota 67 – che non tutti i commentatori erano concordi nel ritenere che la distinzione concettuale di cui si fa menzione nel testo vi fosse. Non ravvisavano differenziazioni di sorta S. SATTA, *Diritto processuale civile*, Padova, 1953, p. 252, ed ancora S. SATTA, *Commentario al codice di procedura civile*, II, 1, Milano, 1960, p. 390, e C. CALVOSA, *Sospensione del processo civile*, in *Nuovo dig. it.*, Torino, 1966, p. 961. Ritenevano, al contrario, che una distinzione tra pregiudizialità-influenza penale e pregiudizialità civile e amministrativa tecnicamente intesa vi fosse V. ANDRIOLI, *Commento al codice di procedura civile*, II, Napoli, 1957, p. 305, e V. ANSELMINI BLAAS, *Un corollario aberrante dell'interpretazione restrittiva dell'art. 295 c.p.c.*, in *Giur. it.*, I, 1, Torino, 1960, p. 554. L'interpretazione di questi ultimi Autori finì con il prevalere.

sottoposti alla cognizione penale¹³, non occorrendo, invece, necessariamente che la qualificazione di detti fatti come reato fosse un indispensabile antecedente logico della pronuncia civile tale da far sì che il processo civile dipendesse, in senso tecnico, dal processo penale. La sospensione del processo civile si doveva, dunque, avere ogniqualvolta i due giudizi, penale e civile, contemporaneamente pendenti, avessero ad oggetto, totalmente o parzialmente, i medesimi fatti e la pronuncia penale fosse potenzialmente idonea a fare stato nel giudizio civile. Tra l'altro, una tale nozione ampia ed atecnica di pregiudizialità penale, presupposto della sospensione del giudizio civile, operava tanto per i giudizi civili non risarcitori, regolati dall'art. 3 c.p.p. del 1930, tanto per i processi civili di danno, con riferimento ai quali l'influenza sul giudizio civile del processo penale in cui veniva accertato il fatto di reato che aveva cagionato il danno era praticamente *in re ipsa* e per i quali, ad ogni modo, l'art. 24 c.p.p. del 1930, disciplinante tale categoria di giudizi, richiamava l'art. 3 c.p.p. del 1930 e dunque l'ampio concetto stesso di "influenza" dell'accertamento penale sul giudizio civile.

Nel quadro normativo sopra descritto, la sospensione del processo civile per pregiudizialità penale finiva per essere disposta praticamente sempre, ogniqualvolta venissero in rilievo delle interferenze di qualsivoglia natura tra processo civile e processo penale: ciò sia

¹³ Tra l'altro bisogna evidenziare che, coordinando le disposizioni del codice Rocco in tema di sospensione del processo civile per influenza di un processo penale (artt. 3 e 24 c.p.p. del 1930) con quelle che sancivano l'efficacia estensiva del giudicato penale anche nel processo civile (in particolare l'art. 28 c.p.p. del 1930), la dottrina prevalente aveva ritenuto che la sospensione del processo civile dovesse essere disposta non solo quando a venire in rilievo nel processo civile fosse il fatto addebitato all'imputato qualificato come reato nel giudizio penale (fosse esso stato considerato o meno come un necessario antecedente logico della pronuncia civile), ma anche allorché il giudice civile avesse dovuto conoscere dei semplici fatti secondari accertati dal giudice penale per emettere la propria pronuncia. Un tanto veniva evinto dalla circostanza che l'art. 28 c.p.p. del 1930 – disposizione di chiusura ritenuta applicabile tanto ai giudizi civili non di danno tanto a quelli risarcitori – prescriveva che la pronuncia penale irrevocabile avesse autorità di cosa giudicata nel giudizio civile quando in quest'ultimo si stesse discutendo di un diritto il cui riconoscimento dipendesse dall'accertamento "*dei fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale*": ciò significava in sostanza che il vincolo per il giudice civile derivante dalla pronuncia penale irrevocabile sarebbe dovuto cadere non solo sui fatti che integravano l'imputazione, ma pure su tutti gli altri fatti che il giudice penale avesse accertato al fine di emettere la propria pronuncia e che costituissero il fondamento del diritto controverso. Da qui discendeva, per la dottrina maggioritaria, la necessità di sospendere il processo civile non solo nelle ipotesi di rilevanza nel processo civile del fatto di reato così come accertato dal giudice penale, ma anche semplicemente nei casi in cui nel giudizio civile fossero venuti in rilievo, ai fini del riconoscimento del diritto controverso, dei fatti secondari accertati dal giudice penale per giungere alla propria decisione. Per approfondimenti in proposito si veda S. CHIARLONI, *In tema di rapporti fra giudicato penale e civile*, in *Riv. dir. proc.*, Padova, 1971, pp. 205 ss.

perché il giudice civile era incline, per le susedite ragioni, ad attendere che il processo penale influente avesse inizio per potere così sospendere il procedimento civile innanzi a lui pendente, sia perché il concetto stesso di "influenza" del processo penale sul processo civile era interpretato in modo largamente estensivo.

2. La pregiudizialità penale nei processi civili per il risarcimento del danno e per le restituzioni: le residue ipotesi di sospensione necessaria del processo civile nel nuovo sistema delineato dall'art. 75 c.p.p. del 1988.

Con l'entrata in vigore del codice di procedura penale del 1988 l'antica concezione inquisitoria, che aveva elevato il processo penale a mezzo di acquisizione di verità effettive destinate ad imporsi in qualunque sede, anche extrapenale, ed in qualunque tempo, è stata abbandonata ed è stato adottato, al contrario, un sistema essenzialmente accusatorio, fondato sulla rigorosa parità delle parti nel processo, dotate dei medesimi poteri, e sul principio della formazione della prova in contraddittorio, limitando di molto il potere del giudice di assumere d'ufficio mezzi di prova¹⁴. Il carattere accusatorio del nuovo sistema processuale ha reso evidente come il processo penale non sia più considerato esclusivo *theatrum veritatis ac iustitiae*, accentuandone invece la relatività degli esiti, che ora dipendono in gran parte dalle iniziative assunte dalle parti, e ciò ha determinato il venire in essere di un nuovo modo di intendere i rapporti tra giudizio civile e giudizio penale. Non essendo più, infatti, il processo penale il luogo di formazione di verità incontrovertibili incombenti sull'intero universo processuale, da un lato è stato parzialmente limitato dal legislatore il vincolo sui giudizi extrapenali derivante dal giudicato penale¹⁵, cosicché oggi "*la verità processuale accertata in sentenza è destinata a valere, in via di principio, soltanto nei confronti dei soggetti che hanno partecipato al processo penale e che, con le loro iniziative [...] hanno contribuito a tale accertamento ponendo le premesse della decisione*"¹⁶, con le disposizioni sull'efficacia

¹⁴ Conferma di tale limitazione è data dalla disposizione di cui all'art. 507 c.p.p., che consente al giudice penale di disporre d'ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova solo nei casi in cui "*risulta assolutamente necessario*".

¹⁵ Sul punto si veda A. GHIARA, *Artt. 651-652*, in M. CHIAVARIO (coordinato da), *Commento al nuovo codice di procedura penale*, vol. VI, Torino, 1991, p. 444.

¹⁶ Così R. GIOVAGNOLI, *La «pregiudizialità» penale nei processi civili*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, Milano, 1998, p. 511.

extrapenale del giudicato penale da considerarsi come derogatorie rispetto al sistema e dunque suscettibili di una interpretazione restrittiva¹⁷; dall'altro lato, non avendo più l'accertamento penale valore universale, è venuta meno la necessità del raccordo dinamico tra giudizio penale e giudizio civile ed è quindi stato eliminato "lo strumento della sospensione necessaria del giudizio civile che, vigente il codice abrogato, consentiva di attuare la prevalenza del processo penale"¹⁸ costringendo il giudice civile ad attenderne gli esiti.

Gli antichi principi dell'unità della giurisdizione e della preminenza del giudizio penale su quello civile sono così stati sostituiti¹⁹ da nuovi capisaldi concettuali che individuano nell'autonomia delle "giurisdizioni" e nella indipendenza del processo civile da quello penale le fondamenta dell'intero sistema processuale²⁰.

¹⁷ In proposito è stato rilevato che "la sostituzione della locuzione "efficacia" alla precedente "autorità" manifesta il ripudio della assolutezza del vincolo", dal che emergerebbe il carattere derogatorio rispetto ai principi del nuovo sistema processuale delle disposizioni che prevedono l'estensione dell'efficacia del giudicato penale anche al di fuori dei confini del processo penale: in questo senso si faccia riferimento ad A. GHIARA, *Artt. 651-652*, in M. CHIAVARIO (coordinato da), *Commento al nuovo codice di procedura penale*, vol. VI, Torino, 1991, p. 444.

¹⁸ Queste le parole usate da R. GIOVAGNOLI, *La «pregiudizialità» penale nei processi civili*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, Milano, 1998, p. 511.

¹⁹ Bisogna, però, avvertire fin da subito che parte della dottrina ritiene che tale sostituzione non sia stata attuata in modo completo, poiché se da un lato il legislatore pare avere riposto i principi e i valori che fondavano il sistema previgente, dall'altro lato essi sembrano riemergere sol considerando che le disposizioni che ne costituivano il coerente svolgimento a livello positivo – ed in particolare quelle che prescrivono l'efficacia estensiva del giudicato penale anche in sede extrapenale – non sono state totalmente espunte dal sistema, ritrovandosi negli artt. 651-654 c.p.p.: in questo senso si vedano R. POLI, *Sull'efficacia della sentenza penale nel giudizio civile*, in *Riv. dir. proc.*, Padova, 1993, p. 524; C. GRAZIOSI, *Osservazioni sulla nuova disciplina della pregiudizialità penale al processo civile*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, Milano, 1992, pp. 420 ss. . D'altra parte, se è vero che le disposizioni sul vincolo derivante dal giudicato penale in sede extrapenale non sono state totalmente eliminate, si deve altresì evidenziare, per stemperare l'incisività della critica mossa da quella parte della dottrina, che "i principi del processo accusatorio [...] impongono di ravvisare nell'efficacia vincolante del giudicato in atri giudizi un fenomeno assolutamente marginale, da giustificare solo in vista di una sua ineluttabile necessità": così si legge, con formula – a dire il vero – non propriamente adamantina, nella *Relazione al Progetto preliminare e al testo definitivo del codice di procedura penale*, in G.U. 24 ottobre 1988, n. 250 – Suppl. Ord. n. 93, p. 33.

²⁰ L'aderenza del codice di procedura penale del 1988 a questi nuovi principi è evidenziata nella *Relazione al Progetto preliminare e al testo definitivo del codice di procedura penale*, in G.U. 24 ottobre 1988, n. 250 – Suppl. Ord. n. 93, p. 172, nella quale si legge, in riferimento all'art. 75 c.p.p., che il nuovo codice di rito "ha seguito il preciso intento, desumibile da numerosi suoi precetti, di favorire [...] la linea della separazione del giudizio civile dal giudizio penale: una linea che, se può in effetti prestarsi alla critica di non essere aderente al

Sul piano positivo, tali scelte di fondo si sono tradotte innanzi tutto nella previsione, in materia di rapporti tra azione civile risarcitoria e azione penale, della disciplina di cui all'art. 75 c.p.p. che, abolendo la regola della sospensione necessaria del processo civile di danno sino all'esito del giudizio penale, consente, salvo alcune limitate eccezioni, la prosecuzione del primo in piena autonomia rispetto al secondo²¹. D'altra parte, la mancata riproduzione nel nuovo codice di una disposizione come quella di cui all'art. 3 c.p.p. del 1930 – che, come è stato più volte ricordato, prevedeva la sospensione di un qualunque giudizio civile o amministrativo ogni qual volta nel corso del procedimento fossero emersi fatti concretanti gli estremi di un reato e l'azione penale fosse stata promossa – ha avvallato la posizione di coloro i quali ritengono che nel nuovo sistema processuale l'indipendenza del giudizio civile da quello penale sia sancita in termini generali, e non solamente con riferimento ai processi civili, disciplinati appunto dall'art. 75 c.p.p., aventi ad oggetto il risarcimento del danno derivante da reato²².

Venendo ora all'analisi nel dettaglio dell'art. 75 c.p.p., giova anzitutto premettere che tale articolo – ed in particolare la disposizione di cui al comma 3 – è l'unico, in tutto il testo del nuovo codice di rito, ad incidere sulla fase dinamica dei rapporti tra processo civile e processo penale²³, ossia sulla fase in cui i giudizi sono contemporaneamente pendenti, e

*principio dell'unità della giurisdizione (principio, peraltro, da considerare non di rilevanza costituzionale, come la Corte ha avuto occasione di statuire [...]), ha il vantaggio di attuare la massima semplificazione nello svolgimento del processo, secondo la regola indicata nella direttiva 1 della legge-delega". In proposito è stato anche rilevato che "il legislatore del 1988, recependo le critiche mosse dalla dottrina [...] alla regolamentazione dei rapporti [...] così come contemplata nel codice di rito del 1930, ha sancito il principio della autonomia del giudizio civile dal giudizio penale ed ha abbandonato quello dell'unità della giurisdizione": così G. TRISORIO LIUZZI, *Disposizioni in tema di rapporti tra processo penale e processo civile nel nuovo codice di procedura penale*, in *Le nuove leggi civ. comm.*, Padova, 1990, p. 890.*

²¹ Sul punto si veda A. GHIARA, *Artt. 651-652*, in M. CHIAVARIO (coordinato da), *Commento al nuovo codice di procedura penale*, vol. VI, Torino, 1991, p. 444.

²² Per una analisi di tale posizione si veda G. TRISORIO LIUZZI, *Disposizioni in tema di rapporti tra processo penale e processo civile nel nuovo codice di procedura penale*, in *Le nuove leggi civ. comm.*, Padova, 1990, p. 889.

²³ Non pare, infatti, di potere rinvenire l'esistenza di altri articoli del codice di rito penale che, in relazione ai rapporti tra processo penale e processo civile, si occupino del fenomeno sospensivo, al di fuori dell'art. 75 c.p.p. che disciplina le ipotesi residuali di sospensione dei giudizi civili risarcitori. Più precisamente, giova evidenziare che nessuna disposizione stabilisce espressamente ipotesi sospensive del processo civile che abbia ad oggetto pretese di natura non risarcitoria e restitutoria al fine di attuarne un coordinamento preventivo ad un giudizio penale influente. Nonostante in dottrina esistano sul punto opinioni discordanti, delle quali si darà ampiamente conto più sotto nel testo, sembra di potere affermare che la sospensione del giudizio civile non di danno in attesa

riguarda esclusivamente i giudizi civili di danno²⁴. Tale disposizione non predispone, però, uno strumento di raccordo di carattere generale volto ad assicurare in via preventiva il coordinamento degli esiti del giudizio civile alle ricostruzioni effettuate in sede penale, ma si limita a prevedere che il processo civile di danno deve essere sospeso in attesa della formazione del giudicato penale vincolante solamente in due ipotesi residuali tassative, ossia precisamente se l'iniziativa in sede civile viene presa dopo che via sia già stata la costituzione di parte civile nel processo penale ovvero dopo che sia stata pronunciata la sentenza penale di primo grado²⁵.

della definizione del processo penale influente non possa argomentarsi – come pure taluni hanno ritenuto di poter fare – dall'art. 211 disp. att. c.p.p., che, rubricato "*Rapporti tra azione civile e azione penale*", enuncia: "*Salvo quanto disposto dall'art. 75 comma 2 del codice, quando disposizioni di legge prevedono la sospensione necessaria del processo civile o amministrativo a causa della pendenza di un processo penale, il processo civile o amministrativo è sospeso fino alla definizione del processo penale se questo può dare luogo a una sentenza che abbia efficacia di giudicato nell'altro processo e se è già stata esercitata l'azione penale*". Dall'analisi letterale dell'art. 211 disp. att. c.p.p., infatti, si evince che tale disposizione "*lungi dal prevedere una autonoma ipotesi di sospensione del processo civile, rinvia alle norme che già sanciscono la sospensione*": di questo avviso è G. TRISORIO LIUZZI, *Disposizioni in tema di rapporti tra processo penale e processo civile nel nuovo codice di procedura penale*, in *Le nuove leggi civ. comm.*, Padova, 1990, p. 891. Inoltre, la sospensione in termini generali del processo civile in caso di pendenza di un processo penale influente non può nemmeno evincersi dall'art. 295 c.p.c. che, se nella formulazione originaria contenuta nel codice di rito civile del 1940, rinviava all'art. 3 c.p.p. del 1930, che prevedeva la sospensione del processo civile per "pregiudizialità" penale, a seguito della riforma attuata con la l. 26 novembre 1990, n. 353 non fa più, invece, alcun riferimento al contenuto dell'antico art. 3 c.p.p. del 1930, nel frattempo è stato abrogato. Del tema, comunque, ci si occuperà diffusamente nel prosieguo del testo.

²⁴ L'art. 75 c.p.p. è, infatti, collocato nel Titolo V del codice di rito penale – titolo riguardante "*Parte civile, responsabile civile e civilmente obbligato per la pena pecuniaria*" e disciplinante l'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno di cui all'art. 185 c.p. – e, rubricato "*Rapporti tra azione civile e azione penale*", prevede che: "*1. L'azione civile proposta davanti al giudice civile può essere trasferita nel processo penale fino a quando in sede civile non sia stata pronunciata sentenza di merito anche non passata in giudicato. L'esercizio di tale facoltà comporta rinuncia agli atti del giudizio; il giudice penale provvede anche sulle spese del procedimento civile. 2. L'azione civile prosegue in sede civile se non è trasferita nel processo penale o è stata iniziata quando non è più ammessa la costituzione di parte civile. 3. Se l'azione è proposta in sede civile nei confronti dell'imputato dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado, il processo civile è sospeso fino alla pronuncia della sentenza penale non più soggetta a impugnazione, salve le eccezioni previste dalla legge*".

²⁵ In proposito si faccia riferimento a F. CAPRIOLI-D. VICOLI, *Procedura penale dell'esecuzione*, Torino, 2010, pp. 110 ss., in cui si dà conto delle finalità – che saranno esplicitate nel prosieguo del testo – perseguite dal legislatore attraverso la predisposizione di una tale disciplina.

Più precisamente, il sistema delineato dall'art. 75 c.p.p. prevede che il danneggiato da un reato abbia a disposizione due percorsi paritari per far valere i propri diritti: esercitare la pretesa civilistica in *sedes propria*²⁶ oppure far valere il proprio diritto al risarcimento dei danni e alle restituzioni nell'ambito del processo penale attraverso la costituzione di parte civile²⁷.

Se l'azione di danno viene esercitata sin dall'inizio in sede civile, l'ordinamento ne assicura, attraverso la disposizione di cui all'art. 75, comma 2, c.p.p., l'autonomia dal giudizio penale – ciò che comporta la prosecuzione dell'azione civile in sede propria, senza che vi sia la necessità di attendere gli esiti del processo penale – a patto però che tale azione di danno non venga poi trasferita in sede penale²⁸. Il danneggiato ha, infatti, la facoltà di trasferire l'azione civile, in precedenza esercitata nella *sedes propria*, davanti al giudice penale, facoltà subordinata a due condizioni, ossia che sull'azione civile non sia già stata pronunciata in sede civile sentenza di merito anche non passata in giudicato²⁹ (art. 75, comma 1, c.p.p.³⁰) e che la

²⁶ Si deve precisare che il far valere le proprie pretese in sede civile è l'unica strada percorribile nel caso in cui l'autore del reato sia un minorenne, non essendo possibile in questo caso costituirsi parte civile nel processo penale in cui sia imputato un minorenne. Il d.p.r. 22 settembre 1988, n. 448, recante "*Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni*", dispone, infatti, all'art. 10 che: "*1. Nel procedimento penale davanti al tribunale per i minorenni non è ammesso l'esercizio dell'azione civile per le restituzioni e il risarcimento del danno cagionato dal reato. 2. La sentenza penale non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile per le restituzioni e il risarcimento del danno cagionato dal reato. 3. Non può essere riconosciuta la sentenza penale straniera per conseguire le restituzioni o il risarcimento del danno*". La delicatezza degli interessi in gioco, allorquando si disquisisca della libertà personale di un minorenne, impone che dal processo penale sia espunta la pretesa civilistica della parte civile, la quale, operando in qualche modo in sinergia con la pubblica accusa, finirebbe con l'appesantire il processo penale imponendo probabilmente il dispiego di attività processuale difensiva ulteriore nell'interesse del minore.

²⁷ A dire il vero il danneggiato da un reato può avvalersi pure di una terza via per far valere i propri diritti, ossia quella di rimanere inizialmente inerte senza attivarsi né in sede penale né in sede civile per poi, una volta conclusa la vicenda penale, agire in sede civile invocando, ai sensi dell'art. 651 c.p.p., gli effetti a lui favorevoli del giudicato penale di condanna pronunciato nei confronti del condannato citato o intervenuto nel processo penale. Qualora, invece, il processo penale si sia concluso con una assoluzione dell'imputato, in un successivo giudizio civile il danneggiato sarà vincolato, a norma dell'art. 652 c.p.p., alla pronuncia di assoluzione, anche se non ha partecipato al giudizio civile, purché sia stato posto in condizione di parteciparvi. Di queste eventualità si darà conto diffusamente nel Capitolo Quarto.

²⁸ L'art. 75, comma 2, c.p.p. stabilisce, infatti, che: "*L'azione civile prosegue in sede civile se non è trasferita nel processo penale [...]*".

²⁹ Come si è già avuto modo di sottolineare nel Capitolo Primo, alla nota 117, la *ratio* del divieto di trasferire la domanda civile dal processo civile al processo penale dopo che sull'azione civile sia già stata pronunciata sentenza di merito è da rinvenirsi, secondo certa dottrina, nella opportunità di evitare che la stessa azione penale

costituzione di parte civile nel processo penale sia ancora ammessa in base alle regole temporali stabilite dagli artt. 78 e 79 c.p.p.³¹. Ma se il danneggiato opta per il trasferimento dell'azione civile dalla sua sede propria al processo penale, tale scelta comporta, secondo il disposto dell'art. 75, comma 1, c.p.p., la rinuncia dell'attore agli atti del giudizio civile – ciò che dovrebbe determinare il venire in essere del meccanismo previsto dall'art. 306 c.p.c.³² che conduce alla estinzione del giudizio – e sarà il giudice penale, investito anche della domanda civile, a pronunciare sull'*an* e sul *quantum debeatur* e a provvedere anche sulle spese del

e l'esito del processo penale per quanto concerne la valutazione di sussistenza della penale responsabilità dell'imputato possano essere in qualche modo influenzati da una decisione che, ancorché non ancora passata in giudicato e sebbene resa per altri fini, ossia quelli civilistici, ha comunque già valutato il merito. Si fa, inoltre, rilevare che il summenzionato divieto avrebbe il proprio fondamento nella necessità di evitare che un'unica controversia possa essere oggetto di pronunce contraddittorie. Per questi rilievi si veda G. ICHINO, in E. AMODIO-O. DOMINIONI, *Commentario del nuovo codice di procedura penale*, vol. I, Milano, 1989, p. 450. Secondo altro Autore, a tali considerazioni dovrebbe aggiungersene un'altra, mettendosi in evidenza come il divieto in discorso si spiegherebbe "*con principi di economia processuale (si vuole evitare che l'attività giurisdizionale civile già pervenuta ad uno stadio avanzato vada spreca) e sul principio factum infectum fieri nequit: non si può porre nel nulla una sentenza già emanata, ancorché non passata in giudicato, ma suscettibile di divenirlo*": così A. CHILIBERTI, *Azione civile e nuovo processo penale*, Milano, (2^a ed.) 2006, p. 291.

³⁰ Dispone, infatti, l'art. 75, comma 1, c.p.p.: "*L'azione civile proposta davanti al giudice civile può essere trasferita nel processo penale fino a quando in sede civile non sia stata pronunciata sentenza di merito anche non passata in giudicato. L'esercizio di tale facoltà comporta rinuncia agli atti del giudizio; il giudice penale provvede anche sulle spese del procedimento civile*".

³¹ Mentre l'art. 78 c.p.p. indica quali sono le formalità da rispettare per costituirsi parte civile nel processo penale, l'art. 79 c.p.p. prescrive espressamente il termine ultimo per la costituzione tempestiva di parte civile nel giudizio penale, statuendo che: "*1. La costituzione di parte civile può avvenire per l'udienza preliminare e, successivamente, fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall'art. 484. 2. Il termine previsto dal comma 1 è stabilito a pena di decadenza. 3. Se la costituzione avviene dopo la scadenza del termine previsto dall'art. 468 comma 1, la parte civile non può avvalersi della facoltà di presentare le liste dei testimoni, periti o consulenti tecnici*". In proposito si veda L. CREMONESI, *Pregiudizialità e rapporti tra processo penale e processo civile*, in *Giust. pen.*, III, Roma, 1993, p. 590.

³² Su tale aspetto ci si soffermerà diffusamente nel Capitolo Terzo. Secondo l'art. 306 c.p.c., rubricato "*Rinuncia agli atti del giudizio*", "*1. Il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero aver interesse alla prosecuzione. L'accettazione non è efficace se contiene riserve o condizioni. 2. Le dichiarazioni di rinuncia e di accettazione sono fatte dalle parti o da loro procuratori speciali, verbalmente all'udienza o con atti sottoscritti e notificati alle altre parti. 3. Il giudice, se la rinuncia e l'accettazione sono regolari, dichiara l'estinzione del processo. 4. Il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro. La liquidazione delle spese è fatta dal giudice istruttore con ordinanza non impugnabile*".

procedimento civile a norma dell'art. 541 c.p.p.³³. Se, al contrario, il danneggiato non trasferisce l'azione di danno in sede penale, il processo civile prosegue indipendentemente dal processo penale.

Oltre che nell'ipotesi in cui l'azione civile, iniziata in sede propria, non sia trasferita in sede penale, l'autonomia del giudizio civile dal processo penale è garantita pure quando, pendendo contemporaneamente un processo penale potenzialmente idoneo a far radicare in esso l'azione civile di danno, quest'ultima sia esercitata invece in sede civile quando nel processo penale non è più ammessa la costituzione di parte civile: anche in tal caso il processo civile seguirà il proprio corso, non essendo influenzato dal processo penale in cui la costituzione di parte civile non vi è stata perché non più ammessa (art. 75, comma 2, c.p.p.)³⁴.

Come più sopra ricordato, il sistema delineato dal codice di procedura penale del 1988 prevede che il danneggiato da un reato, accanto alla possibilità di far valere le proprie pretese civilistiche fin dall'inizio nell'ambito del giudizio civile, possa anche decidere di far valere il proprio diritto al risarcimento dei danni e alle restituzioni in un processo penale attraverso la costituzione di parte civile. Qualora il danneggiato opti per un tale percorso, costituendosi parte civile nel giudizio penale, l'ordinamento non esclude che tale scelta iniziale possa essere modificata e consente pertanto a tale soggetto di trasferire l'azione civile, inizialmente esercitata fuori *sedes* propria, dal processo penale al processo civile. Ma tale trasferimento non è privo di conseguenze, in quanto il successivo esercizio dell'azione civile davanti al giudice civile comporta, da un lato, ai sensi dell'art. 82, comma 2, c.p.p., la revoca della costituzione di parte civile nel processo penale³⁵ e, dall'altro lato, determina la sospensione

³³ L'art. 541 c.p.p., recante la rubrica "*Condanna alle spese relative all'azione civile*", enuncia: "*1. Con la sentenza che accoglie la domanda di restituzione o di risarcimento del danno, il giudice condanna l'imputato e il responsabile civile in solido al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, salvo che ritenga di disporre, per giusti motivi, la compensazione totale o parziale. 2. Con la sentenza che rigetta la domanda indicata nel comma 1 o che assolve l'imputato per cause diverse dal difetto di imputabilità, il giudice, se ne è fatta richiesta, condanna la parte civile alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'imputato e dal responsabile civile per effetto dell'azione civile, sempre che non ricorrano giustificati motivi per la compensazione totale o parziale. Se vi è colpa grave, può inoltre condannarla al risarcimento dei danni causati all'imputato o al responsabile civile*".

³⁴ Secondo l'art. 75, comma 2, c.p.p., infatti, "*L'azione civile prosegue in sede civile se [...] è stata iniziata quando non è più ammessa la costituzione di parte civile*".

³⁵ L'art. 82 c.p.p., rubricato "*Revoca della costituzione di parte civile*", dispone: "*1. La costituzione di parte civile può essere revocata in ogni stato e grado del procedimento con dichiarazione fatta personalmente dalla parte o da un suo procuratore speciale in udienza ovvero con atto scritto depositato nella cancelleria del giudice e notificato alle altre parti. 2. La costituzione si intende revocata se la parte civile non presenta le conclusioni a*

del giudizio civile, in attesa delle statuizioni della giustizia penale, a norma di quanto dispone l'art. 75, comma 3, c.p.p.³⁶. E' questa una delle due ipotesi sospensive del processo civile, le cui sorti dipenderanno dall'esito del processo penale, che è stata mantenuta nel nuovo sistema disegnato dal legislatore del 1988.

Occorre a questo punto chiedersi quale sia la *ratio* della previsione della sospensione necessaria del processo civile nel caso in cui il danneggiato da un reato decida di attuare il "*recursus*"³⁷ dalla sede penale a quella civile. Più precisamente, bisogna verificare se tale ipotesi sospensiva rappresenti "*una residua manifestazione del principio c.d. di prevalenza della giustizia penale*"³⁸, essendo lo scopo ultimo della disposizione quello di realizzare un coordinamento preventivo tra pronunce civile e penale in vista degli effetti previsti dagli artt. 651-652 c.p.p., o se, invece, la previsione di cui all'art. 75, comma 3, c.p.p. risponda a finalità del tutto diverse.

In dottrina è stato rilevato che la sospensione del processo civile "*non pare del tutto esaurivamente giustificata, in un sistema proclamato ripetutamente separatista e in buona parte davvero tale, dal richiamo [...] al coordinamento dei giudicati*"³⁹ e che l'ipotesi sospensiva in discorso sarebbe "*in stridente contrasto con quegli intenti di separazione e autonomia delle giurisdizioni [...] sovente dichiarati dai compilatori del codice*"⁴⁰. In effetti, pare difficile poter ritenere che il legislatore del 1988 abbia rinunciato al coordinamento preventivo in via generale tra processo civile e processo penale – prevedendo all'art. 75, comma 2, c.p.p. che anche in caso di contemporanea pendenza del processo penale "*l'azione*

norma dell'art. 523 ovvero se promuove l'azione davanti al giudice civile. 3. Avvenuta la revoca della costituzione a norma dei commi 1 e 2, il giudice penale non può conoscere delle spese e dei danni che l'intervento della parte civile ha cagionato all'imputato e al responsabile civile. L'azione relativa può essere proposta davanti al giudice civile. 4. La revoca non preclude il successivo esercizio dell'azione in sede civile".

³⁶ L'art. 75, comma 3, c.p.p. statuisce: "*Se l'azione è proposta in sede civile nei confronti dell'imputato dopo la costituzione di parte civile nel processo penale [...], il processo civile è sospeso fino alla pronuncia della sentenza penale non più soggetta a impugnazione, salve le eccezioni previste dalla legge".*

³⁷ Questa l'espressione utilizzata da Chiara Graziosi in C. GRAZIOSI, *Osservazioni sulla nuova disciplina della pregiudizialità penale al processo civile*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, Milano, 1992, p. 409.

³⁸ In tal senso F. TOMMASEO, *Giurisdizione civile e giurisdizione penale*, in *Studi in onore di Luigi Montesano*, vol. I, Padova, 1997, p. 277. In proposito si faccia riferimento anche a F. BRIZIO, *Revoca della costituzione di parte civile: dubbi sulla costituzionalità del nuovo regime*, in *Cass. pen.*, Milano, 1990, p. 1415.

³⁹ Così C. GRAZIOSI, *Osservazioni sulla nuova disciplina della pregiudizialità penale al processo civile*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, Milano, 1992, p. 419.

⁴⁰ In questo senso si veda R. GIOVAGNOLI, *La «pregiudizialità» penale nei processi civili*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, Milano, 1998, p. 516.

civile prosegue in sede civile se non è trasferita nel processo penale o è stata iniziata quando non è più ammessa la costituzione di parte civile" – per poi perseguire una finalità di coordinamento tra processi in ipotesi marginali, ossia quelle di cui al comma 3 dell'art. 75 del codice di rito penale.

Evidentemente, l'art. 75, comma 3, c.p.p. ha una *ratio* del tutto diversa. Come è già stato più sopra evidenziato, in base al sistema delineato dagli artt. 75 e 82 c.p.p., il danneggiato che abbia esercitato inizialmente l'azione civile nel processo penale costituendosi parte civile, qualora decida di trasferire detta azione nella sede propria, da un lato perde la possibilità di far valere le proprie ragioni nel processo penale, comportando il trasferimento dell'azione civile dal processo penale al processo civile, ai sensi dell'art. 82, comma 2, c.p.p., la revoca della costituzione di parte civile, e dall'altro lato incorre, in base al disposto dell'art. 75, comma 3, c.p.p., nella sospensione, fino alla definizione del processo penale, del processo civile successivamente instaurato. Appare allora ragionevole ritenere che la previsione della sospensione del processo civile, instaurato nei confronti dell'imputato⁴¹ dopo la costituzione di parte civile nel processo penale, abbia un forte effetto deterrente nei confronti del danneggiato a scegliere fin da subito di costituirsi parte civile nel processo penale, rendendolo edotto che l'opzione di percorrere la strada penale è tendenzialmente irreversibile, in quanto il successivo trasferimento dell'azione civile dal processo penale al processo civile produce conseguenze essenzialmente "pregiudizievoli" per tale soggetto, e dissuadendolo di conseguenza dall'esercitare una tale scelta iniziale. In altri termini, l'art. 75, comma 3, c.p.p. avrebbe una funzione *lato sensu* sanzionatoria, nel senso cioè che la sospensione del processo civile in attesa della definizione del processo penale sarebbe stata prevista dal legislatore come conseguenza pregiudizievole per un danneggiato che dapprima sceglie la strada penale

⁴¹ E' interessante notare che la giurisprudenza ha precisato che la sospensione del processo civile non deve essere disposta se l'azione civile è esercitata nella sua sede propria, dopo la costituzione di parte civile nel processo penale, dal danneggiato non contro colui che è imputato nel processo penale, ma contro colui che nel giudizio penale è il responsabile civile. Ciò per il rilievo assorbente che l'art. 75, comma 3, c.p.p. fa espressamente riferimento alla causa instaurata nei confronti del "solo" imputato ed inoltre per il fatto che l'art. 651 c.p.p., prescrivente l'efficacia della sentenza penale di condanna nel giudizio civile di danno, non è in tal caso applicabile al responsabile civile, dal momento che presuppone la partecipazione, perlomeno potenziale, di costui al processo penale. E' stato anche affermato che non è possibile separare le cause civili – quella contro l'imputato e quella contro il responsabile civile – e sospendere poi solo quella instaurata contro l'imputato-danneggiante, e questo nemmeno nelle ipotesi di litisconsorzio facoltativo. In proposito si faccia riferimento a Cass. Civ. 26 gennaio 2009, n. 1862, in *Foro it.*, I, Roma, 2010, p. 769; ed a Cass. Civ. 13 marzo 2009, n. 6185, in *Guida dir.*, Milano, 2009, 18, p. 64. Sul tema si veda anche in dottrina A. CHILIBERTI, *Azione civile e nuovo processo penale*, Milano, (2^a ed.) 2006, p. 1132.

per far valere le proprie pretese civilistiche e poi cambia idea trasferendo l'azione civile dal processo penale alla sede propria.

D'altronde, il codice Vassalli è disseminato di disposizioni volte a disincentivare la costituzione di parte civile nel processo penale⁴². Se, nonostante tali norme, il danneggiato

⁴² Già solo il sistema costruito dagli artt. 75 e 651-652 c.p.p. incentiva la scelta di esercitare l'azione civile nella sua sede propria a norma dell'art. 75, comma 2, c.p.p. e di percorrere tale strada fino in fondo. Difatti, mentre in passato la costituzione di parte civile nel processo penale rappresentava l'unica via messa a disposizione del danneggiato per evitare di dovere attendere una decisione – *id est* quella penale – a lui potenzialmente pregiudizievole ed era ritenuta, per certi aspetti, la strada preferibile per il danneggiato in quanto consentiva a costui di avvalersi anche dell'attività del pubblico ministero, il nuovo sistema disegnato dal legislatore offre oggi una preziosa utilità al danneggiato che intraprenda fin da subito la strada del processo civile, tra l'altro senza che costui sia costretto ad attendere gli esiti del giudizio penale: infatti, da una parte, gli artt. 651-652 c.p.p. gli consentono di avvalersi nel giudizio civile di un eventuale giudicato penale di condanna che si formi lite pendente; dall'altra parte, le stesse disposizioni lo rendono al contempo immune, stante l'inciso contenuto nella parte finale dell'art. 652, comma 1, c.p.p. che sancisce l'efficacia della sentenza penale irrevocabile di assoluzione anche in sede extrapenale "*salvo che il danneggiato dal reato abbia esercitato l'azione in sede civile a norma dell'art. 75, comma 2*", dagli effetti sfavorevoli del giudicato penale di assoluzione. In proposito si veda G. DI CHIARA, voce *Parte civile*, in *Dig. disc. pen.*, vol. IX, Torino, 1995, pp. 234 ss.

Inoltre – come ricordato da Angelo Pennisi in A. PENNISI, *Intervento*, in AA.VV., *Nuovi profili nei rapporti fra processo civile e processo penale*, "Atti del Convegno di studio, Trento, 18 e 19 giugno 1993", Milano, 1995, pp. 98 ss. – in tutto il corpo del codice di rito penale vi sono diverse disposizioni che inducono il danneggiato a non costituirsi parte civile.

Anzitutto, la partecipazione al giudizio penale del danneggiato dal reato in quanto tale non è in alcun modo garantita da alcuna norma del codice di procedura penale, dal momento che tutti i dati normativi al riguardo si riferiscono alla persona offesa. Come è noto, sebbene le posizioni di danneggiato dal reato e di persona offesa spesso si ravvisino nello stesso soggetto, si deve tuttavia precisare che il danneggiato dal reato non è sempre e necessariamente la persona offesa. Quest'ultima può essere definita come il titolare dell'interesse giuridico protetto, anche in modo non prevalente, dalla norma incriminatrice che si assume essere stata violata dal reato; mentre la persona danneggiata è il soggetto che ha subito un danno patrimoniale o non patrimoniale derivante dal reato. Come detto, non sempre le due posizioni coincidono: a titolo di esempio, si pensi che, con riferimento al delitto di falso in atto pubblico di cui all'art. 479 c.p., la persona offesa è la Pubblica Amministrazione, mentre il danneggiato dal reato è il soggetto che ha subito il danno causato dal falso. Orbene, il danneggiato da un reato che non sia anche persona offesa non ha diritto di querela (art. 120 c.p.), non ha diritto di ricevere l'informazione di garanzia (art. 369 c.p.p.), non è avvisato della data e del luogo nel quale si svolgerà l'udienza preliminare (art. 419, comma 1, c.p.p.) e non gli viene notificato il decreto che dispone il giudizio (art. 429, comma 4, c.p.p.). In proposito si faccia riferimento a P. TONINI, *Lineamenti di diritto processuale penale*, Milano, 2008, pp. 80 ss.

In secondo luogo, il danneggiato in quanto tale, non potendo esercitare diritti e facoltà attribuiti esclusivamente alla persona offesa *ex art. 90 c.p.p.*, è scoraggiato dal costituirsi parte civile nel processo penale

sceglie comunque di esercitare inizialmente i propri diritti in sede penale, il legislatore non accetta di buon grado la scelta successiva di passare dal penale al civile effettuata da un soggetto – il danneggiato – che non ha seguito fin da subito il percorso ritenuto maggiormente idoneo dal sistema processuale per far valere le proprie pretese civilistiche, ossia quello del giudizio civile⁴³. E la conseguenza di un tale sfavore è la previsione appunto della

sol che si consideri che in tale sede potrebbe accedere che egli debba far valere le proprie pretese solo in una fase avanzata del procedimento, senza avere potuto offrire il proprio contributo nella fase delle indagini preliminari e più precisamente senza aver potuto partecipare al compimento di quelle attività – accertamenti tecnici irripetibili o incidente probatorio – rilevanti poi in sede di giudizio. Sul punto si veda A. CHILIBERTI, *Azione civile e nuovo processo penale*, Milano, (2^a ed.) 2006, p. 212.

Un ulteriore elemento che disincentiva la costituzione di parte civile nel processo penale, incoraggiando, al contrario, l'esercizio dell'azione civile in sede propria, è rappresentato dalla circostanza che la costituzione di parte civile è consentita solamente dal momento dell'udienza preliminare, con la conseguenza che, nel caso in cui il danneggiato voglia chiedere l'assegnazione di una somma a titolo di provvisoria a norma dell'art. 147, d. lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – il c.d. Codice delle assicurazioni private – o a norma dell'art. 5, l. 21 febbraio 2006, n. 102 (disposizioni queste che sostituiscono il vecchio art. 24, l. 24 dicembre 1969, n. 990, che prevedeva per il danneggiato da un sinistro stradale la possibilità di chiedere un acconto anticipato sulla somma dovuta a titolo di risarcimento del danno), egli sarà indotto, fino a quando lo stato del procedimento penale non consenta la costituzione di parte civile, a rivolgersi al giudice civile. E lo stesso discorso può farsi per la richiesta da parte del danneggiato di un sequestro conservativo. In proposito ci si riferisca ancora a A. CHILIBERTI, *Azione civile e nuovo processo penale*, Milano, (2^a ed.) 2006, p. 211.

Si deve poi tenere presente che mentre l'art. 282 c.p.c., così come modificato dalla l. 26 novembre 1990, n. 353, garantisce sempre al danneggiato che scelga la strada del processo civile la provvisoria esecutività della sentenza civile di primo grado, l'art. 540 c.p.p. prevede, invece, che la condanna dell'imputato e del responsabile civile alle restituzioni ed al risarcimento del danno possa essere dichiarata provvisoriamente esecutiva solo su richiesta della parte civile e, in ogni caso, solo se il giudice accerti che "*ricorrono giustificati motivi*".

Da ultimo, bisogna considerare che la parte civile può essere estromessa dal processo penale in caso di patteggiamento (art. 444, comma 2, c.p.p.), potendo a questo punto esercitare l'azione civile nella sua sede propria senza, comunque, che vi sia la sospensione del processo civile a norma dell'art. 75, comma 3, c.p.p., e può anche trovarsi di fronte all'alternativa, ove si pervenga in sede penale ad un giudizio abbreviato, tra accettare un giudizio in cui non vi è la pienezza del contraddittorio o trasmigrare dal processo penale per agire in sede civile, senza ad ogni modo, anche in tal caso, che sia applicato l'art. 75, comma 3, c.p.p. (art. 441, comma 4, c.p.p.): in entrambi i casi, l'attività processuale fino a quel momento svolta in sede penale va perduta.

Dall'analisi di tutte le sopra ricordate disposizioni si comprende, allora, come la costituzione di parte civile nel processo penale sia "caldamente sconsigliata" dal legislatore.

⁴³ La sospensione del processo civile acquisterebbe, in questo senso, un forte rilievo sanzionatorio nei riguardi di un danneggiato che cambia idea e che non segue, fin dall'inizio, "*il "consiglio" del legislatore, di percorrere con diligenza la strada che gli era stata spianata*": così M. A. ZUMPANO, *Rapporti tra processo civile e processo penale*, Torino, 2000, p. 261. Di equal avviso è anche C. PLAZZI, *Esercizio e trasferimento*

sospensione del giudizio civile successivamente instaurato. L'art. 75, comma 3, c.p.p. avrebbe, dunque, in definitiva come scopo ultimo quello di dissuadere il danneggiato dal costituirsi parte civile nel processo penale: una tale scelta non solo non è incentivata dal complesso delle disposizioni presenti nel codice di rito penale, ma qualora, nonostante ciò, venisse comunque effettuata essa sarebbe essenzialmente irreversibile, costringendo il danneggiato che avesse poi trasferito l'azione in sede civile ad attendere gli esiti del processo penale senza potere parteciparvi. L'art. 75 c.p.p. nel suo complesso, prevedendo, da un lato, al comma 2, l'autonomia del processo civile dal processo penale e, dall'altro lato, al comma 3, la sospensione del processo civile, in due ipotesi tassative, fino alla pronuncia della sentenza penale irrevocabile, non può allora ritenersi il frutto di un compromesso tra due alternative – ossia unità della giurisdizione e separazione dei giudizi –, ma è piuttosto l'emblema della scelta di fondo operata dal codice di rito penale del 1988 per la autonomia delle giurisdizioni: infatti, la sospensione del processo civile prevista dal comma 3 è funzionale a dissuadere il danneggiato dal costituirsi parte civile nel processo penale, non essendo, invece, preordinata ad armonizzare la pronuncia civile a quella penale. Attraverso tale raffinato sistema, l'autonomia del processo civile dal processo penale è così affermata in modo netto.

La seconda ipotesi, prevista ancora dall'art. 75, comma 3, c.p.p., in cui il processo civile deve essere sospeso in attesa delle statuizioni della giustizia penale si ha allorché l'azione civile di danno viene esercitata contro l'imputato "*dopo la sentenza penale di primo grado*".

Per avere una autonomia concettuale dalla prima ipotesi sospensiva disciplinata dall'art. 75, comma 3, c.p.p. – che, come sopra ricordato, trova applicazione quando il giudizio civile risarcitorio viene avviato contro l'imputato "*dopo la costituzione di parte civile nel processo penale*" – il secondo caso di sospensione del processo civile deve essere riferito all'ipotesi in cui l'azione civile viene esercitata in sede propria non essendo, però, preceduta dalla costituzione di parte civile nel processo penale, ipotesi cioè di esercizio di una azione "*frutto di un'opzione civile pura come quella prevista dall'art. 75, comma 2, c.p.p.*"⁴⁴. Diversamente argomentando, si finirebbe per affermare che la sospensione del processo civile opera solamente in caso di esercizio dell'azione civile in sede civile dopo che vi sia stata in precedenza la costituzione di parte civile nel processo penale e⁴⁵ dopo che, come condizione aggiuntiva, sia anche stata pronunciata la sentenza penale di primo grado. Così ragionando, si

dell'azione civile nel giudizio penale e rito abbreviato alla luce della c.d. legge Carotti, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, Milano, 2001, p. 142.

⁴⁴ Così C. GRAZIOSI, *Osservazioni sulla nuova disciplina della pregiudizialità penale al processo civile*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, Milano, 1992, p. 419.

⁴⁵ L'art. 75, comma 3, c.p.p. non utilizza, però, la congiunzione "e", ma usa la disgiunzione "o".

distruggerebbe l'autonomia concettuale della seconda ipotesi sospensiva, che verrebbe così ad essere "assorbita" dalla prima.

Ciò premesso – e ritenuto, pertanto, che la seconda ipotesi sospensiva di cui all'art. 75, comma 3, c.p.p. riguardi l'ipotesi di proposizione in sede propria, dopo che sia stata pronunciata la sentenza penale, dell'azione civile non preceduta dalla costituzione di parte civile nel processo penale –, in dottrina è stato asserito che in tal caso *"la sospensione necessaria risulta un'eccezione alla normale disciplina dell'azione civile autonoma racchiusa nell'art. 75, comma 2, c.p.p. (per la quale, invece, l'azione civile "prosegue")"*, avendo, dunque, il comma 3 dell'art. 75 c.p.p. la funzione di restringere il campo di applicazione del comma 2⁴⁶ e venendo così ad essere garantita l'indipendenza della sola azione civile *"promossa tra l'intervento della decadenza ex art. 79 c.p.p. e la conclusione del primo grado del processo penale"*⁴⁷.

Quanto alla *ratio* di una tale eccezione, vi è chi ha sostenuto che a tale disciplina *"più che fini di coordinamento sembrano sottesi [...] intenti di economia dei giudizi, un'economia "intergiurisdizionale" dissonante con [...] la separazione degli stessi"*⁴⁸. In quest'ottica, sarebbe allora da escludere che la seconda ipotesi sospensiva prevista dall'art. 75, comma 3, c.p.p. assolve ad una funzione genericamente sanzionatoria nei confronti di un danneggiato che è rimasto inerte e che non si è attivato in termini ragionevoli – ossia entro la pronuncia della sentenza penale di primo grado – per far valere i propri diritti. Una tale conclusione sarebbe corroborata anche dalla circostanza che, secondo l'interpretazione maggioritaria, anche il danneggiato rimasto inerte ma incolpevolmente – in quanto non posto in grado di costituirsi come parte civile nel processo penale – deve incorrere nella sospensione del processo civile instaurato dopo la pronuncia della sentenza penale⁴⁹. Se così è, alcuna finalità

⁴⁶ L'art. 75, comma 2, c.p.p. non disciplina, pertanto, tutti i casi di azione civile iniziata nella sua sede naturale. Infatti, l'azione cominciata in sede civile dopo la pronuncia della sentenza penale di primo grado non prosegue autonomamente dal giudizio penale, ma incontra, invece, un arresto dovuto alla sospensione disposta appunto dal comma 3 dell'art. 75 del codice di rito penale.

⁴⁷ Si veda C. GRAZIOSI, *Osservazioni sulla nuova disciplina della pregiudizialità penale al processo civile*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, Milano, 1992, p. 421.

⁴⁸ Così, ancora, C. GRAZIOSI, *Osservazioni sulla nuova disciplina della pregiudizialità penale al processo civile*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, Milano, 1992, p. 421.

⁴⁹ Bisogna, però, sottolineare che non tutti in dottrina sono di questo avviso. Secondo A. GHIARA, *Art. 75*, in M. CHIAVARIO (coordinato da), *Commento al nuovo codice di procedura penale*, vol. VI, Torino, 1991, p. 370, nell'ipotesi di un danneggiato rimasto incolpevolmente inerte la sospensione del giudizio civile non dovrebbe essere disposta in quanto *"del tutto inutile"*, dal momento che *"quando il danneggiato non sia stato posto in condizione di costituirsi parte civile nel processo penale [...] la pronuncia penale assoluta non"*

lato sensu sanzionatoria potrebbe essere ravvisata con riferimento all'ipotesi sospensiva in discorso, dal momento che essa trova applicazione anche nei confronti del danneggiato incolpevolmente inerte.

Tuttavia, secondo l'opinione più diffusa⁵⁰ l'impostazione sopra riportata non è condivisibile, dovendo anzi ritenersi che - fermo restando che la sospensione in discorso opera anche per il danneggiato che non si è attivato, ma incolpevolmente - il fine ultimo pure di tale seconda ipotesi sospensiva è quello di sanzionare il danneggiato che abbia agito in sede civile con notevole "ritardo", sia nel caso in cui egli sia rimasto volontariamente al di fuori del processo penale, sia nel caso in cui egli, a prescindere da una precisa volontà di non partecipazione, "abbia trascurato di provvedere con sollecitudine alla tutela dei propri diritti, costituendo il periodo necessario all'emanazione della sentenza penale un lasso di tempo ragionevolmente idoneo a identificare il ritardo come inerzia "colpevole"⁵¹. E l'effetto sanzionatorio anche in tale ipotesi della sospensione, che non ha dunque uno scopo di coordinamento tra pronuncia civile e pronuncia penale, è ancora più evidente sol che si consideri che, una volta terminata la vicenda sospensiva, il danneggiato dal reato che non sia stato posto in condizione di partecipare al processo penale potrà sì avvalersi in sede civile del giudicato penale di condanna⁵², ma non sarà soggetto, invece, al giudicato penale assolutorio,

esplicherà alcuna efficacia". La conclusione secondo cui in tal caso il processo civile non dovrebbe essere sospeso non merita, però, condivisione. Anzitutto, perché in tal modo si introdurrebbe una deroga alla seconda ipotesi sospensiva dell'art. 75, comma 3, c.p.p. che non è da quella disposizione testualmente contemplata: ciò è messo in evidenza da A. CHILIBERTI, *Azione civile e nuovo processo penale*, Milano, (2^a ed.) 2006, p. 1124. Ma al di là delle argomentazioni formalistiche, giova, inoltre, ricordare che una tale ricostruzione non può essere accolta perché non tiene conto del fatto che, anche in caso di danneggiato non messo in condizione di esercitare la propria pretesa nel processo penale, l'attesa imposta al giudizio civile dalla sospensione "non può definirsi, a priori, "del tutto inutile", potendo ancora risultare proficua se il giudicato penale sarà di condanna, perché, grazie alla sospensione, il processo civile avrà modo di recepire senz'altro detta pronunzia": così M. A. ZUMPANO, *Rapporti tra processo civile e processo penale*, Torino, 2000, p. 262.

⁵⁰ Si vedano M. A. ZUMPANO, *Rapporti tra processo civile e processo penale*, Torino, 2000, pp. 259 ss.; A. CHILIBERTI, *Azione civile e nuovo processo penale*, Milano, (2^a ed.) 2006, p. 1126; A. NAPPI, *Guida al codice di procedura penale*, Milano, 2000, p. 755.

⁵¹ Così M. A. ZUMPANO, *Rapporti tra processo civile e processo penale*, Torino, 2000, p. 262.

⁵² Più precisamente, in base ai limiti soggettivi del giudicato penale tracciati dall'art. 651 c.p.p. il danneggiato non posto in condizione di partecipare al giudizio penale può senz'altro avvalersi del giudicato penale di condanna "nei confronti del condannato", mentre può avvalersene nei confronti del responsabile civile solamente se questi sia stato citato o sia intervenuto nel processo penale. Ma poiché la citazione o l'intervento del responsabile civile presuppongono la presenza della parte civile, la disposizione è destinata a trovare applicazione esclusivamente in caso di pluralità di danneggiati, dei quali almeno uno abbia esercitato l'azione

dal momento che l'art. 652 c.p.p. pone come presupposto del vincolo la potenziale partecipazione del danneggiato al giudizio penale⁵³. Appare allora chiaro che la finalità della

civile di danno in sede penale e abbia citato il responsabile civile. Alle medesime condizioni, ossia che vi sia almeno uno dei danneggiati costituito parte civile e che sia stata data la possibilità al responsabile civile di partecipare al processo penale, può essere opposto al responsabile civile stesso il giudicato penale di condanna anche da parte del danneggiato che ha scelto di non partecipare al giudizio penale, da parte del danneggiato che è stato estromesso dalla sede penale e da parte del danneggiato che ha revocato la costituzione di parte civile. Per riflessioni più approfondite in proposito si rimanda al Capitolo Quarto.

⁵³ Peraltro, si deve sottolineare che l'ipotesi del danneggiato che non sia stato posto in condizione di partecipare al processo penale non è l'unica in cui la sospensione del processo civile non appare preordinata al coordinamento tra la pronuncia civile e la pronuncia penale. Si pensi al caso del danneggiato che esercita l'azione civile di danno in sede propria dopo essersi costituito parte civile nel processo penale e che vede, dunque, il giudizio civile successivamente instaurato sospeso a norma dell'art. 75, comma 3, c.p.p. (prima ipotesi sospensiva): se nel giudizio penale viene poi emessa una sentenza di assoluzione non rispettosa degli ulteriori limiti previsti dall'art. 652 c.p.p. – perché, ad esempio, ha prosciolto l'imputato o lo ha assolto con formula dubitativa a norma dell'art. 530, comma 2, c.p.p. – o di quello stabilito dall'art. 404 c.p.p. (sentenza pronunciata sulla base di una prova assunta con incidente probatorio a cui il danneggiato non è stato posto in condizione di partecipare), tale sentenza non potrà mai fare stato nel giudizio civile in precedenza sospeso. A tal proposito si ricordi che l'art. 404 c.p.p., rubricato "*Efficacia dell'incidente probatorio nei confronti della parte civile*", così dispone: "*La sentenza pronunciata sulla base di una prova assunta con incidente probatorio a cui il danneggiato dal reato non è stato posto in grado di partecipare non produce gli effetti previsti dall'art. 652, salvo che il danneggiato stesso ne abbia fatta accettazione anche tacita*". Il sistema previsto dagli artt. 75 e 651-652 c.p.p. non sembra, dunque, configurare la sospensione del giudizio civile come uno strumento il cui scopo precipuo sia quello di raccordare la giustizia civile a quella penale.

Analoghe considerazioni possono essere fatte in relazione ai rapporti tra giudizio civile sospeso e alcuni riti penali speciali – giudizio abbreviato e patteggiamento – in talune situazioni particolari, che testimoniano come il fine della sospensione non sia quello di evitare giudicati, penale e civile, confliggenti. Nell'ipotesi del cosiddetto rito abbreviato condizionato, ad esempio, potrebbe accadere che il giudice per le indagini preliminari o il giudice dell'udienza preliminare rigetti la richiesta di rito condizionato e il processo penale prosegua pertanto secondo le forme ordinarie. A quel punto, potrebbe accadere che il danneggiato decida di revocare la costituzione di parte civile nel processo penale, optando per l'esercizio dell'azione civile in sede propria, con il processo civile successivamente instaurato che dovrà rimanere sospeso ai sensi dell'art. 75, comma 3, c.p.p. . Qualora al termine del dibattimento il giudice accerti che esistevano i presupposti per accogliere la richiesta di rito abbreviato condizionato, già formulata in *limine litis*, dovrà applicare la riduzione di pena e il "rito del giudicato" sarà quello speciale: sul punto si veda Cass., Sez. Un., 27 ottobre 2004, n. 44711, in *Foro it.*, II, Roma, 2005, p. 5. Tuttavia, nel frattempo il giudizio civile sarà rimasto sospeso. Infatti, la revoca della costituzione di parte civile è considerata come un rifiuto assoluto di tutto il rapporto processuale, e non di una sua specifica modalità o forma processuale speciale di svolgimento. Se tale rifiuto vi è stato, non si può allora applicare la disposizione di cui all'art. 441, comma 4, c.p.p., secondo cui "*Se la parte civile non accetta il rito abbreviato non si applica la disposizione di cui all'articolo 75, comma 3*". Con la revoca della costituzione di

seconda ipotesi sospensiva di cui all'art. 75, comma 3, c.p.p. non è di certo il coordinamento tra pronunce civile e penale.

Da tutto quanto sopra detto, si comprende come il sistema complessivo risultante dagli artt. 75 e 651-652 c.p.p. non persegue il fine di coordinare gli esiti della giustizia penale e di quella civile. Infatti, le due residuali ipotesi sospensive del processo civile in attesa della definizione del processo penale, previste dall'art. 75, comma 3, c.p.p., non sono funzionali ad armonizzare gli epiloghi dei due diversi giudizi – posto che in tali casi non è esclusa la possibilità che vengano in essere giudicati contraddittori –, ma sono configurate come la conseguenza di una sanzione processuale inflitta al danneggiato dal reato in particolari ipotesi.

Tra l'altro, la sospensione del processo civile *ex art. 75, comma 3, c.p.p.* fino alla pronuncia della sentenza penale irrevocabile non opera sempre, dal momento che la disposizione stessa fa "*salve le eccezioni previste dalla legge*". Così, il giudizio civile instaurato dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado non deve essere sospeso in quattro casi previsti dal codice di rito penale, che costituiscono appunto le "*eccezioni previste dalla legge*".

parte civile, il danneggiato non ha semplicemente "non accettato" il rito abbreviato – ciò che comporterebbe la non applicazione della sospensione del giudizio civile – ma ha rifiutato l'intero rapporto processuale penale, con la conseguenza che di certo, a norma dell'art. 75, comma 3, c.p.p., il processo civile dovrà essere sospeso. Ma così come non vi è stata "non accettazione" del rito abbreviato, allo stesso modo non si può dire nemmeno che vi sia stata "accettazione" del rito abbreviato: non potrà, dunque, trovare applicazione l'art. 652, comma 2, c.p.p. secondo cui "*La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di assoluzione pronunciata a norma dell'art. 442, se la parte civile ha accettato il rito abbreviato*". La sentenza assolutoria non potrà fare stato nel giudizio civile. La sospensione del giudizio civile, dunque, evidentemente, non può dirsi in tal caso funzionale al coordinamento tra pronunce.

Analogamente, nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti *ex art. 444 c.p.p.* potrebbe accadere che il pubblico ministero non accetti la proposta di patteggiamento avanzata dall'imputato ed il processo prosegua pertanto nei modi ordinari. Si supponga che ad un certo momento il danneggiato revochi la costituzione di parte civile e avvii un giudizio civile: tale giudizio dovrà, a norma dell'art. 75, comma 3, c.p.p., essere sospeso. Ma nell'eventualità in cui poi in sede penale sia pronunciata una sentenza di patteggiamento a norma dell'art. 448, comma 1, c.p.p., ossia "*dopo la chiusura del dibattimento di primo grado o nel giudizio di impugnazione*" perché il giudice ha ritenuto ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, il processo civile – che a quel punto dovrà essere subito "sbloccato" e riprendere il proprio corso a norma dell'art. 444, comma 2, c.p.p., che prevede la non applicazione della sospensione *ex art. 75, comma 3, c.p.p.* in caso di pronuncia di sentenza di patteggiamento – avrà atteso inutilmente, fino a quel momento, una pronuncia che non potrà fare stato nel processo civile medesimo. Anche in tal caso il coordinamento tra pronunce non pare essere la preoccupazione principale del legislatore. Per approfondimenti su tali aspetti si veda C. GRAZIOSI, *Osservazioni sulla nuova disciplina della pregiudizialità penale al processo civile*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, Milano, 1992, pp. 411-419.

Il primo di essi è disciplinato dall'art. 71 c.p.p., rubricato "*Sospensione del procedimento per incapacità dell'imputato*": in base al comma 6 di tale articolo⁵⁴, qualora il procedimento penale sia sospeso per incapacità mentale dell'imputato che non gli consenta di partecipare coscientemente al processo, il processo civile, che fosse nel frattempo stato instaurato nelle ipotesi di cui all'art. 75, comma 3, c.p.p. – ossia dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la pronuncia della sentenza penale di primo grado –, invece di rimanere sospeso continuerà il proprio corso, senza che venga applicato l'art. 75, comma 3, c.p.p. . La giurisprudenza costituzionale⁵⁵ ha peraltro esteso l'applicabilità dell'art. 71, comma 6, c.p.p. anche all'ipotesi in cui il procedimento penale rimane sospeso in quanto l'imputato non può presenziare all'udienza a causa di un accertato impedimento fisico permanente e non consente che il dibattimento prosegua in sua assenza: pure in tale ipotesi il giudizio civile, sebbene instaurato nei casi di cui all'art. 75, comma 3, c.p.p., proseguirà senza che vi sia sospensione alcuna. In presenza di queste particolari situazioni, dunque, il processo civile potrà addivenire a risultati diversi da quelli a cui, una volta cessata la causa di impedimento alla prosecuzione del procedimento penale, potrebbe approdare il giudice penale⁵⁶, non realizzandosi così alcun raccordo tra giustizia civile e giustizia penale⁵⁷.

Il secondo caso in cui è esclusa la sospensione del processo civile nelle ipotesi di cui all'art. 75, comma 3, c.p.p. si ha quando l'iniziativa del danneggiato in sede civile è intrapresa a seguito della sua esclusione dal giudizio penale, così come espressamente previsto dall'art.

⁵⁴ L'art. 71, comma 6, c.p.p. dispone: "*Nel caso di sospensione, non si applica la disposizione dell'art. 75 comma 3*".

⁵⁵ Si veda Corte Cost. 22 ottobre 1996, n. 354, in *Giur. cost.*, Milano, 1996, p. 3079, con nota di C. VALENTINI REUTER, *Malattia irreversibile dell'imputato e dibattimento sospeso sine die*.

⁵⁶ In tal senso si veda A. GHIARA, *Art. 75*, in M. CHIAVARIO (coordinato da), *Commento al nuovo codice di procedura penale*, vol. VI, Torino, 1991, pp. 371 ss.

⁵⁷ Vi è, però, chi ha sostenuto che la sospensione del processo civile resta esclusa solo fintantoché perduri la stasi del procedimento penale. Conseguentemente, una volta cessata la situazione che ha imposto il blocco del procedimento penale, il danneggiato, per evitare di vedere ulteriormente paralizzata la propria azione, dovrebbe presentarla nuovamente nella sede originariamente prescelta, ossia quella penale. Diversamente, il processo civile dovrebbe essere sospeso in attesa del giudicato penale. E' evidente che in questo ultimo caso, di sospensione del processo civile, il coordinamento tra giudizi civile e penale si realizzerebbe. La possibilità di formazione di giudicati contraddittori sarebbe, in altri termini, ristretta all'ipotesi in cui il processo civile si concludesse prima della cessazione della causa di sospensione del procedimento penale. In proposito si faccia riferimento a F. CORDERO, *Codice di procedura penale commentato*, Torino, (2ª ed.) 1992, p. 91; A. CHILIBERTI, *Azione civile e nuovo processo penale*, Milano, (2ª ed.) 2006, p. 1128.

88, comma 3, c.p.p.⁵⁸. In caso di esclusione dal processo penale, infatti, il danneggiato, se non esistesse la previsione di cui all'art. 88, comma 3, c.p.p., si troverebbe nella pregiudizievole situazione di non poter far valere le proprie pretese in sede penale e allo stesso tempo di essere costretto a esercitare l'azione in sede civile dovendo, però, attendere, a causa della sospensione del giudizio civile, l'esito del processo penale dal quale è stato escluso. In dottrina e in giurisprudenza si è posto il problema se l'art. 88, comma 3, c.p.p., e dunque l'esclusione della sospensione del processo civile, sia applicabile solo nella prima ipotesi prevista dall'art. 75, comma 3, c.p.p. (azione civile iniziata dopo la costituzione di parte civile nel processo penale) o anche nella seconda ipotesi disciplinata dal medesimo articolo (azione civile iniziata dopo la sentenza penale di primo grado). Più precisamente, ci si è chiesti quale sia la sorte del danneggiato il quale, estromesso dalla sede penale con provvedimento del giudice con cui viene dichiarata l'inammissibilità della costituzione di parte civile (con il danneggiato che, dunque, formalmente non assume la qualità di parte civile), proponga l'azione civile in sede propria non nell'immediatezza dell'esclusione dal processo penale o a distanza temporale ravvicinata da essa, ma solamente dopo la sentenza penale di primo grado. Secondo l'orientamento pressoché unanime⁵⁹ l'art. 88, comma 3, c.p.p. ha portata generale, nel senso cioè che, in caso di esclusione della parte civile, non si avrà sospensione del processo civile in entrambe le ipotesi disciplinate dall'art. 75, comma 3, c.p.p., ossia tanto nel caso in cui l'azione civile sia esercitata in sede propria dopo la costituzione di parte civile nel processo penale e successiva esclusione (prima della sentenza penale di primo grado) tanto nel caso in cui l'azione civile venga proposta in sede civile dopo la pronuncia della sentenza penale di primo grado⁶⁰. Infatti, l'art. 88, comma 3, c.p.p., nel prevedere la inapplicabilità, in

⁵⁸ L'art. 88 c.p.p., che reca la rubrica "*Effetti dell'ammissione o dell'esclusione della parte civile o del responsabile civile*", enuncia al comma 3: "*Nel caso di esclusione della parte civile non si applica la disposizione dell'art. 75 comma 3*".

⁵⁹ Sul punto si veda in particolare Cass. Civ. 26 febbraio 2001, n. 2758, in *Giust. civ.*, I, Milano, 2001, p. 2689, con nota di M. A. ZUMPARO, *Esclusione della parte civile e sospensione necessaria ex art. 75, comma 3, c.p.p.*, secondo cui quando la parte civile è stata esclusa non può farsi luogo a sospensione del processo civile nemmeno se il danneggiato eserciti l'azione in sede civile dopo la sentenza penale di primo grado. Nel medesimo senso si consideri A. CHILIBERTI, *Azione civile e nuovo processo penale*, Milano, (2^a ed.) 2006, p. 1130.

⁶⁰ In dottrina vi è chi ha osservato che la situazione del danneggiato estromesso dal processo penale che intraprende l'azione civile dopo la sentenza penale di primo grado presenterebbe delle forti analogie con la situazione del danneggiato non posto in grado di partecipare al processo penale che agisce in sede civile dopo la pronuncia penale di primo grado. Come si è avuto modo di chiarire, tale ultimo soggetto incappa comunque nella sospensione di cui all'art. 75, comma 3, c.p.p., nonostante potrebbe egli non avere assunto alcun atteggiamento di attesa intenzionale volto a valutare gli esiti del processo penale, e ciò perché il legislatore

caso di esclusione della parte civile, dell'art. 75, comma 3, c.p.p., non opera alcuna distinzione tra le due ipotesi sospensive previste da quest'ultimo articolo.

Il terzo caso in cui non si fa luogo alla sospensione del giudizio civile prevista dall'art. 75, comma 3, c.p.p. si ha quando in sede penale viene disposto il giudizio abbreviato e la parte civile non accetta tale rito⁶¹. Dal momento che attraverso il giudizio abbreviato il giudice penale decide "allo stato degli atti"⁶², il legislatore ha ritenuto che, viste le particolari limitazioni in materia probatoria che caratterizzano questo procedimento speciale, la parte civile debba poter decidere di trasmigrare dalla sede penale senza, però, essere costretta ad incorrere nella sospensione del processo civile in attesa della definizione del giudizio penale. In questa ipotesi, comunque, nonostante il meccanismo sospensivo sia escluso, un qualche coordinamento tra processo civile e processo penale può cionondimeno esservi: infatti, se da un lato la sentenza penale di assoluzione sopravvenuta durante la pendenza del processo civile

ritiene comunque censurabile, e dunque sanzionabile con la sospensione del processo civile, il comportamento di chi, pur rimasto involontariamente estraneo al processo penale, non ha cionondimeno fatto valere la propria pretesa di carattere civilistico con tempestività. Proprio sotto quest'ultimo profilo si può apprezzare la diversità di comportamento processuale di questo soggetto rispetto al danneggiato estromesso dal processo penale che intraprende l'azione civile dopo la sentenza penale di primo grado: il danneggiato escluso dal processo penale, infatti, ha scelto di esercitare l'azione civile per le restituzioni ed il risarcimento dei danni in sede penale, ma questa sua scelta non si è rivelata adeguata, poiché egli appunto è stato escluso dal processo penale. Pertanto, la sua posizione non è equiparabile a quella del danneggiato rimasto semplicemente inerte. Dunque, "è ragionevole ritenere che il legislatore non abbia voluto perseguire questo soggetto, espulso contro la sua volontà dalla sede che aveva scelto, fino al punto di imporgli anche di sbrigarsi a ripresentare nell'altra sede le sue ragioni". E' molto più probabile invece che il legislatore, che tra l'altro all'art. 88, comma 2, c.p.p. ha dettato la regola secondo cui "L'esclusione della parte civile o del responsabile civile non pregiudica l'esercizio in sede civile dell'azione per le restituzioni e il risarcimento del danno", abbia voluto "recuperare per tale azione tutta l'autonomia consentita dal nuovo sistema, comprensiva quindi dell'esonero dal vincolo ex art. 652 c.p.p., ma anche dell'autonomia di prosecuzione": in tal senso si veda M. A. ZUMPARO, *Esclusione della parte civile e sospensione necessaria ex art. 75, comma 3, c.p.p.*, in *Giust. civ.*, I, Milano, 2001, p. 2691. Tra l'altro, si deve comunque evidenziare che in tal caso, pur non trovando applicazione la sospensione del processo civile, il coordinamento tra giustizia civile e giustizia penale potrebbe comunque realizzarsi dal momento che, ad ogni modo, il giudicato penale di condanna, se sopravviene prima della conclusione del giudizio civile, può fare stato in sede civile.

⁶¹ Dispone, infatti, l'art. 441, comma 4, c.p.p.: "Se la parte civile non accetta il rito abbreviato non si applica la disposizione di cui all'art. 75, comma 3".

⁶² Il presupposto della decidibilità allo stato degli atti è richiamato nell'art. 438 c.p.p., che al comma 1 enuncia: "L'imputato può chiedere che il processo sia definito all'udienza preliminare allo stato degli atti, salve le disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo e all'articolo 441, comma 5".

non vincola il danneggiato che non abbia accettato il rito abbreviato⁶³, dall'altro lato costui può però avvalersi della pronuncia penale di condanna nel frattempo emanata⁶⁴.

Infine, il quarto caso di esclusione della sospensione del processo civile successivamente instaurato è previsto dall'art. 444, comma 2, c.p.p.⁶⁵ per l'ipotesi in cui in sede penale sia stata disposta l'applicazione della pena su richiesta delle parti, ossia il cosiddetto patteggiamento. E' opportuno osservare che con riferimento a tale procedimento speciale qualsiasi forma di raccordo tra processo civile e processo penale è espressamente esclusa dal legislatore, poiché, oltre a non applicarsi la disposizione di cui all'art. 75, comma 3, c.p.p. e non essendoci, dunque, la sospensione del processo civile successivamente instaurato, l'art. 445, comma 1 *bis*, c.p.p.⁶⁶ dispone, inoltre, che "*Salvo quanto previsto dall'art. 653, la sentenza prevista dall'art. 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi*". E' stato peraltro osservato che, anche a prescindere dalla previsione dell'art. 445, comma 1 *bis*, c.p.p., la sentenza di patteggiamento non potrebbe mai avere efficacia a norma dell'art. 652 c.p.p., in quanto applica pur sempre una pena, e "*non potrebbe mai averla neanche ex art. 651 c.p.p.*

⁶³ L'art. 652, comma 2, c.p.p. prevede, infatti, che: "*La stessa efficacia [...ossia quella di giudicato...] ha la sentenza irrevocabile di assoluzione pronunciata a norma dell'art. 442, se la parte civile ha accettato il rito abbreviato*". Da tale disposizione si evince, a contrario, che se la parte civile non ha accettato il rito abbreviato la sentenza irrevocabile di assoluzione non fa stato nel giudizio civile.

⁶⁴ Ciò in base a quanto disposto dall'art. 651, comma 2, c.p.p., secondo cui "*La stessa efficacia [...ossia quella di giudicato...] ha la sentenza irrevocabile di condanna pronunciata a norma dell'art. 442, salvo che vi si opponga la parte civile che non abbia accettato il rito abbreviato*". In proposito si vedano M. A. ZUMPARO, *Rapporti tra processo civile e processo penale*, Torino, 2000, p. 263; F. CAPRIOLI-D. VICOLI, *Procedura penale dell'esecuzione*, Torino, 2010, p. 116. In dottrina, però, vi è anche chi, al contrario, sostiene che "*la mancata sospensione del giudizio civile in caso di rito abbreviato non accettato dalla parte civile ha un'ulteriore valenza, in quanto, escludendo la possibilità di formazione di un giudicato che abbia efficacia in sede propria, esclude che la parte civile che non abbia accettato il rito possa far valere la sentenza di condanna emessa in questa sede*": così A. CHILIBERTI, *Azione civile e nuovo processo penale*, Milano, (2^a ed.) 2006, p. 1130. Tuttavia, tale ultima conclusione sembra smentita dalla lettera stessa dell'art. 651, comma 2, c.p.p., che pone come unico limite all'efficacia della sentenza penale di condanna emessa con rito abbreviato l'opposizione a tale efficacia da parte del danneggiato stesso che non abbia accettato il procedimento speciale. Di conseguenza, è ragionevole ritenere che, se non vi è opposizione, il danneggiato può sempre invocare a proprio favore il giudicato penale di condanna a lui favorevole.

⁶⁵ Per l'ipotesi in cui vi sia costituzione di parte civile, infatti, l'art. 444, comma 2, c.p.p., disciplinando il procedimento speciale di applicazione della pena su richiesta delle parti, dispone che "*Non si applica la disposizione dell'art. 75, comma 3*".

⁶⁶ Il comma 1 *bis* è stato introdotto nel corpo dell'art. 445 dalla l. 12 giugno 2003, n. 134.

poiché non si fonda su un accertamento positivo, ma solo sulla non ricorrenza dell'evidenza che il fatto non sussiste, che l'imputato non lo ha commesso, ecc."⁶⁷.

A questi casi di non applicazione dell'art. 75, comma 3, c.p.p., la l. 16 dicembre 1999, n. 479 ne ha aggiunto un altro: tale legge ha, infatti, modificato l'art. 141, comma 4, disp. att. c.p.p., disponendo che se in sede penale viene instaurato il procedimento di oblazione "*non si applica la disposizione dell'art. 75, comma 3, del codice*". Anche tale procedimento semplificato penale, infatti, non è suscettibile di produrre una sentenza che abbia efficacia nei giudizi civili.

Da tutto quanto sopra detto, risulta ormai evidente che con il sistema disegnato dall'art. 75 c.p.p. il legislatore ha definitivamente abbandonato la concezione che vedeva nella sospensione necessaria del processo civile lo strumento di raccordo preventivo indispensabile per consentire che le risultanze del giudizio penale avessero poi efficacia di giudicato nel processo civile in precedenza sospeso, senza che vi fossero contrasti tra processo civile e processo penale. La supremazia della giustizia penale non è più considerata un obiettivo da raggiungere e la contraddittorietà logica tra giudicati civile e penale non rappresenta più – come invece accadeva nel sistema del codice Rocco – una patologia da evitare ad ogni costo (con il meccanismo appunto della sospensione necessaria del giudizio civile)⁶⁸. Il processo risarcitorio, in base alla disciplina dettata dall'art. 75 c.p.p., può, infatti, svilupparsi contemporaneamente e parallelamente al giudizio penale, anche quando vi è la possibilità che quest'ultimo si concluda con una sentenza che, in forza degli artt. 651 e 652 c.p.p., espliciti efficacia nel primo⁶⁹, e le stesse residuali ipotesi sospensive previste dal comma 3 dell'art. 75

⁶⁷ Si veda in tal senso A. CHILIBERTI, *Azione civile e nuovo processo penale*, Milano, (2^a ed.) 2006, p. 1130.

⁶⁸ In proposito si vedano G. TRISORIO LIUZZI, *Riforma del processo penale e sospensione del processo civile*, in *Riv. dir. proc.*, 1990, pp. 557; F. TOMMASEO, *Relazione*, in AA.VV., *Nuovi profili nei rapporti fra processo civile e processo penale*, "Atti del Convegno di studio, Trento, 18 e 19 giugno 1993", Milano, 1995, pp. 24-28.

⁶⁹ Tra l'altro è interessante notare che quando la sospensione del processo civile non opera – ossia, in base all'art. 75, comma 2, c.p.p. e alle "eccezioni" individuate dall'art. 75, comma 3, c.p.p., praticamente nella generalità dei casi, fatte salve le due specifiche ipotesi sospensive di cui all'art. 75, comma 3, c.p.p. – l'efficacia del giudicato penale nel giudizio civile risarcitorio è ancorata a circostanze del tutto "casuali", come ad esempio che la pronuncia penale sia di condanna e che essa si formi prima della conclusione del processo civile. Ciò testimonia tutto il disinteresse del legislatore per un coordinamento generale dei giudizi. Ed un tale assetto ha fatto ritenere che "*più o meno consapevolmente ci si è posti sulle orme della situazione processuale che risulta, dal 1982 in avanti, propria del rapporto fra processo penale e giudizi tributari*": così C. CONSOLO, *Del*

c.p.p. non hanno di certo la finalità di armonizzare i giudicati civile e penale. Esse, lungi dal costituire un meccanismo volto ad evitare la contraddittorietà delle pronunce, rappresentano piuttosto una sanzione per il danneggiato che non ha seguito, tempestivamente, il consiglio che gli era stato dato dal legislatore di percorrere la strada del processo civile per far valere le proprie pretese⁷⁰. L'art. 75 c.p.p., infatti, nonostante a prima vista sembri attribuire al danneggiato la facoltà di scegliere la sede, civile o penale, in cui esercitare i propri diritti di natura civilistica, è, in realtà, una disposizione costruita con l'intento di indirizzare le pretese risarcitorie fuori dalla sede penale. Le ipotesi sospensive previste al comma 3 hanno, appunto, finalità dissuasivo-sanzionatoria per il danneggiato che esercita l'azione civile in sede penale.

Si può, in conclusione, quindi affermare che, per quanto riguarda i giudizi civili risarcitori, il nuovo codice di rito penale ha in sostanza abolito la pregiudizialità penale necessaria⁷¹, riducendo notevolmente l'ambito di operatività della sospensione del processo civile in caso di pendenza del processo penale e assegnando comunque alle ipotesi residuali di sospensione una finalità completamente diversa, e ha al contempo definito equilibri del tutto nuovi nei rapporti tra processo penale e processo civile, assegnando a quest'ultimo una quasi totale autonomia dal primo.

3. La pregiudizialità penale nei processi civili non di danno: la disciplina di cui all'art. 295 c.p.c. così come modificato dalla l. 26 novembre 1990, n. 353.

Come si è avuto modo di precisare nel paragrafo precedente, le uniche ipotesi di sospensione del processo civile per pregiudizialità penale espressamente previste dal codice di procedura penale sono quelle disciplinate dall'art. 75, comma 3, c.p.p. e riguardano esclusivamente i rapporti tra giudizio civile risarcitorio e processo penale.

Con riferimento, invece, ai processi civili non di danno, non essendo stata riprodotta nel nuovo codice di rito penale una disposizione come quella di cui all'art. 3 del codice Rocco,

coordinamento fra processo penale e processo civile: antico problema risolto a metà, in *Riv. dir. civ.*, vol. I, Padova, 1996, p. 254.

⁷⁰ In questo senso si veda M. A. ZUMPARO, *Rapporti tra processo civile e processo penale*, Torino, 2000, p. 261.

⁷¹ Di tale avviso è A. GHIARA, *Art. 75*, in M. CHIAVARIO (coordinato da), *Commento al nuovo codice di procedura penale*, vol. VI, Torino, 1991, p. 404. Secondo tale Autore nel sistema del codice Vassalli residuano ormai soltanto casi di sospensione necessaria conseguenti al comportamento del danneggiato, ossia quelli disciplinati dal comma 3 dell'art. 75 del codice di rito penale.

assai controversa è la questione se possa essere disposta la sospensione anche di tali giudizi in vista degli effetti che poi, in forza dell'art. 654 c.p.p., il giudicato penale dispiegherà in questi processi. La scelta legislativa di confermare, sia pure con diversi e pregnanti correttivi, la tradizionale disciplina, già prevista dal codice del 1930, sull'efficacia extrapenale del giudicato penale, abbandonando al contempo, però, lo strumento di raccordo preventivo della sospensione previsto dall'art. 3 c.p.p. del 1930, diede vita, infatti, a "*un'accesa querelle tra coloro che si mostravano più sensibili all'esigenza di un coordinamento anticipato, in vista degli esiti comunque destinati ad incidere sull'assetto sostanziale dei rapporti civili sub iudice, e coloro che, a prescindere dalla possibile interferenza dovuta al sopraggiungere di tali esiti nel periodo necessario alla definizione della causa civile, ritenevano, invece, di privilegiare una più celere soluzione della controversia, mantenendo separato lo svolgimento del relativo giudizio da quello compiuto, al contempo, nell'altra sede*"⁷² ed escludendo, dunque, qualsiasi meccanismo sospensivo.

I primi affermarono che, anche dopo l'entrata in vigore del codice di procedura penale del 1988, era ancora applicabile l'istituto della sospensione del processo civile per contemporanea pendenza di un processo penale influente e fondarono una tale tesi considerando la sospensione come la naturale conseguenza del vincolo previsto dall'art. 654 c.p.p.⁷³, oltreché ritenendo applicabile anche alla pregiudizialità penale la disposizione di cui all'art. 295 del codice di rito civile così come formulato all'epoca dell'entrata in vigore del codice Vassalli⁷⁴. Più precisamente, costoro sostennero che "*la disciplina della pregiudizialità non si esaurisce in quella della parte civile*" – e, dunque, nella sospensione dei giudizi civili

⁷² Così M. A. ZUMPARO, *Rapporti tra processo civile e processo penale*, Torino, 2000, p. 231.

⁷³ Con tale linea interpretativa è stato in sostanza capovolto il ragionamento attraverso il quale in altri Paesi, come ad esempio in Francia, viene da sempre affermata l'esistenza di un legame indissolubile tra sospensione del processo civile e efficacia del giudicato penale in sede civile. Oltralpe, infatti, l'efficacia vincolante del giudicato penale non è – e non è mai stata – sancita in alcuna disposizione di legge, ma è stata ricavata per via interpretativa, già a partire dall'Ottocento, proprio come conseguenza della previsione codicistica della sospensione del processo civile. In Italia, secondo l'approccio interpretativo ora in esame sarebbe, invece, la sospensione del processo civile per pregiudizialità penale a dovere essere ritenuta l'ineludibile conseguenza logico-giuridica della espressa previsione contenuta nel codice di rito penale del vincolo in sede civile derivante dal giudicato penale. In proposito si faccia riferimento a M. A. ZUMPARO, *Rapporti tra processo civile e processo penale*, Torino, 2000, p. 226.

⁷⁴ Prima della riforma attuata dalla l. 26 novembre 1990, n. 353, l'art. 295 c.p.c. enunciava: "*Il giudice dispone che il processo sia sospeso nel caso previsto dall'art. 3 del codice di procedura penale e in ogni altro caso in cui egli stesso debba risolvere una controversia civile o amministrativa, dalla cui definizione dipende l'esito della causa*".

risarcitori nelle ipotesi di cui all'art. 75, comma 3, c.p.p. —, ma si sostanzia, da un lato, *"nella normativa sul giudicato penale"*, che implicitamente configurerebbe *"tante cause di pregiudizialità quante volte vincola agli accertamenti compiuti dal giudice i soggetti che hanno o che sono stati posti in grado di prendere parte al processo penale"*, e, dall'altro lato, nella disciplina di cui all'art. 295 c.p.c. che, pur se privata del referente di cui all'art. 3 c.p.p. del 1930, finirebbe per *"affermare un principio di ordine generale, riferibile anche al penale, [...] nel prevedere la necessità della sospensione quando la decisione in sede civile "dipende" dalla definizione di altra "controversia" che debba essere conosciuta da altro giudice"*⁷⁵. In particolare, per quanto riguarda l'art. 295 c.p.c., fu affermato che tale disposizione prevedrebbe *"la sospensione necessaria in ogni caso di "dipendenza" quale sancita, nel nuovo codice, oltre che dall'art. 75 comma 3, dagli artt. 651, 652 e 654 c.p.p."*⁷⁶.

Non sfugge che, seguendo una tale ricostruzione teorica, la categoria giuridica della "dipendenza" finirebbe per annacquare in un concetto dai contorni vaghi e non ben definiti, ossia quello della generica "influenza". Infatti, essendo divenuto, a seguito dell'entrata in vigore del codice di rito penale del 1988, un richiamo a vuoto quello operato dall'art. 295 c.p.c. all'art. 3 c.p.p., stante l'abrogazione del contenuto originario dell'art. 3 c.p.p. del 1930, aderendo alla tesi sopra prospettata si dovrebbe per forza concludere che nel concetto di "dipendenza" rientri anche la semplice "influenza" penale. E "influenza" del processo penale su quello civile si avrebbe tutte le volte in cui il giudicato penale, in forza dell'art. 654 c.p.p., fosse idoneo a dispiegare la propria efficacia pure nel giudizio civile. In altri termini, nel concetto di pregiudizialità penale rientrerebbero tutte le ipotesi in cui il giudicato penale potrebbe produrre i propri effetti nel processo civile; ed il processo civile dovrebbe allora essere sospeso ogniqualvolta fosse in corso un giudizio penale i cui accertamenti potrebbero fare stato nel giudizio civile.

Tali rilievi, e le perplessità ad essi collegate, non mancarono di essere sollevati nei primi anni di vigenza del nuovo codice di procedura penale da quella parte della dottrina che riteneva che con le disposizioni del codice Vassalli il legislatore avesse inteso escludere il meccanismo sospensivo per pregiudizialità penale in relazione ai giudizi civili non risarcitori. Fu, in particolare, sottolineato che, in mancanza di una disciplina specifica che prendesse il posto del richiamo, oramai privo di significato, all'art. 3 del codice di rito penale abrogato,

⁷⁵ Così B. CAPPONI, *La «nuova» pregiudizialità penale tra esercizio delle azioni civili e vincoli del giudicato*, in *Corr. giur.*, Milano, 1989, p. 76.

⁷⁶ In questo senso si veda F. V. SORRENTINO, *Brevi note sui rapporti tra giudizio penale e giudizio di responsabilità amministrativa in margine a C. cost. n. 773 del 1988: una chiarificazione definitiva?* (Nota a Corte Cost. 7 luglio 1988, n. 773), in *Cass. pen.*, Milano, 1989, p. 531 ss.

non era affatto possibile forzare il dettato dell'art. 295 c.p.c. sino a ricomprendervi relazioni estranee al concetto tradizionale di "pregiudizialità", inteso come rapporto di antecedenza logico-giuridica⁷⁷.

Tuttavia, nonostante le critiche di coloro i quali ritenevano fosse necessario riferirsi ad un significato tecnico-giuridico di "pregiudizialità" rappresentassero un ostacolo forte al mantenimento generalizzato della sospensione del processo civile per pregiudizialità penale, la tesi dei fautori della sospensione ricevette nuova linfa a seguito della emanazione e della entrata in vigore delle disposizioni di attuazione e coordinamento al codice di procedura penale⁷⁸. La norma che accese il dibattito è quella contenuta nell'art. 211 disp. att. c.p.p., rubricato "*Rapporti tra azione civile e azione penale*", secondo la quale "*Salvo quanto disposto dall'art. 75 comma 2 del codice, quando disposizioni di legge prevedono la sospensione necessaria del processo civile o amministrativo a causa della pendenza di un processo penale, il processo civile o amministrativo è sospeso fino alla definizione del processo penale se questo può dar luogo a una sentenza che abbia efficacia di giudicato nell'altro processo e se è già stata esercitata l'azione penale*". Il richiamo alle "*disposizioni di legge*" che "*prevedono la sospensione necessaria del processo civile*" fu interpretato come un implicito riconoscimento della persistenza di ipotesi sospensive anche ulteriori rispetto a quelle previste dall'art. 75, comma 3, c.p.p. del 1988, e precisamente quelle dei casi disciplinati dall'abrogato art. 3 c.p.p. del 1930⁷⁹. Inoltre, si sostenne anche che l'art. 211 disp. att. c.p.p. operasse un raccordo delle ipotesi sospensive del processo civile per pregiudizialità penale con le nuove disposizioni del codice di procedura penale del 1988, e perciò sia con quelle che avevano preso il posto, a norma dell'art. 208 disp. att. c.p.p., dell'art. 3 c.p.p. del 1930, regolandone la "*corrispondente materia*"⁸⁰, sia con le disposizioni, di cui agli artt. 651,

⁷⁷ In questo senso si veda G. TRISORIO LIUZZI, *Riforma del processo penale e sospensione del processo civile*, in *Riv. dir. proc.*, Padova, 1990, p. 558.

⁷⁸ Come già si è avuto modo di ricordare, le "norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale" furono emanate con d. lgs. 28 luglio 1989, n. 271 ed entrarono in vigore, contestualmente al codice di rito, il 24 ottobre 1989.

⁷⁹ In proposito si veda B. CAPPONI, *A proposito di nuovo processo penale e sospensione del processo civile*, in *Foro it.*, V, Roma, 1991, p. 356.

⁸⁰ L'art. 208 disp. att. c.p.p., rubricato "*Corrispondenza tra gli istituti e le disposizioni del codice e del codice abrogato*", dispone: "*Quando nelle leggi o nei decreti sono richiamati istituti o disposizioni del codice abrogato, il richiamo s'intende riferito agli istituti o alle disposizioni del codice che disciplinano la corrispondente materia*". Il richiamo alla sospensione contenuto nell'art. 211 disp. att. c.p.p. sarebbe, quindi, di certo ed in primo luogo riferibile all'art. 75 c.p.p., che, secondo larga parte della dottrina, è l'unica disposizione del nuovo codice

652 e 654 c.p.p., prescriventi l'efficacia extrapenale del giudicato penale nei giudizi civili o amministrativi. Proprio in funzione di tali ultime disposizioni, contenute nel Libro X del codice di procedura penale, l'art. 211 disp. att. c.p.p. avrebbe previsto la sospensione del processo civile nelle ipotesi in cui dal giudizio penale sarebbe potuta scaturire una sentenza con efficacia di giudicato nell'altro processo⁸¹.

Ad impaludare il dibattito dottrinario, imbrigliandolo ancor più nelle secche di assunti diametralmente contrapposti, intervenne, infine, la modifica, attuata dalla l. 26 novembre 1990, n. 353, all'art. 295 c.p.c. attraverso la quale, da un lato, fu espunto dalla disposizione sulla sospensione necessaria del processo civile qualsiasi riferimento all'art. 3 dell'abrogato codice di procedura penale e, dall'altro lato, venne "generalizzato" l'istituto della "dipendenza", riferendolo non più alle sole controversie civili o amministrative ma genericamente ad una controversia *tout court*. I sostenitori del mantenimento della sospensione in caso di pendenza di un processo penale influente intravidero in tali modifiche la riprova dell'esistenza di un modello unitario di sospensione necessaria del processo civile, da applicarsi ogniqualvolta il giudizio civile si fosse svolto contemporaneamente ad un processo penale destinato a concludersi con una pronuncia vincolante nel primo in base alle disposizioni sul giudicato⁸².

idonea a sostituire l'art. 3 c.p.p. del 1930, ma sarebbe anche in relazione con gli artt. 651, 652 e 654 del codice Vassalli.

⁸¹ Sul punto si faccia riferimento a E. LEMMO, *Introduzione alle norme di coordinamento e transitorie*, in G. CONSO-V. GREVI-G. NEPPI MODONA, *Il nuovo codice di procedura penale*, IV, 2, Padova, 1989, p. 17.

⁸² Tra gli Autori che ritengono che la sospensione necessaria del processo civile per pregiudizialità penale sia sopravvissuta anche nel nuovo impianto normativo disegnato dal codice Vassalli si possono annoverare B. CAPPONI, *La «nuova» pregiudizialità penale tra esercizio delle azioni civili e vincoli del giudicato*, in *Corr. giur.*, Milano, 1989, pp. 73 ss.; E. LEMMO, *Introduzione alle norme di coordinamento e transitorie*, in G. CONSO-V. GREVI-G. NEPPI MODONA, *Il nuovo codice di procedura penale*, IV, 2, Padova, 1989, p. 16; ancora B. CAPPONI, *A proposito di nuovo processo penale e sospensione del processo civile*, in *Foro it.*, V, Roma, 1991, pp. 348 ss.; M. VELLANI, *Considerazioni sulla sospensione del processo civile alla luce del nuovo codice di procedura penale e dei provvedimenti urgenti per il processo civile*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, Milano, 1991, pp. 751 ss.; C. GRAZIOSI, *Osservazioni sulla nuova disciplina della pregiudizialità penale al processo civile*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, Milano, 1992, pp. 441 ss.; L. P. COMOGLIO, *Le riforme della giustizia civile: commento alla Legge 26 novembre 1990, n. 353 e alla Legge 21 novembre 1991, n. 374*, a cura di M. TARUFFO, Torino, 1993, p. 337; G. SPANGHER, *Relazione*, in AA.VV., *Nuovi profili nei rapporti fra processo civile e processo penale*, "Atti del Convegno di studio, Trento, 18 e 19 giugno 1993", Milano, 1995, pp. 31-38; U. ZINGALES, *L'istituto della sospensione necessaria del giudizio amministrativo per pregiudizialità penale nel sistema delineato dai nuovi codici di rito penale e civile, con particolare riferimento ai giudizi di*

Sul fronte opposto, coloro che ritenevano che, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, i due processi civile (non di danno) e penale dovessero scorrere parallelamente senza alcun coordinamento anticipato attuato attraverso la sospensione del giudizio civile rilevarono, in primo luogo, che, in mancanza di una disposizione, nel corpo del codice Vassalli, analoga a quella dell'art. 3 del codice del 1930, "*la regola in tema di rapporti tra processo civile diverso da quello per le restituzioni e il risarcimento del danno e processo penale "influyente" non può che essere l'autonoma ed indipendente prosecuzione dei due giudizi e non più la sospensione del processo civile in attesa della definizione del processo penale influyente*"⁸³. Il richiamo all'art. 3 c.p.p. del 1930 operato dall'art. 295 c.p.c. nella sua formulazione originaria era considerato da costoro oramai privo di portata precettiva, in quanto facente riferimento ad una disposizione venuta meno e volutamente non riprodotta nel testo del nuovo codice di rito penale.

Inoltre, fu evidenziato che la sospensione doveva essere considerata come un istituto eccezionale nell'ordinamento giuridico, dal momento che essa si pone in contrasto con la funzione e con la natura del processo, che è fatto per procedere. Di conseguenza, le ipotesi sospensive previste dalla legge avrebbero dovuto ritenersi tipiche e tassative. Non sarebbe, quindi, stato possibile, in tale ottica, contemplare in via di interpretazione analogica l'esistenza di ipotesi di arresto del processo non previste espressamente dalla legge, neppure se in relazione ad esse avesse dovuto operare, a processo penale concluso, il vincolo del giudicato⁸⁴.

Con riguardo poi a quanto previsto dall'art. 211 disp. att. c.p.p., i fautori dello scorrimento parallelo dei processi senza alcun meccanismo sospensivo del giudizio civile affermarono che tale disposizione, nel riferirsi a "*disposizioni di legge*" che "*prevedono la sospensione necessaria del processo civile*", rinviava direttamente alle particolari fattispecie sospensive disciplinate dall'art. 75, comma 3, c.p.p.: rispetto ad esse l'art. 211 disp. att. c.p.p. avrebbe svolto la funzione di determinare la durata della sospensione – ossia "*fino alla definizione del processo penale*" – e di circoscrivere la sospensione stessa ai soli casi in cui il

annullamento dei provvedimenti di sospensione cautelare dal servizio, in *Dir. proc. amm.*, IV, Milano, 1995, pp. 760 ss.; L. P. COMOGLIO-C. FERRI-M. TARUFFO, *Lezioni sul processo civile*, Bologna, 1998, pp. 741 ss.

⁸³ Così G. TRISORIO LIUZZI, *Disposizioni in tema di rapporti tra processo penale e processo civile nel nuovo codice di procedura penale*, in *Le nuove leggi civ. comm.*, Padova, 1990, p. 892. Dello stesso avviso sono anche A. CRISTIANI, *Manuale del nuovo processo penale*, Torino, 1989, p. 496, e F. CORDERO, *Codice di procedura penale commentato*, Torino, 1990, p. 90.

⁸⁴ In questo senso si veda G. TRISORIO LIUZZI, *Disposizioni in tema di rapporti tra processo penale e processo civile nel nuovo codice di procedura penale*, in *Le nuove leggi civ. comm.*, Padova, 1990, p. 892.

processo penale avesse dato luogo ad una sentenza idonea ad esplicare efficacia di giudicato nell'altro processo. In altri termini, l'art. 211 disp. att. c.p.p. avrebbe avuto natura meramente ricognitiva, richiamando semplicemente discipline esterne aventi finalità di raccordo tra i diversi rami dell'ordinamento⁸⁵. E d'altra parte, poiché nell'ordinamento le uniche fattispecie sospensive espressamente previste erano quelle disciplinate dalla disposizione di cui all'art. 75, comma 3, c.p.p., si sarebbe dovuto necessariamente concludere che il rinvio operato dall'art. 211 disp. att. c.p.p. fosse appunto a quella disposizione⁸⁶, a meno di non volere ritenere che detto articolo delle norme di attuazione – riferendosi alle "*disposizioni di legge*" che "*prevedono la sospensione necessaria del processo civile*" – attuasce un rinvio a vuoto per mancanza di oggetto. Una lettura diversa dell'art. 211 disp. att. c.p.p., che avesse affermato la natura innovativa della disposizione prospettando l'idea che attraverso di essa il legislatore avesse inteso introdurre una nuova e diversa figura di sospensione collegata all'efficacia vincolante del giudicato penale⁸⁷, avrebbe dovuto essere considerata, oltre che smentita dal dato normativo, viziata da illegittimità costituzionale per eccesso di delega⁸⁸.

⁸⁵ Sul punto si veda R. GIOVAGNOLI, *La «pregiudizialità» penale nei processi civili*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, Milano, 1998, p. 523.

⁸⁶ Secondo questa prospettiva, tra l'altro, sarebbe stato possibile recuperare e valorizzare la funzione di coordinamento dell'art. 211 disp. att. c.p.p. rispetto alle altre disposizioni extracodicistiche ed in particolare rispetto all'art. 295 c.p.c., che, nella sua formulazione originaria, avrebbe potuto essere considerato operante anche in relazione al processo penale se si fosse sostituito, nella prima parte del testo di detto articolo, il richiamo all'art. 3 c.p.p. del 1930 con il rinvio all'art. 75, comma 3, c.p.p. del 1988. In proposito si vedano C. CONSOLO, *Nuovo processo penale, procedimenti tributari e rapporti tra giudicati*, in *Giur. it.*, vol. II, Torino, 1990, p. 317; G. TRISORIO LIUZZI, *Disposizioni in tema di rapporti tra processo penale e processo civile nel nuovo codice di procedura penale*, in *Le nuove leggi civ. comm.*, Padova, 1990, pp. 891-892; ancora G. TRISORIO LIUZZI, *Riforma del processo penale e sospensione del processo civile*, in *Riv. dir. proc.*, Padova, 1990, p. 560.

⁸⁷ Avverso la natura innovativa dell'art. 211 disp. att. c.p.p. si schierò C. CONSOLO, *Del coordinamento fra processo penale e processo civile: antico problema risolto a metà*, in *Riv. dir. civ.*, vol. I, Padova, 1996, p. 254, il quale Autore rilevava che se, da un lato, "*la discrasia sistematica fra fluire parallelo dei due processi ed eventuale vincolo del giudizio di fatto civilistico ove quello penalistico cronologicamente lo abbia preceduto è discrasia non facilmente negabile*", dall'altro lato, però, tale discrasia non avrebbe di certo potuto "*suggerire all'interprete di compiere ogni possibile acrobazia ermeneutica per ritrovare fra le pieghe (magari delle disposizioni di mero coordinamento) un posto al dovere di sospensione*".

⁸⁸ In questo senso si faccia riferimento a C. CONSOLO, *Nuovo processo penale, procedimenti tributari e rapporti tra giudicati*, in *Giur. it.*, vol. II, Torino, 1990, p. 318. A favore della natura meramente ricognitiva dell'art. 211 disp. att. c.p.p. si considerino anche F. TOMMASEO, *Relazione*, in AA.VV., *Nuovi profili nei rapporti fra processo civile e processo penale*, "Atti del Convegno di studio, Trento, 18 e 19 giugno 1993", Milano, 1995, pp. 24-25, e A. CHILIBERTI, *Azione civile e nuovo processo penale*, Milano, (2^a ed.) 2006, p.

Quanto alla revisione dell'art. 295 c.p.c. attuata dalla l. 26 novembre 1990, n. 353, i sostenitori dell'espunzione dall'ordinamento dell'istituto della sospensione del processo civile non di danno per pregiudizialità penale ebbero a dire che una tale modifica era da considerarsi priva di concreta incidenza sull'assetto dei rapporti tra giudizio civile e penale, rappresentando semplicemente il risultato di un'opera di coordinamento tra il testo del codice di rito civile e le innovazioni introdotte dal codice di procedura penale del 1988⁸⁹. Tra l'altro – si fece notare – il criterio della "dipendenza", così come risultante dal nuovo testo dell'art. 295 c.p.c., valeva ad escludere, se interpretato rigorosamente, qualunque collegamento con il giudizio penale, dal momento che in esso possono essere di certo in discussione gli stessi fatti materiali oggetto di cognizione nel processo civile, ma in nessun caso il contenuto della pronuncia a cui approda il processo penale può costituire il necessario antecedente logico-giuridico della decisione civile: in altri termini, tra i due giudizi penale e civile non potrebbe mai instaurarsi un rapporto di pregiudizialità-dipendenza tecnicamente inteso⁹⁰. Ed in ogni caso – fu evidenziato – l'espressione "controversia", utilizzata nell'art. 295 c.p.c., stava ad indicare propriamente la pendenza di una causa pregiudiziale: tale espressione *"solo con palese atecnicismo può essere riferita al processo penale il cui oggetto investe l'accertamento di fatti*

1137; *contra*, e dunque nel senso della natura innovativa della disposizione in discorso, si veda B. CAPPONI, *A proposito di nuovo processo penale e sospensione del processo civile*, in *Foro it.*, V, Roma, 1991, pp. 357-359, il quale Autore rileva che le disposizioni di coordinamento, per il fatto stesso di essere destinate ad armonizzare una serie di norme contenute in uno o più testi di legge, *"non presuppongono criteri e principi di delega, per contro necessari ai fini della formulazione di norme genuinamente precettive, e dunque non è in rapporto ad esse pensabile il vizio di eccesso di delega"*.

⁸⁹ La finalità di coordinamento trova del resto conferma negli atti parlamentari riguardanti i lavori preparatori relativi all'art. 35, l. 26 novembre 1990, n. 353, nei quali si fa espresso riferimento, a giustificazione della modifica apportata al testo dell'art. 295 c.p.c. mediante l'abrogazione del rinvio all'art. 3 c.p.p. del 1930, alla necessità di *"adeguare"* tecnicamente *"l'istituto della sospensione necessaria all'entrata in vigore del nuovo codice e al venir meno della pregiudizialità penale"*: in proposito si veda C. CONSOLO, in C. CONSOLO-F. P. LUISO-B. SASSANI, *Commentario alla riforma del processo civile*, Milano, 1996, pp. 283-297. L'Autore tra l'altro sottolinea che, mosso dal medesimo intento di coordinamento, il legislatore avrebbe inoltre incautamente eliminato dal testo dell'art. 295 c.p.c. anche l'inciso *"civile o amministrativa"*, senza tenere conto dell'eventualità che, così facendo, qualche interprete avrebbe poi potuto far rientrare nella generica categoria giuridica "controversia" anche il giudizio penale destinato a concludersi con sentenza avente efficacia di giudicato ai sensi degli artt. 651-654 del codice di rito penale.

⁹⁰ Sul punto si faccia riferimento a G. TRISORIO LIUZZI, *Riforma del processo penale e sospensione del processo civile*, in *Riv. dir. proc.*, Padova, 1990, p. 558. In L. MONTESANO-G. ARIETA, *Diritto processuale civile*, II, Torino, 1997, p. 189, viene fatto notare che *"i giudizi penali non sono mai giuridicamente pregiudiziali a quelli civili. Infatti [...] gli effetti penali non sono mai condizione necessaria di quelli civili"*.

materiali da cui dipende non soltanto la cognizione del reato ma anche, ai sensi dell'art. 654 c.p.p., l'accertamento del diritto oggetto del giudizio civile"⁹¹.

In definitiva, in base alla prospettiva degli aderenti a questo secondo filone di pensiero, al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 75, comma 3, c.p.p., riguardanti ad ogni modo i giudizi civili risarcitori, il processo civile doveva procedere autonomamente e separatamente dal processo penale⁹². Il non attribuire precedenza al processo penale rispetto a quello civile non avrebbe implicato, comunque, un limite all'applicazione delle disposizioni, di cui agli artt. 651-654 c.p.p., che attribuivano efficacia di giudicato anche nel processo civile agli accertamenti contenuti nella sentenza penale, e ciò dal momento che, qualora il processo penale si fosse concluso mentre quello civile era ancora pendente, la pronuncia penale avrebbe potuto essere fatta valere nel giudizio civile nei limiti fissati dalle suddette disposizioni.

La differenza di vedute, che accese il dibattito in dottrina soprattutto negli anni novanta del secolo scorso, in ordine al problema della configurabilità o meno della sospensione necessaria del processo civile non di danno per pregiudizialità penale, si manifestò anche in seno alla giurisprudenza.

⁹¹ Così F. TOMMASEO, *Relazione*, in AA.VV., *Nuovi profili nei rapporti fra processo civile e processo penale*, "Atti del Convegno di studio, Trento, 18 e 19 giugno 1993", Milano, 1995, p. 26.

⁹² Tra gli Autori che si sono schierati a favore della reciproca autonomia ed indipendenza dei giudizi civile e penale, fatta eccezione per le sole ipotesi sospensive disciplinate dall'art. 75, comma 3, c.p.p., si possono ricordare: G. GUARINO, *Sospensione del processo civile e nuovo codice di procedura penale*, in *Giur. merito*, IV, Milano, 1990, pp. 1151 ss.; G. TRISORIO LIUZZI, *Disposizioni in tema di rapporti tra processo penale e processo civile nel nuovo codice di procedura penale*, in *Le nuove leggi civ. comm.*, Padova, 1990, pp. 891 ss.; ancora G. TRISORIO LIUZZI, *Riforma del processo penale e sospensione del processo civile*, in *Riv. dir. proc.*, Padova, 1990, pp. 529 ss.; M. G. CIVININI, *Sospensione del processo civile per c.d. pregiudizialità penale: questioni teoriche e riflessi pratici*, in *Foro it.*, V, Roma, 1991, p. 363; A. GHIARA, *Art. 75*, in M. CHIAVARIO (coordinato da), *Commento al nuovo codice di procedura penale*, vol. VI, Torino, 1991, pp. 442 ss.; F. TOMMASEO, *Giurisdizione civile e giurisdizione penale*, in *Studi in onore di Luigi Montesano*, vol. I, Padova, 1997, pp. 269 ss.; G. TRISORIO LIUZZI, *Sulla abrogazione della sospensione del processo per «pregiudizialità» penale*, in *Foro it.*, I, Roma, 1997, pp. 1762 ss.; S. SATTA-C. PUNZI, *Diritto processuale civile*, Padova, (13^a ed.) 2000, pp. 18 ss.; C. MANDRIOLI, *Corso di diritto processuale civile*, II, Torino, 2007, pp. 330-331; G. TARZIA, *Lineamenti del processo civile di cognizione*, a cura di F. DANOVI, Milano, (4^a ed.) 2009, pp. 251 ss.; C. CONSOLO, *Codice di procedura civile commentato*, a cura di C. CONSOLO, Milano, (6^a ed.) 2010, p. 121; C. PUNZI, *Il processo civile, sistema e problematiche. La fase di cognizione nella tutela dei diritti*, vol. II, Torino, 2010, pp. 178 ss.; L. MONTESANO-G. ARIETA, *Trattato ipertestuale di diritto processuale civile*, Padova, 2011, *passim*.

Più precisamente, la giurisprudenza maggioritaria ebbe ad affermare, schierandosi idealmente dalla parte degli aderenti al secondo filone di pensiero sopra esposto, che "*poiché nel nuovo codice di procedura penale non è stata riprodotta la disposizione di cui all'art. 3, comma 2, codice abrogato, né sono state reiterate le altre disposizioni alla stessa collegate (artt. 24 ss. cod. cit.) con conseguente eliminazione di ogni riferimento alla cosiddetta pregiudiziale penale dal testo dell'art. 295 c.p.c. in occasione della sua riformulazione ad opera dell'art. 35 l. 26 novembre 1990, n. 353*" si sarebbe dovuto concludere che "*il nostro ordinamento non sia più ispirato al principio, in precedenza imperante, della unità della giurisdizione e della prevalenza del giudizio penale su quello civile, e che, viceversa, sia stato instaurato dal legislatore il diverso sistema della pressoché completa autonomia e separazione dei due giudizi nel senso che, tranne alcune particolari ipotesi di sospensione del processo civile previste dall'art. 75, comma 3, del nuovo codice di procedura penale (azione promossa in sede civile dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado) il processo civile deve proseguire il suo corso senza essere influenzato dal processo penale, e, inoltre, anche nel senso che il giudice civile deve procedere ad autonomo accertamento dei fatti e della responsabilità (civile) dedotti in giudizio*"⁹³. In quest'ottica, l'efficacia nel processo civile accordata dall'art. 654 c.p.p. al giudicato penale sarebbe collegata non a valutazioni connesse alla preminenza di un giudizio sull'altro, quanto piuttosto ad altri fattori, anche meramente pratici, quali ad esempio la constatazione empirica della più sollecita definizione del processo penale rispetto a quello civile contemporaneamente pendente, che consiglierebbe di utilizzare anche in sede civile i risultati cui è giunto il processo penale laddove essi siano in qualche modo "utili" per l'emissione della pronuncia civile. In ogni caso il giudice civile, nonostante la potenziale efficacia della pronuncia penale in sede civile, non sarebbe vincolato ad attendere la formazione del giudicato penale.

⁹³ Così si legge in Cass. Civ., Sez. II, 28 maggio 2001, n. 7242, in *Giust. civ. Mass.*, Milano, 2001, p. 1074. In precedenza ad analoghe conclusioni erano giunte: Cass. Civ., Sez. lav., 7 maggio 1997, n. 3992, in *Giust. civ. Mass.*, Milano, 1997, p. 695; Cass. Civ., Sez. I, 21 settembre 1998, n. 9440, in *Giust. civ. Mass.*, Milano, 1998, p. 1923; Cass. Civ., Sez. lav., 28 dicembre 1998, n. 12855, in *Foro it.*, I, Roma, 1999, p. 1483; Cass. Civ., Sez. III, 24 gennaio 2000, n. 751, in *Giust. civ. Mass.*, Milano, 2000, p. 127; Cass. Civ., Sez. lav., 14 settembre 2000, n. 12141, in *Giust. civ. Mass.*, Milano, 2000, p. 1931; Cass. Civ., Sez. I, 16 marzo 2001, n. 3825, in *Giust. civ.*, I, Milano, 2002, p. 2209, con nota di M. A. ZUMPARNO, *Sospensione necessaria per pregiudizialità e azioni civili non risarcitorie*. Successivamente, in senso conforme, si vedano: Cass. Civ., Sez. lav., 9 aprile 2003, n. 5530, in *Giust. civ. Mass.*, Milano, 2003, p. 4; Cass. Civ., Sez. lav., 1° luglio 2004, n. 12093, in *C.E.D. Cass.*, 2004; Cass. Civ., Sez. III, 4 agosto 2004, n. 15477, in *Giust. civ. Mass.*, Milano, 2004, pp. 7-8; Cass. Civ., Sez. II, 25 marzo 2005, n. 6478, in *Giust. civ. Mass.*, Milano, 2005, p. 3.

Secondo un altro indirizzo giurisprudenziale, invece, in linea con i fautori del mantenimento, anche nel sistema del codice Vassalli, dell'istituto della sospensione necessaria del processo civile per pregiudizialità penale, *"la scelta, da parte del legislatore [...], di disciplinare compiutamente la materia dell'efficacia extrapenale del giudicato penale sia nei giudizi civili o amministrativi di danno [...] sia negli "altri" giudizi [...] induce a ritenere, per elementari ragioni di coerenza logico-giuridica, che il principio della "autonomia" delle giurisdizioni, e della conseguente separatezza dei relativi giudizi, risulta di molto ridimensionato da siffatta disciplina"*. In particolare, con riferimento alla sospensione, *"è indispensabile distinguere quella relativa ai rapporti fra azione civile "riparatoria" e processo penale da quella attinente ai rapporti fra "altri" giudizi civili e giudizio penale. La prima – che si esaurisce (tendenzialmente) nella fattispecie prefigurata dall'art. 75 cod. proc. pen. – è tendenzialmente dominata dal principio della "autonomia" delle giurisdizioni (comma 2) e (quindi) dal divieto di sospensione del processo civile se non nelle due ipotesi ivi previste (dal comma 3) [...]. La seconda – risultante dalla combinazione degli artt. 295 cod. proc. civ., 211 disp. coord. cod. proc. pen. [...] e 654 cod. proc. pen. – subordina la sospensione "necessaria" del processo civile "pregiudicato" alla sussistenza di precise condizioni, che possono sintetizzarsi, da un lato, nell'avvenuto esercizio dell'azione penale (art. 211), e, dall'altro, nella "rilevanza" [...] del giudicato penale formatosi a seguito di giudizio dibattimentale (combinato disposto degli artt. 211 e 654)"*. Ne deriva che *"mentre nella prima disciplina è "prevalente" l'esigenza di realizzare il valore dell'effettività della tutela giurisdizionale (attraverso l'affermazione del principio della "autonomia" delle giurisdizioni) rispetto a quella di evitare la contraddittorietà logica fra giudicati, nella seconda risulta "prevalente" quest'ultima esigenza rispetto alla prima"*⁹⁴. Così, secondo questa ricostruzione, nell'ipotesi in cui venisse esercitata l'azione penale in relazione a fatti aventi rilevanza pure in un giudizio extrapenale non risarcitorio, tale ultimo giudizio dovrebbe necessariamente essere sospeso in attesa della conclusione del processo penale e del venire, dunque, in essere della pronuncia penale, che acquisterebbe efficacia di giudicato tale da "coprire", a norma dell'art. 654 c.p.p., i fatti comuni ai due processi penale e civile.

⁹⁴ Così testualmente Cass. Civ., Sez. I, 13 maggio 1997, n. 4179, in *Foro it.*, I, Roma, 1997, p. 1757. Analogamente, aderiscono a questa linea interpretativa: Cass. Civ., Sez. lav., 3 febbraio 1998, n. 1074, in *Giur. it.*, Torino, 1998, p. 1802; Cass. Civ., Sez. I, 26 maggio 1999, n. 5083, in *Giust. civ. Mass.*, Milano, 1999, p. 1164; Cass. Civ., Sez. III, 2 agosto 2004, n. 14804, in *Giust. civ. Mass.*, Milano, 2004, pp. 7-8; Cass. Civ., Sez. III, 22 marzo 2005, n. 6149, in *Giust. civ. Mass.*, Milano, 2005, p. 4; Cass. Civ., Sez. III, 24 novembre 2005, n. 24811, in *Giust. civ. Mass.*, Milano, 2005, pp. 7-8.

Sulla difformità di vedute sviluppatesi in giurisprudenza, che rispecchia in larga parte la diversità di posizioni emersa in dottrina, sono intervenute, all'affacciarsi del nuovo millennio, le Sezioni Unite della Suprema Corte, che, con sentenza 5 novembre 2001, n. 13682, hanno tentato di comporre il contrasto interpretativo passando in rassegna gli argomenti a sostegno di ciascuna delle due tesi, così come le obiezioni prospettabili avverso di esse, e fornendo una soluzione di compromesso che confina la possibilità della sospensione del processo civile non di danno per pregiudizialità penale ad ipotesi ben definite. In particolare, la Corte di Cassazione nella sua composizione più illustre ha, innanzi tutto, affrontato la questione se *"la possibilità che nel processo penale sia pronunciata sentenza con efficacia di giudicato nel giudizio civile sia presupposto oltre che necessario sufficiente perché l'uno debba essere sospeso in attesa che l'altro sia definito"*. A tale quesito la Suprema Corte ha risposto sottolineando che *"non è vero, in termini di logica giuridica, che la sospensione del giudizio civile debba costituire necessario presidio e logico svolgimento delle norme che prevedono l'efficacia di giudicato della sentenza penale nel giudizio civile"*. Tuttavia, ciò non significa che in assoluto il processo civile non debba mai essere sospeso in caso di contemporanea pendenza di un processo penale i cui esiti potrebbero approdare nel giudizio civile. Si tratta allora di comprendere – seguendo il ragionamento della Corte – quali sono i casi in cui al processo civile debba applicarsi la sospensione necessaria, ponendo attenzione a non esorbitare dal concetto tecnico di "dipendenza" contenuto nell'art. 295 del codice di rito civile, che costituisce in ogni caso il presupposto indefettibile della sospensione⁹⁵. Questi casi, nella prospettiva delle Sezioni Unite, sono riconducibili a tutte le ipotesi in cui sussistano delle *"norme che alla commissione del reato ricollegano effetti incidenti su altri rapporti"*, potendo risultare solamente da tali norme *"[...], sul piano processuale, un rapporto di pregiudizialità logica e giuridica tra accertamento dei fatti che sono oggetto di imputazione nel processo penale e decisione che deve essere resa sulla situazione soggettiva dedotta nel diverso*

⁹⁵ In altri termini, secondo le Sezioni Unite, se si aderisse alla tesi secondo cui la sospensione del giudizio civile è uno strumento funzionale ad assicurare la successiva esplicazione del vincolo penale tutte le volte in cui il giudicato penale potenzialmente vincolante sia ancora in via di formazione si rischierebbe di introdurre nel campo di applicazione dell'art. 295 c.p.c. delle relazioni estranee al concetto di "dipendenza" contenuto in tale articolo, e ciò dal momento che *"la prospettiva del vincolo, così come è congegnato dagli artt. 651-654 c.p.p., può interessare anche ipotesi di connessione per fatto, in cui non è rilevante la configurazione dell'illecito civilistico come reato"*: così M. A. ZUMPARNO, *Sospensione necessaria per pregiudizialità e azioni civili non risarcitorie* (Nota a Cass. Civ., Sez. Un., 5 novembre 2001, n. 13682), in *Giust. civ.*, I, Milano, 2002, p. 2226. Cionondimeno la Corte ritiene che vi possa essere sospensione necessaria del processo civile per pregiudizialità penale, ma ciò solamente nelle ipotesi in cui il legame tra processo civile e processo penale possa essere ricondotto nel concetto tecnico di "dipendenza" nel senso che verrà esplicitato nel prosieguo del testo.

giudizio civile o amministrativo"⁹⁶. Secondo la Suprema Corte, un tale rapporto tra processo penale e processo civile, "se pure non si traduce nella espressa previsione per cui la decisione sul secondo non possa essere resa, se non sia stato definito il primo", integra la fattispecie di cui all'art. 295 c.p.c., così come novellato a seguito della riforma del 1990, e costituisce l'unico caso in cui i giudizi civile e penale debbono essere coordinati anche in via preventiva, e ciò dal momento che in tale ipotesi "la sospensione si presenta non come mezzo per assicurare la prevalenza della giurisdizione penale su quella civile, ma come il riflesso processuale di una situazione di pregiudizialità posta da una norma di diritto sostanziale". E' solo in "questa relazione tra diritto oggetto del giudizio civile e reato oggetto di imputazione che, nel caso di contemporanea pendenza del processo penale e d'un giudizio civile non di danno, [...] si può rinvenire quel rapporto di pregiudizialità tra processi, il quale ne impone la sospensione, secondo la norma generale contenuta nell'art. 295 cod. proc. civ., cui pure è da ritenere faccia richiamo l'art. 211 disp. att. cod. proc. pen."⁹⁷.

La soluzione prospettata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione sembra, dunque, avere affermato che nel sistema del nuovo codice quel legame indissolubile che legava l'efficacia del giudicato penale nel processo civile e la preventiva sospensione del giudizio civile stesso, in un'ottica di coordinamento tra pronunce in vista degli effetti che successivamente il giudicato penale avrebbe esplicato, è stato spezzato. Tuttavia, nelle ipotesi in cui ricorrano i presupposti di cui all'art. 295 c.p.c., essendo sussistente un rapporto di dipendenza, nel senso precisato dalla Corte, del processo civile dal giudizio penale, il processo civile non di danno bene può essere sospeso per pregiudizialità penale⁹⁸. In sostanza

⁹⁶ Tale specificazione da parte delle Sezioni Unite è da ritenersi particolarmente opportuna, poiché è funzionale a chiarire adeguatamente "quel che le precedenti pronunce avevano tralasciato o non rimarcato a sufficienza", e cioè che "a rendere dipendente la decisione civile dalla definizione del giudizio penale non basta che nei due processi rilevino gli stessi fatti e che la sentenza penale sia idonea a precludere l'accertamento dei fatti comuni al processo civile, ma occorre che la situazione sostanziale, l'effetto giuridico dedotto nel giudizio civile, sia collegato normativamente alla commissione del reato che è oggetto di imputazione nel giudizio penale": questa è l'opinione di M. A. ZUMPANO, *Sospensione necessaria per pregiudizialità e azioni civili non risarcitorie* (Nota a Cass. Civ., Sez. Un., 5 novembre 2001, n. 13682), in *Giust. civ.*, I, Milano, 2002, p. 2227.

⁹⁷ Così Cass. Civ., Sez. Un., 5 novembre 2001, n. 13682, in *Giust. civ.*, I, Milano, 2002, pp. 2224 ss., con nota di M. A. ZUMPANO, *Sospensione necessaria per pregiudizialità e azioni civili non risarcitorie*.

⁹⁸ L'impostazione proposta dalle Sezioni Unite è stata seguita da numerose pronunce successive alla sentenza 5 novembre 2001, n. 13682: in particolare, si devono menzionare Cass. Civ., Sez. I, 16 dicembre 2005, n. 27787, in *Giust. civ. Mass.*, Milano, 2005, p. 12; Cass. Civ., Sez. Un., 21 giugno 2007, n. 14385, in *Giust. civ. Mass.*, Milano, 2007, p. 6; Cass. Civ., Sez. II, 12 luglio 2007, n. 15657, in *Giust. civ. Mass.*, Milano, 2007, pp. 7-8; Cass. Civ., Sez. III, 3 luglio 2009, n. 15641, in *Giust. civ. Mass.*, Milano, 2009, pp. 7-8; Cass. Civ., Sez. VI, 14

la Suprema Corte ha proposto una soluzione di compromesso, che si è probabilmente resa necessaria in relazione ad un complesso di disposizioni nuove che, da un lato, guardando a quelle contenute nel Libro Primo del codice di rito penale del 1988, mostrano di affermare principi diversi dal passato nel segno della reciproca autonomia e indipendenza delle giurisdizioni, e, dall'altro lato, ponendo l'attenzione a quelle del Libro Decimo del codice Vassalli, sembrano riproporre antichi schemi concettuali, dal momento che è stato sostenuto da più parti che la formazione di un giudicato penale vincolante anche in sede civile "non esclude (anzi, logicamente postula) la perdurante presenza di un meccanismo preventivo di sospensione, capace di assicurare ex ante la successiva opponibilità"⁹⁹.

D'altronde, la tesi prospettata dalle Sezioni Unite secondo cui l'art. 295 c.p.c., anche dopo la riforma del 1990, è applicabile, ricorrendone i presupposti, pure ai rapporti tra processo civile e processo penale è in linea con i rilievi di quanti evidenziano che sussistono pur sempre dei casi in cui "la sospensione del processo civile" può dirsi "imposta proprio perché la pretesa civilistica dipende direttamente dall'accertamento (non già di fatti, ma) di una intera fattispecie e così anche, in base ad essa, en bloc dipenda dal giudizio sull'effetto giuridico-reato e così sulla responsabilità penale di un certo soggetto [...]". "Tali reati «pregiudiziali» rispetto a diritti civili – per fare gli esempi più notevoli – sono quelli contemplati nella norma civile sul risarcimento del danno morale (art. 185 c.p. e 2059 c.c.); dalla disciplina della indegnità a succedere; dalla norma sulla più lunga decorrenza della prescrizione in presenza di reato (art. 2947); dai diritti risarcitori e/o di regresso verso il

dicembre 2010, n. 25272, in *Giust. civ. Mass.*, Milano, 2010, p. 1603; Cass. Civ., Sez. VI, 21 dicembre 2010, n. 25822, in *Giur. it.*, Torino, 2011, p. 2113, con nota di A. RONCO, *Note minime sul coordinamento degli artt. 295 c.p.c., 654 c.p.p. e 211 disp. att. c.p.p.* .

Tuttavia, si deve sottolineare che si rinviengono anche sentenze della Corte di Cassazione piuttosto attuali che paiono attestarsi ancora sugli orientamenti, per così dire, tradizionali: in particolare, nel senso dell'impossibilità di configurare ipotesi sospensive del processo civile ulteriori rispetto a quelle previste dall'art. 75, comma 3, c.p.p., e quindi per una reciproca autonomia dei processi civile e penale al di fuori delle ipotesi di cui alla suddetta disposizione, si vedano Cass. Civ., Sez. III, 12 giugno 2006, n. 13544, in *Giust. civ. Mass.*, Milano, 2006, p. 6; Cass. Civ., Sez. lav., 18 gennaio 2007, n. 1095, in *Giust. civ. Mass.*, Milano, 2007, p. 1; nel senso, invece, della applicabilità della sospensione necessaria anche in relazione a processi diversi da quelli risarcitori, semplicemente nell'ipotesi in cui l'accertamento penale sia in corso e sia potenzialmente idoneo a concludersi con una pronuncia che esplicherà efficacia di giudicato, a norma dell'art. 654 c.p.p., nel giudizio civile, si faccia riferimento a Cass. Civ., Sez. II, 15 gennaio 2008, n. 647, in *Giust. civ.*, I, Milano, 2008, 9, p. 1924.

⁹⁹ In questo senso si veda L. P. COMOGLIO, *Le riforme della giustizia civile: commento alla Legge 26 novembre 1990, n. 353 e alla Legge 21 novembre 1991, n. 374*, a cura di M. TARUFFO, Torino, 1993, p. 355.

datore di lavoro che, in caso di infortunio sul lavoro, nascono in presenza di reato ex artt. 10 e 11 d.P.R. n. 1124 del 1965. In queste ipotesi, per il giudice civile, rileva proprio l'accertamento del reato e non di singoli tratti comuni sia alla cognizione penale che a quella civile, ma autonomamente appartenenti a diverse fattispecie [...]"¹⁰⁰, cosicché non può certo dirsi – come pure è stato sostenuto da alcuni Autori¹⁰¹ – che in questi casi la regiudicanda penale sia intrinsecamente inidonea a porsi come antecedente logico-giuridico della causa civile. Tra l'altro è stato anche osservato che le ipotesi di pregiudizialità penale rispetto al processo civile – idonee a giustificare la sospensione del processo civile – rischiano di essere ancora più numerose di quelle indicate, e ciò dal momento che l'autonomia negoziale consente che nei rapporti di diritto privato, salvo il limite della meritevolezza di cui all'rt. 1322 c.c., "le parti possano far dipendere dal reato tutti gli effetti che vogliono"¹⁰².

Si deve da ultimo segnalare che recentemente, nel solco dell'insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, si è sviluppato in dottrina un ulteriore orientamento che, se insieme con la pronuncia della Suprema Corte condivide la valutazione circa il venir meno del legame tra l'efficacia del giudicato penale nel processo civile e la previa sospensione del giudizio civile medesimo, sviluppa poi il ragionamento della Corte sostenendo che il processo civile debba essere sospeso non solo e non tanto quando vi sia un rapporto di pregiudizialità logico-giuridica tra processo civile e processo penale, quanto piuttosto quando emerga la necessità di evitare che vi sia uno spreco di attività istruttoria dovuta al ripetersi di esercizio della giurisdizione nei due rami, civile e penale, dell'ordinamento. Più precisamente, è stato

¹⁰⁰ Così testualmente C. CONSOLO, *Ancora sulla sospensione per pregiudizialità penale*, in AA.VV., *Nuovi profili nei rapporti fra processo civile e processo penale*, "Atti del Convegno di studio, Trento, 18 e 19 giugno 1993", Milano, 1995, pp. 78-79. Nello stesso senso si vedano, inoltre, ancora C. CONSOLO, *Del coordinamento fra processo penale e processo civile: antico problema risolto a metà*, in *Riv. dir. civ.*, vol. I, Padova, 1996, p. 230; A. SCALA, *Considerazioni sui nuovi rapporti tra processo penale e processo civile connesso*, in *Dir. e giur.*, 1998, pp. 339 ss.; M. A. ZUMPARO, *Rapporti tra processo civile e processo penale*, Torino, 2000, pp. 242 ss.; G. BALENA, *Istituzioni di diritto processuale civile, Il processo ordinario*, Bari, 2010, pp. 251 ss. . Riconosce, in generale, la configurabilità del rapporto di pregiudizialità-dipendenza tra processo civile e processo penale, ma pare escludere ipotesi di sospensione necessaria del processo civile per pregiudizialità penale al di fuori dei casi di cui all'art. 75, comma 3, c.p.p. S. MENCHINI, voce *Accertamenti incidentali*, in *Enc. giur. Treccani*, Aggiornamento IV, Roma, 1995, p. 2.

¹⁰¹ Su tutti si consideri F. TOMMASEO, *Relazione*, in AA.VV., *Nuovi profili nei rapporti fra processo civile e processo penale*, "Atti del Convegno di studio, Trento, 18 e 19 giugno 1993", Milano, 1995, p. 26, secondo cui "solo con palese attecnicismo" l'espressione "controversia" "può essere riferita al processo penale", di talché sembrerebbe essere esclusa la possibilità di un rapporto di pregiudizialità-dipendenza, idoneo a giustificare la sospensione, tra giudizio civile e giudizio penale.

¹⁰² Così M. A. ZUMPARO, *Rapporti tra processo civile e processo penale*, Torino, 2000, p. 244.

affermato che la volontà legislativa, attuata attraverso il disposto dell'art. 295 c.p.c., di impedire che una stessa situazione sostanziale possa essere al contempo "*oggetto di decisione in un processo, e oggetto di cognizione incidentale in un altro processo che ha ad oggetto una situazione da quella dipendente*"¹⁰³ discende, più che dalla subordinazione logica tra gli oggetti dei due processi, da una scelta del legislatore dettata da ragioni di economia processuale ed in particolare dall'opportunità di evitare una inutile doppia istruttoria sulla materia comune tutte le volte in cui l'emananda sentenza sul diritto pregiudiziale farà anche stato e dunque sarà utilizzabile nel processo sulla situazione dipendente¹⁰⁴. La *ratio* dell'art.

¹⁰³ Le parole riportate nel testo, così come la tesi dottrina sopra ricordata, si rinvengono in F. P. LUISO, *Diritto processuale civile, Il processo di cognizione*, II, Milano, 2007, p. 229.

¹⁰⁴ Si deve sottolineare che una tale impostazione consentirebbe di assegnare una valenza sistematica ad una disposizione, ossia quella dell'art. 106 disp. att. c.p.p., che spesso in passato è stata considerata una norma inutile. Tale articolo, rubricato "*Informativa al giudice civile o amministrativo che ha redatto denuncia di reato*", stabilisce l'obbligo per il pubblico ministero di rendere note le determinazioni da lui assunte al termine delle indagini preliminari al giudice civile o amministrativo che ha presentato denuncia ai sensi dell'art. 331, comma 4, c.p.p. . In relazione a tale ultima disposizione, pare opportuno ricordare che in generale, nel sistema delineato dal codice Vassalli, l'emersione di una notizia di reato nel corso di un giudizio civile non causa – egualmente a quanto accadeva anche sotto la vigenza del codice di rito penale del 1930 – interferenze di sorta sul processo in corso: infatti, il giudice civile che si trovi a conoscere di un fatto integrante gli estremi di un reato, prima che in sede penale vengano prese iniziative al riguardo, può senz'altro procedere autonomamente alla risoluzione della controversia innanzi a lui pendente, secondo le regole proprie del rito civile e senza alcun condizionamento. La sola conseguenza che deriva dall'emersione di un fatto costituente reato nel corso di un giudizio civile o amministrativo è, ai sensi dell'art. 331, comma 4, c.p.p., il venire in essere di un obbligo per il giudice precedente di redigere e trasmettere senza ritardo denuncia al pubblico ministero, sempre che il reato sia perseguibile d'ufficio. La disciplina sul punto è speculare a quella contenuta nel codice Rocco, ma la funzione ricoperta dalle norme in esame non appare identica: invero, mentre l'obbligo di rapporto previsto dall'art. 3 c.p.p. del 1930 era funzionale a garantire l'operatività del meccanismo sospensivo qualora il pubblico ministero avesse poi deciso di esercitare l'azione penale, la previsione di cui all'art. 331, comma 4, c.p.p. del 1988 non avrebbe altro scopo che realizzare "*una forma di collaborazione degli organi pubblici all'amministrazione della giustizia*" (così M. A. ZUMPANO, *Rapporti tra processo civile e processo penale*, Torino, 2000, p. 207) , posto che oggi l'esercizio dell'azione penale non determina più il dovere *tout court* per il giudice civile di sospendere il giudizio civile in attesa della definizione del processo penale. In altri termini, mentre la disciplina predisposta dal legislatore del 1930 prevedeva la sospensione del giudizio civile allorché il processo penale si fosse svolto in contemporanea – e ciò in omaggio alla prevalenza della giustizia penale su quella civile e allo scopo di salvaguardare il prestigio della prima –, con il nuovo codice di rito penale il venir meno della disposizione di cui all'art. 3 del codice abrogato ha comportato un ampliamento dello spazio concesso al giudice civile per esaminare autonomamente la fattispecie criminosa, che non è più limitato, come accadeva nel precedente sistema, alla ipotesi in cui il processo civile comincia e si conclude prima che in sede penale venga esercitata l'azione penale, ma si estende tendenzialmente a ricomprendere, a meno che non trovi applicazione l'art. 295

295 c.p.c., per quanto concerne le relazioni tra processo civile e processo penale, risiederebbe, dunque, in una sorta di economia processuale intesa in senso lato, in quanto riguardante giudizi eterogenei come quello civile e penale, e l'armonizzazione dei giudicati ottenuta attraverso la sospensione del processo sulla situazione dipendente costituirebbe solamente una conseguenza accessoria della disciplina in quell'articolo dettata¹⁰⁵.

In conclusione, quale che sia il valore e l'ambito applicativo che si vogliono oggi assegnare all'art. 295 c.p.c., così come modificato a seguito della riforma del 1990, ciò che è certo è che nel sistema del codice Vassalli la sospensione del processo civile, nei casi di pregiudizialità penale, non rappresenta più lo strumento per attuare un coordinamento tra pronunce civile e penale in funzione di garantire la supremazia della giustizia penale su quella civile. Un nuovo e delicato sistema è venuto in essere, il cui scopo precipuo è quello di garantire l'effettività della tutela giurisdizionale consentendo quanto più possibile lo scorrimento parallelo e autonomo dei giudizi civile e penale, in un'ottica di reciproca indipendenza, e mirando ad evitare che il processo civile incappi in inutili arresti, fatta eccezione per le ipotesi riconducibili all'art. 295 del codice di rito civile.

c.p.c., anche la fase successiva in cui la cognizione sul reato si sta svolgendo contemporaneamente nelle due sedi. Da questo punto di vista, al di là della spiegazione sopra ricordata secondo la quale l'obbligo di denuncia sarebbe funzionale a realizzare una forma di collaborazione tra gli organi dell'amministrazione della giustizia, è stato anche affermato, in relazione all'art. 106 disp. att. c.p.p., che non si comprenderebbe per quale ragione il pubblico ministero debba ancora oggi informare il giudice da cui ha ricevuto la denuncia, considerato che le sue determinazioni non causano più alcuna interferenza sul giudizio civile in corso. Più precisamente, posto che l'ordinamento non contempla alcuna fattispecie sospensiva collegata al momento di esercizio dell'azione penale, alcuni Autori hanno ritenuto l'informativa di cui all'art. 106 disp. att. c.p.p. superflua: a tale proposito ha affermato A. CHILIBERTI, *Azione civile e nuovo processo penale*, Milano, 1993, p. 1122, che "non si comprende lo scopo dell'informativa, non essendo prevista la sospensione del processo civile o amministrativo per pregiudizialità penale". Tuttavia, qualora si ritenga che l'art. 295 c.p.c. sia applicabile anche ai rapporti tra processo penale e processo civile, l'informativa di cui all'art. 106 disp. att. c.p.p. pare acquistare un significato ben definito, in quanto funzionale a sospendere il processo civile tutte le volte in cui si profili l'eventualità di una duplice istruttoria, in sede penale ed in sede civile, sugli stessi fatti.

¹⁰⁵ In quest'ottica la sospensione del processo civile potrebbe operare solo sino a quando lo scopo di essa – *id est* garantire l'economia processuale – costituisca un risultato ancora raggiungibile. Dunque, l'arresto del processo civile dipendente, dopo che in tale sede fosse già stata compiuta l'istruttoria sull'elemento pregiudiziale, al fine ultimo di evitare il contrasto tra pronunce, sarebbe in contrasto con la finalità dell'art. 295 c.p.c. . A tal proposito, significativamente è stato affermato da F. P. LUISO, *Diritto processuale civile, Il processo di cognizione*, II, Milano, 2007, p. 230, che "qualora [...], nel processo relativo alla situazione dipendente sia già stata effettuata l'istruttoria sulla situazione pregiudiziale, la sospensione non si verifica, perché ormai si è già prodotto l'evento (la doppia istruttoria sulla situazione pregiudiziale), che essa ha la funzione di evitare".

§ 2. La pregiudizialità civile nel processo penale.

1. Il sistema del codice di procedura penale del 1930 e del codice di procedura civile del 1940: tra sospensione facoltativa e sospensione necessaria del processo penale per pregiudizialità civile.

L'analisi dei rapporti tra processo civile e processo penale impone, dopo aver dato conto nel precedente Paragrafo § 1. di come erano e di come sono attualmente disciplinate le interconnessioni tra i due giudizi dal punto di vista del processo civile, ossia precisamente avendo riguardo alla incidenza delle questioni pregiudiziali penali nel processo civile, di esplicitare quale sia la disciplina volta a regolare le relazioni tra processi allorquando ci si ponga dal punto di vista del giudizio penale, e dunque nelle ipotesi in cui emerga per il giudice, nel corso di un processo penale, la necessità di conoscere di una questione la cui risoluzione è naturalmente devoluta alla competenza del giudice civile¹⁰⁶. Tale tematica è stata ed è solitamente affrontata dalla dottrina processualpenalistica e, pertanto, dal momento che in questa sede si è inteso porre l'attenzione principalmente sull'azione civile e sul processo civile, e alle relazioni di essi con il processo penale, ci si limiterà qui di seguito a fornire un quadro generale della materia, delineando esclusivamente gli aspetti essenziali della relativa disciplina.

In estrema sintesi, con riferimento al tema sopra descritto, il sistema delineato dal codice di rito penale del 1930 prevedeva, da un punto di vista dinamico – e cioè in caso di pendenza dell'azione civile e di quella penale –, due regole fondamentali. In primo luogo, era attribuita, ai sensi dell'art. 20 c.p.p. del 1930¹⁰⁷, al giudice penale che avesse dovuto conoscere

¹⁰⁶ Si pensi, a titolo di esempio, alla ipotesi in cui un soggetto sia imputato di furto in un processo penale e affermi, a propria difesa, di avere acquistato attraverso contratto il diritto di proprietà sul bene oggetto dell'asserito furto: in questo caso il giudice penale, per stabilire se l'imputato si è reso colpevole del delitto di furto, è chiamato a risolvere una questione pregiudiziale di tipo civile riguardante l'esistenza o inesistenza del contratto medesimo.

¹⁰⁷ Stabiliva, infatti, 'art. 20 c.p.p. del 1930, rubricato "Altre questioni pregiudiziali a un giudizio penale", che: "1. Salvo quanto è stabilito nell'articolo precedente, qualora la decisione sull'esistenza di un reato dipenda dalla risoluzione di una controversia di competenza di un giudice civile o amministrativo, il giudice penale può anche d'ufficio con ordinanza rimettere tale risoluzione al giudice competente. 2. Questa facoltà può esercitarsi solo se la controversia non è di facile risoluzione e la legge non pone limitazioni alla prova del diritto controverso. 3. Nell'ordinanza con la quale viene disposta la rimessione il giudice assegna un termine, durante il quale è sospeso il procedimento penale. Il termine può essere prorogato per giusta causa una sola volta. 4. Se la

di una pregiudiziale civile la facoltà di sospendere il processo penale, in attesa della soluzione della pregiudiziale medesima, ma tale facoltà era subordinata a due condizioni, ossia precisamente che la questione civile non fosse di facile soluzione ed inoltre che la legge non ponesse limitazioni in ordine alla prova del diritto controverso¹⁰⁸. In altri termini, in presenza di entrambe le condizioni sopra descritte, il giudice penale avrebbe avuto di certo la facoltà di sospendere il processo penale, ritenendo maggiormente idoneo a fondare la successiva decisione penale l'accertamento compiuto dal giudice civile, soggetto naturalmente deputato a risolvere quel tipo di questioni, ma avrebbe parimenti anche potuto decidere di risolvere egli stesso la questione civile e di addivenire alla sentenza penale senza attendere la decisione del giudice civile.

Secondariamente, era previsto dall'art. 19 del codice Rocco¹⁰⁹ che in un caso specifico il giudice penale non avrebbe mai potuto decidere la questione pregiudiziale civile e avrebbe anzi dovuto necessariamente sospendere il processo penale in attesa della definizione, in sede

proroga non è concessa, o se nel termine prorogato la controversia non è decisa con la sentenza indicata nel capoverso dell'articolo 21, il giudice anche d'ufficio con ordinanza revoca la sospensione. In tal caso con la sentenza il giudice decide su ogni elemento dell'imputazione. 5. Quando sulla controversia si trova già in corso il giudizio dinanzi a un giudice civile o amministrativo, il giudice può provvedere a' termini delle disposizioni precedenti".

¹⁰⁸ Il senso di tale seconda condizione è stato ravvisato nella necessità di evitare che il giudice penale, il quale nell'ottica del legislatore del 1930 doveva ricercare la verità storica, demandasse l'accertamento di diritti e la risoluzione della questione pregiudiziale ad un altro giudice – *id est* quello civile – il quale, nel caso di limitazioni probatorie costruite dal legislatore civile sostanziale per specifiche esigenze di tutela dei diritti sostanziali, non avrebbe mai potuto addivenire a quella verità storica a cui solamente il processo penale sarebbe potuto approdare: in questo senso, si faccia riferimento a F. TOMMASEO, *Appunti di diritto processuale civile*, Nozioni introduttive, Torino, 2000, p. 119.

¹⁰⁹ L'art. 19 del codice di rito penale del 1930, recante la rubrica "*Questioni di stato personale pregiudiziali a un giudizio penale*", disponeva che: "*1. Quando la decisione sull'esistenza di un reato dipende dalla risoluzione di una controversia sullo stato delle persone, l'esercizio dell'azione penale rimane sospeso fino a che su tale controversia sia pronunciata la sentenza indicata nella prima parte dell'articolo 21. 2. La sospensione è disposta anche d'ufficio con ordinanza in qualsiasi stato e grado del procedimento, appena il giudice riconosce l'esistenza e la serietà della controversia. La sospensione non impedisce gli atti urgenti d'istruzione. 3. Il pretore comunica immediatamente l'ordinanza di sospensione al procuratore del Re. 4. L'ordinanza è in ogni caso soggetta al ricorso per cassazione per il solo motivo dell'inesistenza delle condizioni che legittimano la sospensione. Tale ricorso può essere proposto soltanto dal procuratore del Re o dal procuratore generale presso la corte di appello. 5. Il giudizio civile quando è necessario può essere anche promosso o proseguito dal pubblico ministero, citate tutte le parti interessate".*

civile, della questione stessa: era l'ipotesi delle questioni pregiudiziali di stato personale¹¹⁰, l'eventualità di risolvere le quali avrebbe imposto al giudice penale, purché esse fossero serie, la sospensione necessaria del processo penale in attesa della decisione sul punto del giudice civile. In proposito, si deve segnalare che particolarmente significativa fu l'interpretazione estensiva della disposizione adottata dalla giurisprudenza, che fece rientrare tra le questioni pregiudiziali assolutamente devolutive disciplinate dall'art. 19 c.p.p. del 1930 anche quella, di grande interesse pratico, inerente lo "*status*" di fallito¹¹¹, cosicché ogni qual volta si procedeva in sede penale per reati fallimentari, e davanti al giudice civile pendeva l'opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento, il giudizio penale incorreva nella sospensione necessaria, in attesa della definizione della questione pregiudiziale da parte del giudice civile¹¹².

¹¹⁰ Tali questioni sono state tradizionalmente etichettate con il nome di "questioni pregiudiziali assolutamente devolutive", in quanto comportavano la devoluzione della decisione al giudice civile in via assoluta. Esse venivano, così, tenute concettualmente distinte dalle cosiddette "questioni pregiudiziali relativamente devolutive", disciplinate dal successivo art. 20 c.p.p. del 1930, che importavano la devoluzione della questione al giudice civile solo eventualmente, e comunque a patto che la controversia civile fosse di non facile soluzione e la legge civile non ponesse limitazioni alla prova del diritto controverso.

¹¹¹ Dopo la pronuncia di Cass. Pen., Sez. Un., 29 novembre 1958, *Amantini*, in *Giust. pen.*, III, Roma, 1959, p. 65, la giurisprudenza fu essenzialmente univoca nel sostenere che la condizione del fallito costituisse uno *status personae*: in proposito, si considerino, *ex plurimis*, le successive Cass. Pen., Sez. V, 11 ottobre 1977, *Michelani*, in *Cass. pen.*, Milano, 1979, p. 263, e Cass. Pen., Sez. V, 15 dicembre 1980, *Ruggiero*. In dottrina, la riconduzione dello stato di fallito nell'alveo degli stati personali fu prospettata primariamente da F. CARNELUTTI, *Sospensione del processo penale di bancarotta e revoca del mandato di cattura contro il fallito*, in *Riv. dir. proc. civ.*, vol. II, Padova, 1949, p. 279, e fu poi avvallata anche da P. NUVOLONE, *Il diritto penale del fallimento e delle altre procedure concorsuali*, Milano, 1955, p. 133. Si mostrarono, invece, contrari a tale riconduzione S. SATTA, *Sul preteso e inesistente concetto di status di fallito*, in *Dir. fall.*, Padova, 1962, pp. 5 ss., e V. ANDRIOLI, *Appunti di procedura penale*, Napoli, 1965, p. 351. In generale, per approfondimenti sul tema, si veda M. PISANI, *Recenti dispute sullo status di fallito nel processo penale*, in *Ind. pen.*, Padova, 1982, p. 392.

¹¹² E' chiaro, infatti, che se il giudizio di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento si fosse concluso con la revoca del fallimento, sarebbe venuto meno anche lo *status* di fallito e dunque pure il presupposto della sanzione penale. Si trattava, allora, di comprendere se la questione pregiudiziale civile inerente la "qualità" di fallito rientrasse tra le questioni pregiudiziali di cui all'art. 20 c.p.p. del 1930, comportando così, dunque, la semplice sospensione facoltativa del processo penale considerata la complessità delle questioni da trattare nel giudizio di opposizione, o se, invece, tale questione riguardasse propriamente uno *status personae*, con conseguente applicazione della disciplina di cui all'art. 19 c.p.p. del 1930 che prevedeva la sospensione necessaria del processo penale. Come è stato sottolineato, la giurisprudenza costante ritenne che un tale tipo di pregiudiziale rientrasse tra le pregiudiziali di stato personale e comportasse, quindi, la sospensione necessaria del processo penale fino a che non si fosse concluso il giudizio di opposizione alla sentenza dichiarativa di

Le due regole appena descritte trovavano un completamento, da un punto di vista sistematico, nella disciplina, di cui all'art. 21 del codice Rocco¹¹³, che prevedeva l'efficacia estensiva della decisione civile passata in giudicato anche nel giudizio penale. Infatti, in un ordinamento improntato al principio dell'unità della giurisdizione e che in generale considerava preminente il giudizio penale rispetto a quello civile, laddove il legislatore avesse in qualche modo accordato preferenza al giudice civile, a questi affidando il compito di risolvere determinate questioni pregiudiziali e prevedendo, al contempo, la sospensione del processo penale in attesa della risoluzione delle questioni medesime, l'arresto del giudizio penale in tanto avrebbe avuto un senso in quanto i risultati della cognizione esercitata dal giudice civile avessero poi avuto efficacia vincolante nel giudizio penale in precedenza sospeso. Per quanto concerne poi, in particolare, le questioni pregiudiziali di stato di cui all'art. 19 c.p.p. del 1930, la *ratio* del vincolo della decisione civile nel processo penale veniva individuata nella "*particolarità della materia oggetto del raccordo, cui si riconnettevano valenze giuspubblicistiche al fine di evitare turbative con inevitabile danno alla famiglia*". "*In altre parole, si trattava di controversie la cui definizione doveva avere efficacia permanente e generale, rifuggendo da soluzioni precarie e provvisorie*"¹¹⁴.

Si deve, peraltro, sottolineare che la necessità di attendere, tanto in relazione alle questioni pregiudiziali assolutamente devolutive di cui all'art. 19 c.p.p. del 1930 tanto in relazione alle questioni pregiudiziali relativamente devolutive di cui all'art. 20 c.p.p. del 1930, che la pronuncia del giudice civile acquistasse autorità di cosa giudicata – seguendo i tempi, dunque, della giustizia civile –, unitamente al notevole allargamento operato dalla prassi del campo di operatività dell'art. 19 del codice Rocco anche a questioni non tradizionalmente riconducibili nell'alveo degli stati personali – come quella relativa allo *status* di fallito –, finirono per causare notevoli problemi pratici connessi essenzialmente alla lunghezza dei

fallimento. Per alcune riflessioni in proposito si veda F. TOMMASEO, *Appunti di diritto processuale civile*, Nozioni introduttive, Torino, 2000, pp. 119-120.

¹¹³ L'art. 21 c.p.p. del 1930, rubricato "*Autorità del giudicato che decide la questione pregiudiziale, civile o amministrativa*", enunciava: "*1. La sentenza del giudice civile che anteriormente o posteriormente all'inizio del procedimento penale ha deciso una delle controversie previste dall'articolo 19, fa stato nel procedimento penale, quando abbia acquistato l'autorità di cosa giudicata. 2. La sentenza del giudice civile o amministrativo che anteriormente o posteriormente all'inizio del procedimento penale ha deciso fra le stesse persone una delle controversie previste dall'articolo 20, fa stato nel procedimento penale, quando abbia acquistato autorità di cosa giudicata e purché la legge non stabilisca limitazioni alla prova del diritto che era oggetto della controversia decisa con quella sentenza*".

¹¹⁴ Così G. SPANGHER, *Relazione*, in AA.VV., *Nuovi profili nei rapporti fra processo civile e processo penale*, "Atti del Convegno di studio, Trento, 18 e 19 giugno 1993", Milano, 1995, p. 33.

tempi processuali e alla farraginosità dei meccanismi di raccordo tra processo civile e processo penale, incrinando, talvolta, in parte, la stessa logica degli istituti predisposti dal legislatore. Le pur giustificabili – secondo la visione dell'epoca – esigenze di unità della giurisdizione non potevano non tenere conto anche delle necessità legate alla celerità dei processi e alla semplificazione degli adempimenti procedurali, ed in ragione di ciò il legislatore del 1988 decise di modificare la disciplina relativa alla pregiudizialità civile nel processo penale.

2. Il nuovo sistema delineato dal codice di procedura penale del 1988: il generale potere del giudice penale di conoscere e risolvere incidentaliter tantum qualsiasi questione pregiudiziale.

Con l'entrata in vigore del codice del 1988, l'affermazione del principio generale della reciproca autonomia e indipendenza dei processi civile e penale, unitamente alla avvertita necessità di ridurre quanto più possibile i tempi di stasi processuale dovuta all'arresto del processo penale in attesa della risoluzione di questioni pregiudiziali civili da parte del giudice civile, indussero il codificatore a dettare una regola generale del tutto nuova in tema di rapporti tra giudizio penale e giudizio civile. L'art. 2 c.p.p. del 1988, rubricato "*Cognizione del giudice*", stabilisce, infatti, ora che: "*Il giudice penale risolve ogni questione da cui dipende la decisione, salvo che sia diversamente stabilito*". È stato così attribuito al giudice penale il generale potere di risolvere qualunque questione pregiudiziale civile che possa essere influente sulla soluzione del giudizio penale, senza la necessità o l'eventualità di sospendere il giudizio penale sino alle determinazioni del giudice civile.

L'attribuzione di un potere cognitorio così esteso in capo al giudice penale ha reso, però, opportuno predisporre un contrappeso alla regola sopra descritta¹¹⁵ ed è stato, dunque, previsto che "*La decisione del giudice penale che risolve incidentalmente una questione civile, amministrativa o penale non ha efficacia vincolante in nessun altro processo*"¹¹⁶: gli effetti della decisione del giudice penale su di una questione pregiudiziale sono stati, quindi, confinati all'interno del solo processo penale.

¹¹⁵ Di contrappeso parla espressamente F. TOMMASEO, *Appunti di diritto processuale civile*, Nozioni introduttive, Torino, 2000, p. 120.

¹¹⁶ Così dispone l'art. 2, comma 2, c.p.p. del 1988.

Tuttavia, l'eventualità che nel giudizio penale si pongano delle questioni pregiudiziali naturalmente spettanti alla cognizione del giudice civile ha reso opportuno che, accanto alla scelta di fondo di consentire al giudice penale di conoscerle e risolverle *incidenter tantum*, fosse comunque previsto un sistema che attribuisse al giudice penale il potere di devolvere la risoluzione di quelle questioni al giudice civile, sospendendo nel frattempo il giudizio penale. Sono, così, state dettate dal legislatore del 1988 due regole in tema di questioni pregiudiziali¹¹⁷, contenute negli artt. 3 e 479 c.p.p., che hanno preso il posto di quanto previsto nel sistema del codice Rocco. In proposito, diverse sono le novità che il codice Vassalli ha introdotto rispetto alla disciplina di cui agli artt. 19-21 c.p.p. del 1930. Idealmente, l'art. 3 c.p.p. del 1988 costituisce la disposizione speculare a quella contenuta nell'art. 19 c.p.p. del 1930, ma, mentre l'art. 19 c.p.p. del 1930 regolava le "questioni di stato personale pregiudiziali a un giudizio penale", l'art. 3 c.p.p. del 1988 disciplina esclusivamente le "questioni sullo stato di famiglia o di cittadinanza pregiudiziali ad un giudizio penale". Analogamente, l'art. 479 c.p.p. del 1988, rubricato "*Questioni civili o amministrative*", sostituisce idealmente, apportando al contempo, però, diverse innovazioni, l'art. 20 c.p.p. del 1930, che era dedicato alle "altre questioni pregiudiziali a un giudizio penale".

Venendo ora all'analisi delle nuove disposizioni, l'art. 3 c.p.p. del 1988, recante la semplice rubrica "*Questioni pregiudiziali*"¹¹⁸, dispone al comma 1 che: "*Quando la decisione dipende dalla risoluzione di una controversia sullo stato di famiglia o di cittadinanza, il giudice, se la questione è seria e se l'azione a norma delle leggi civili è già in corso, può sospendere il processo fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce la questione*". Si deve subito notare che, da un lato, l'intento del legislatore è stato quello di circoscrivere entro limiti rigorosi e ben definiti l'ambito di rilevanza delle questioni pregiudiziali, sostituendo alla generica espressione, contenuta nell'art. 19 c.p.p. del 1930, "controversia sullo stato delle persone" la più circoscritta dicitura "controversia sullo stato di famiglia o di cittadinanza"¹¹⁹. D'altra parte, però, è stato esteso l'ambito di incidenza delle

¹¹⁷ Per approfondite considerazioni sul tema delle questioni pregiudiziali così come disciplinate dal nuovo codice di rito penale si veda G. SPANGHER, *Nuovo codice di procedura penale: poteri di cognizione del giudice e questioni pregiudiziali*, in *Giur. it.*, IV, Torino, 1991, pp. 241 ss.

¹¹⁸ Tale rubrica può essere considerata ingannevole, dal momento che lascia intendere che l'articolo si occupi di tutte le questioni pregiudiziali, quando invece la disposizione finisce con il disciplinare unicamente le controversie sullo stato di famiglia o di cittadinanza. Sul punto si veda F. TOMMASEO, *Appunti di diritto processuale civile*, Nozioni introduttive, Torino, 2000, p. 120.

¹¹⁹ Tale modifica è stata ritenuta dalla dottrina emblematica della volontà del legislatore di escludere la possibilità che il processo penale venga sospeso in caso di controversia sulla qualità di fallito in pendenza di

sudette questioni pregiudiziali, che, se nel sistema del codice del 1930 era collegato alla sola "esistenza di un reato", riguarda oggi qualunque controversia da cui dipende la decisione del processo penale, con conseguente riconducibilità in tale ambito sia dell'esistenza del reato, sia della presenza di condizioni di punibilità, sia della sussistenza di circostanze attenuanti e aggravanti. Ciò premesso, la disposizione dell'art. 3 c.p.p. detta una regola completamente nuova rispetto alla disciplina del vecchio art. 19 c.p.p.: quest'ultimo articolo prevedeva, infatti, che quando il giudice penale avesse riconosciuto l'esistenza e la serietà della questione pregiudiziale¹²⁰, avrebbe dovuto *necessariamente* sospendere il giudizio penale; oggi, invece, l'art. 3 c.p.p. del 1988¹²¹ dispone che, il giudice penale, se riconosce l'esistenza di una questione pregiudiziale sullo stato di famiglia o di cittadinanza che sia seria e se l'azione a

opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento: in questo senso si vedano G. SPANGHER, *Relazione*, in AA.VV., *Nuovi profili nei rapporti fra processo civile e processo penale*, "Atti del Convegno di studio, Trento, 18 e 19 giugno 1993", Milano, 1995, p. 39; G. M. BACCARI, *La cognizione e la competenza del giudice*, in G. UBERTIS-G. P. VOENA, *Trattato di procedura penale*, II, Milano, 2011, p. 79. L'opinione più accreditata in dottrina e giurisprudenza ritiene ad ogni modo che, pur non rientrando la controversia sullo *status* di fallito nell'ambito delle controversie sullo stato di famiglia o di cittadinanza di cui all'art. 3 c.p.p., tale questione sia comunque disciplinata dal codice di rito penale, riconducendo i rapporti tra processo penale e giurisdizione fallimentare nell'alveo dell'art. 479 c.p.p.: di questo avviso sono F. R. DINACCI, *Novità e problemi in tema di questioni pregiudiziali*, in *Giust. pen.*, I, Roma, 1988, p. 429; G. DI CHIARA, *Aspetti sistematici delle questioni pregiudiziali di status nel nuovo codice di procedura penale*, in *Foro it.*, II, Roma, 1989, p. 290; G. LOZZI, *Il nuovo processo penale e il fallimento*, in AA.VV., *Problemi e prospettive del processo di fallimento*, Milano, 1989, pp. 108 ss.; G. ALLEGRI, *Gli art. 2 e 3 del nuovo c.p.p.: è in corso di abolizione la pregiudiziale fallimentare nel processo penale per bancarotta?*, in *Dif. pen.*, 1990, fasc. 26, pp. 38 ss.; A. GIARDA, *L'impresa ed il nuovo processo penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, Milano, 1990, p. 1237; A. PAGLIARO, *Riflessi del nuovo processo sul diritto penale sostanziale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, Milano, 1990, p. 52; G. SPANGHER, *Nuovo codice di procedura penale: poteri di cognizione del giudice e questioni pregiudiziali*, in *Giur. it.*, IV, Torino, 1991, p. 242. In giurisprudenza, ritengono che i rapporti tra processo penale e sentenza dichiarativa di fallimento siano regolati dall'art. 479 c.p.p.: Cass. Pen., Sez. V, 21 novembre 1991, *Barengi*, in *C.E.D. Cass.*, n. 189542; Cass. Pen., Sez. V, 5 febbraio 1993, *Borsini*, in *Cass. pen.*, Milano, 1994, p. 2221; Cass. Pen., Sez. V, 10 giugno 1998, *Spinelli*, in *Arch. n. proc. pen.*, Piacenza, 1999, p. 204.

¹²⁰ L'unico presupposto, dunque, della sospensione del processo penale consisteva nel fatto che la questione di stato pregiudiziale riconosciuta come esistente fosse "seria".

¹²¹ L'art. 3 c.p.p. del 1988, dopo avere previsto al comma 1 che "Quando la decisione dipende dalla risoluzione di una controversia sullo stato di famiglia o di cittadinanza, il giudice, se la questione è seria e se l'azione a norma delle leggi civili è già in corso, può sospendere il processo fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce la questione", prosegue disponendo che: "2. La sospensione è disposta con ordinanza soggetta a ricorso per cassazione. La corte decide in camera di consiglio. 3. La sospensione del processo non impedisce il compimento degli atti urgenti. 4. La sentenza irrevocabile del giudice civile che ha deciso una questione sullo stato di famiglia o di cittadinanza ha efficacia di giudicato nel procedimento penale".

norma delle leggi civili è già in corso¹²², semplicemente *può*¹²³ – ossia ha la facoltà di – sospendere il processo fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce la questione. Tale regola non fa eccezione totale al principio sancito dall'art. 2 c.p.p. secondo cui il giudice penale conosce, sia pure *incidenter tantum*, tutte le questioni pregiudiziali: difatti, è rimesso al giudice di scegliere se disporre la sospensione (facoltativa) del processo penale e, se il giudice sceglie di non ordinare la sospensione, conoscerà e risolverà senz'altro la questione di stato pregiudiziale, sebbene la sua decisione avrà mera efficacia interna al processo penale. Il legislatore ha, in tal modo, costruito un sistema che attribuisce al giudice penale poteri molti ampi, garantendone la piena autonomia dal processo civile.

Tale autonomia trova, peraltro, paradossalmente conferma in una regola che pone un forte vincolo per il giudice penale, ossia quella prevista dal comma 4 dell'art. 3 c.p.p. secondo cui "*la sentenza irrevocabile del giudice civile che ha deciso una questione sullo stato di famiglia o di cittadinanza ha efficacia di giudicato nel procedimento penale*". Il riferimento al "procedimento penale" – e non solo al "processo penale" – quale ambito di incidenza della norma fa comprendere che, una volta intervenuta la decisione del giudice civile, questa avrà autorità di giudicato egualmente nel processo penale, sia che sia stata disposta la sospensione sia che manchi un provvedimento sospensivo, e nel procedimento penale¹²⁴, nel quale non può essere disposta sospensione alcuna¹²⁵. L'autorità di giudicato della decisione civile sullo stato di famiglia o di cittadinanza non appare allora legata al meccanismo sospensivo del processo

¹²² Oggi, quindi, i due presupposti della sospensione – che non è più necessaria, ma semplicemente facoltativa – sono da individuarsi nella serietà della questione pregiudiziale e nella pendenza dell'azione a norma delle leggi civili.

¹²³ E' opinione pressoché unanime quella secondo cui il provvedimento di sospensione è da ritenersi facoltativo, con conseguente legittimità di un rifiuto di sospensione giustificato da circostanze e da parametri non tipizzati ma riconducibili alla peculiarità del caso concreto. Il giudice penale che neghi la sospensione in presenza dei presupposti indicati dal legislatore è, però, tenuto ad una adeguata motivazione di supporto al proprio "diverso" orientamento. Sul punto si veda G. SPANGHER, *Relazione*, in AA.VV., *Nuovi profili nei rapporti fra processo civile e processo penale*, "Atti del Convegno di studio, Trento, 18 e 19 giugno 1993", Milano, 1995, pp. 40-41.

¹²⁴ Ciò sta a significare che nell'ipotesi di sopravvenienza di una pronuncia civile irrevocabile contraria rispetto alla decisione del giudice penale, assunta per ritenuto difetto delle condizioni che legittimano la sospensione, "*il giudice procedente al tempo della pronuncia extrapenale dovrà uniformare il proprio convincimento al dictum del giudice civile*": così testualmente G. SPANGHER, *Relazione*, in AA.VV., *Nuovi profili nei rapporti fra processo civile e processo penale*, "Atti del Convegno di studio, Trento, 18 e 19 giugno 1993", Milano, 1995, p. 42.

¹²⁵ L'art. 3, comma 1, c.p.p. prevede, infatti, che il giudice penale possa disporre la sospensione esclusivamente del "processo penale".

penale, come regola di coordinamento concepita per far sì che nei casi in cui sia disposta la sospensione la sentenza civile produca poi i propri effetti, nell'ottica di evitare la contraddittorietà delle pronunce, anche nel processo penale, ma risulta essere una regola che il legislatore ha costruito avendo ritenuto che con riguardo alle particolari e delicate questioni sullo stato di famiglia o di cittadinanza la pronuncia del giudice civile debba in generale fare stato anche negli altri processi. In altri termini, il giudice penale resta libero di decidere se sospendere o meno¹²⁶ il processo penale in presenza di una di tali questioni pregiudiziali e, sia che sospenda il giudizio penale sia che non lo faccia, la successiva ed eventuale decisione del giudice civile lo vincolerà in ogni caso. L'estensione dell'efficacia del giudicato civile nel processo penale non appare allora legata alla sospensione del processo penale, che rimane, invece, in linea di massima autonomo dal processo civile, salvo che nella particolare materia delle questioni sullo stato di famiglia o di cittadinanza, dove, per una ragione ritenuta di "valore" dal legislatore, la giurisdizione civile è destinata a prevalere sempre su quella penale.

Quanto alle regole previste dall'art. 479 c.p.p., tale articolo detta la disciplina delle altre – in quanto diverse ed ulteriori rispetto alle questioni sullo stato di famiglia o di cittadinanza di cui all'art. 3 c.p.p. – "*questioni civili o amministrative*", sostituendo idealmente l'art. 20 del codice di rito penale abrogato. Dispone l'art. 479 c.p.p.¹²⁷: "*1. Fermo quanto previsto dall'art. 3, qualora la decisione sull'esistenza del reato dipenda dalla risoluzione di una controversia civile o amministrativa di particolare complessità, per la quale sia già in corso un procedimento presso il giudice competente, il giudice penale, se la legge non pone limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa, può disporre la sospensione del dibattimento, fino a che la questione non sia stata decisa con sentenza passata in giudicato. 2. La sospensione è disposta con ordinanza, contro la quale può essere proposto ricorso per cassazione. Il ricorso non ha effetto sospensivo. 3. Qualora il giudizio civile o amministrativo non sia concluso nel termine di un anno, il giudice, anche di ufficio, può revocare l'ordinanza di sospensione*".

¹²⁶ Se il giudice penale non sospende il giudizio penale, potrà certamente conoscere e risolvere *incidenter tantum* la questione pregiudiziale di stato, ma dovrà poi in ogni caso uniformarsi alla decisione sul punto del giudice civile che venga eventualmente ad esistenza.

¹²⁷ E' importante precisare che è opinione diffusa quella secondo cui l'art. 479 c.p.p. sarebbe stato inserito nel testo definitivo del codice per ovviare alle ricadute che la ridefinita disciplina delle pregiudiziali di stato avrebbe determinato in ordine allo *status* di fallito escludendo la riconducibilità della relativa questione all'art. 3 del codice di rito penale. Con l'art. 479 c.p.p. anche la questione inerente la condizione di fallito avrebbe così trovato una puntuale disciplina nel nuovo codice. Per le numerose voci in dottrina che rimarcano questo aspetto si faccia riferimento alla precedente Nota 119 del presente Capitolo.

Molteplici sono le differenze rispetto alla disciplina dettata dall'art. 3 c.p.p. per le questioni sullo stato di famiglia o di cittadinanza. Anzitutto, l'art. 479 c.p.p., come emerge anche dalla collocazione topografica della disposizione, che è contenuta nel Titolo II – relativo al "*Dibattimento*" – del Libro Settimo – riguardante il "*Giudizio*" – del codice di procedura penale, non opera per l'intero processo, ma solamente nel dibattimento. Secondariamente, l'ambito di incidenza sul processo penale delle questioni pregiudiziali di cui all'art. 479 c.p.p. è più ristretto rispetto a quello delle questioni di cui all'art. 3 c.p.p.: le prime devono, infatti, riguardare la sola "*decisione sull'esistenza del reato*"¹²⁸, mentre le seconde possono concernere la "*decisione*" su qualunque aspetto del processo penale. In terzo luogo, se anche con riguardo alla disciplina in esame il procedimento relativo alla controversia civile deve essere già in corso presso il giudice competente¹²⁹, diversi sono gli altri presupposti che devono sussistere affinché il giudice possa disporre la sospensione del dibattimento: infatti, si richiede che la controversia sia non solo seria ma "*di particolare complessità*"¹³⁰ ed inoltre, quale requisito aggiuntivo, la legge non deve porre limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa. In presenza di detti presupposti, il giudice del dibattimento può disporre la sospensione del processo penale sino a che la questione civile non sia stata decisa con sentenza passata in giudicato e può poi pure – ed è questa una ulteriore differenza rispetto alla disciplina di cui all'art. 3 c.p.p. – revocare anche d'ufficio, a norma del comma 3 dell'art. 479 c.p.p., l'ordinanza di sospensione, qualora il giudizio civile o amministrativo non si sia concluso nel termine di un anno. Si tratta, dunque, di una sospensione limitata *ad tempus* e

¹²⁸ Di conseguenza, "*la sospensione del processo non potrà essere disposta con riferimento alla presenza di condizioni di punibilità, di circostanze e di cause estintive e neppure quando il reato sussisterebbe in ogni caso, indipendentemente dall'insorgere e dalla risoluzione della questione*": così G. SPANGHER, *Relazione*, in AA.VV., *Nuovi profili nei rapporti fra processo civile e processo penale*, "Atti del Convegno di studio, Trento, 18 e 19 giugno 1993", Milano, 1995, p. 43.

¹²⁹ E' interessante notare che, a differenza dell'art. 3 c.p.p., che richiede semplicemente la pendenza dell'azione civile, l'art. 479 c.p.p. esige che il procedimento civile sia in corso "*presso il giudice competente*", dando adito così alle più disparate considerazioni in ordine alla sussistenza o meno di un potere in capo al giudice penale di valutazione della "*competenza*" del giudice non penale.

¹³⁰ Al di là dell'inversione, rispetto alla formulazione di cui all'art. 20 c.p.p. del 1930, dal negativo – "*non è di facile soluzione*" – al positivo – "*di particolare complessità*" –, pare evidente che dovrà trattarsi di questioni in se stesse ardue o che richiedano accertamenti o attività istruttoria da non potersi compiere agevolmente e sicuramente con i mezzi predisposti dal rito penale.

doppiamente facoltativa¹³¹: facoltativa quanto alla decisione di disporla e facoltativa anche quanto alla decisione di revocarla.

Ma la diversità più rilevante tra le ipotesi disciplinate dall'art. 3 c.p.p. e quelle che trovano regolamentazione nell'art. 479 c.p.p. consiste nel fatto che soltanto in relazione alle prime la decisione del giudice non penale sulla questione pregiudiziale ha poi, una volta venuta in essere, efficacia vincolante per il giudice penale¹³², mentre con riguardo alle seconde non produce alcun vincolo sul giudizio penale né la pronuncia civile intervenuta a seguito di sospensione, né la decisione emessa dal giudice civile dopo la revoca dell'ordinanza di sospensione da parte del giudice penale, né la decisione civile antecedente o sopravvenuta emanata in difetto di una ordinanza di sospensione. Le decisioni assunte dal giudice civile sulle questioni pregiudiziali di cui all'art. 479 c.p.p. sono, cioè, valutate nel processo penale alla stregua di ogni altro materiale utile sul piano probatorio¹³³ e non vige più, pertanto, l'antica regola consacrata nell'art. 21 c.p.p. del 1930 secondo la quale la decisione irrevocabile del giudice civile che avesse risolto una questione pregiudiziale avrebbe di certo fatto stato nel giudizio penale. E' questa forse la più significativa conferma del tramonto dell'antica concezione dell'unità della giurisdizione, che vedeva nella contraddittorietà delle pronunce un serio *vulnus* al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale. Le esigenze di effettività della tutela giurisdizionale, unitamente alla necessità di una maggiore celerità dei giudizi, hanno imposto al legislatore di costruire un sistema che, pur non escludendo che possano sussistere delle interrelazioni tra processo civile e processo penale, sia tuttavia improntato alla reciproca autonomia e indipendenza del giudizio civile dal giudizio penale.

¹³¹ Sul punto si veda F. TOMMASEO, *Appunti di diritto processuale civile*, Nozioni introduttive, Torino, 2000, p. 121.

¹³² E ciò comunque – si badi – a prescindere dalla circostanza che il processo penale sia stato in precedenza sospeso o meno.

¹³³ Rileva, a tale proposito, però, G. SPANGHER, *Relazione*, in AA.VV., *Nuovi profili nei rapporti fra processo civile e processo penale*, "Atti del Convegno di studio, Trento, 18 e 19 giugno 1993", Milano, 1995, p. 45, che il giudice penale sarà tenuto a "*congruamente motivare, ove abbia sospeso il dibattimento ai sensi dell'art. 479 c.p.p., il suo contrario avviso rispetto al decisum extrapenale*".